


FeministWatch

Osservatorio sul contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni multiple

Report 2023: violenza sessuale e consenso

a cura del Centro Antiviolenza Sara Di Pietrantonio e della Clinica legale sul contrasto alla violenza di genere e le discriminazioni multiple - Università degli Studi Roma Tre



Report 2023: violenza sessuale e consenso

a cura del Centro Antiviolenza Sara Di Pietrantonio e della Clinica legale sul contrasto alla violenza di genere e le discriminazioni multiple - Università degli Studi Roma Tre

INDICE

A cura di Associazione Casa delle donne Lucha y Siesta,
Clinica legale sul contrasto alla violenza di genere e le
Discriminazioni Multiple - Università degli Studi Roma Tre

Finanziato da Euro-Mediterranean Women's Foundation

**Feminist
WATCH**



editerranean women's fund

Introduzione	7
di Enrica Rigo e Simona Ammerata	
1. Elaborazione. Riconoscimento. Corporeità. Riparazione e Forza	11
1.1. L'ascolto e l'elaborazione del vissuto di violenza sessuale: rilevazione e analisi dai Centri Antiviolenza	12
di Simona Ammerata, Anahi Mariotti, Casa delle donne Lucha y Siesta	
1.2. Corpi parlanti: per un approccio interdisciplinare alla violenza sessuale	22
di Valeria Condino, Irene Fermanelli	
1.3. Superamento del trauma, Riparazione, Forza. L'esperienza della Feminist Self-Defense	30
di Alessandra Chiricosta, Francesca Fantigrossi	
2. Le ricerche dell'Osservatorio sul contrasto alla violenza di genere e le discriminazioni multiple: la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di violenza sessuale	46
2.1. Il consenso nell'ordinamento giuridico: analisi critiche e prospettive	47
di Martina Millefiorini	
2.2. Rassegne di giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di violenza sessuale riferite agli anni 2020-2023	68
di Martina Millefiorini	
2.3. Focus. Violenza sessuale e prospettiva intersezionale	77
di Martina Millefiorini	
3. Il dibattito teorico sul consenso in una prospettiva femminista	93
3.1. Teorie femministe sul consenso	93
di Chiara Federica Pedace	
3.2. Breve genealogia femminista del rapporto tra violenza di genere e legge penale	99
di Sofia Fiore	
4. Approfondimenti	106
4.1. La vittimizzazione secondaria. Definizione, strumenti di prevenzione e responsabilità dello Stato	107
di Isabella Fontana	
4.2. Le giovani generazioni si raccontano: la violenza tra pari e di genere	114
di Maria Sole Piccioli, ActionAid Italia	
4.3. Le ricerche dell'Osservatorio sul contrasto alla violenza di genere e le discriminazioni multiple: i Codici anti-molestie nelle università	124
di Irene Proietto	

I N T

R O D

U Z I

O N E

FeministWatch: Osservatorio sul contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni multiple

di Enrica Rigo e Simona Ammerata

Perché un osservatorio femminista sulla violenza?

La sperimentazione di un Osservatorio interdipartimentale contro la violenza di genere e le discriminazioni multiple è uno strumento che nasce dalla collaborazione tra il Centro Antiviolenza di Ateneo e l'Università per creare un'alleanza di pratiche e saperi tra le attività di prevenzione e sensibilizzazione volte a contrastare la violenza e quelle di ricerca e formazione su questi temi.

Esiste una vasta produzione di materiali di approfondimento prodotti dalle Organizzazioni nazionali e internazionali¹, che mette in luce come le misure di contrasto alla violenza contro le donne e/o motivata dall'identità di genere, implementate dai diversi governi nazionali e locali siano, ben lontane da ottenere risultati soddisfacenti. Del resto, basta documentarsi attraverso le rilevazioni Istat o i rapporti del Ministero degli Interni per verificare che le politiche messe in campo se, da un lato, stanno portando alla luce la dimensione del fenomeno, dall'altro, fanno leva prevalentemente sugli strumenti del diritto penale che, per loro natura, intervengono a valle della violenza invece che sulle sue cause sociali, culturali, economiche e, dunque, *strutturali*.

L'esperienza dei centri antiviolenza mostra come nel contrasto alla violenza di genere l'intervento del diritto, e in particolare del diritto penale, non sia che un momento limitato e in molti casi solo eventuale del lungo percorso che le donne intraprendono nei percorsi di fuoriuscita da situazioni di violenza. Le operatrici che le affiancano mobilitano una serie di saperi radicati nell'esperienza dei movimenti delle donne, nelle pratiche di mutuo aiuto, nelle pratiche di cura ma anche in quelle di conflitto. Si tratta di saperi spesso non riducibili a singole figure professionali e che ancora non trovano adeguato riconoscimento a livello lavorativo. L'occasione di un centro antiviolenza incardinato nel contesto dell'Università ci è dunque parsa un'occasione da non perdere per

¹ Si veda Grevio - Action Against Violence Against Women and Domestic Violence, Council of Europe

dare rilevanza a questo insieme di saperi e mettere in luce il ruolo fondamentale che hanno nell'analisi delle cause della violenza e nel riconoscimento delle sue manifestazioni, oltre che nel contrastarla.

Per queste ragioni come Associazione Casa delle Donne Lucha y Siesta abbiamo costruito una relazione con diversi segmenti dell'Università Roma Tre - in particolare con alcuni dipartimenti come Giurisprudenza, FilCoSpe e Scienze della Formazione - per progettare un percorso di ricerca e analisi integrato e multidisciplinare.

L'Osservatorio Interdipartimentale sulla Violenza di Genere si propone di studiare e raccogliere dati circa la violenza di genere in tutte le forme descritte, partendo dallo studio dei casi del CAV, al fine di istituire una banca dati che favorisca materiale di ricerca per e sul contesto universitario oltre che produrre possibilità divulgative e seminariali. L'Osservatorio propone, inoltre, di coinvolgere docenti, ricercatrici e studentesse in attività di informazione e sensibilizzazione delle analisi elaborate, rivolte a tutte e tutti coloro che frequentano l'Ateneo.

In questi primi mesi di attività i lavori dell'Osservatorio si sono concentrate nella relazione del Centro Antiviolenza e il Dipartimento di Giurisprudenza, anche in virtù della scelta di osservare il "caso" della violenza sessuale in Italia, analizzandone non solo le dimensioni sociali e culturali ma anche e soprattutto quelle che coinvolgono il diritto.

Il diritto è una pratica sociale che incorpora, produce e perpetua gerarchie di dominio e subordinazione che attraversano i generi, la famiglia, i luoghi di lavoro, le città, le periferie, i confini degli Stati e perfino le partizioni delle discipline accademiche; ed è solo prendendo sul serio queste gerarchie che la violenza contro le donne e/o motivata dall'identità di genere può essere compresa e contrastata come fenomeno strutturale. L'Osservatorio sul contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni multiple - *FeministWatch* - non si pone in maniera *neutra* di fronte al diritto, ma nasce dall'esigenza di creare uno strumento *femminista* di osservazione sul diritto e sulle sue gerarchie.

Si tratta, in primo luogo, di un'esigenza metodologica; ovvero quella di non limitarsi a osservare la violenza attraverso le cristallizzazioni delle definizioni giuridiche, ma di intenderle piuttosto come un terreno di contesa sui significati e le manifestazioni che assume la violenza stessa. Le protagoniste di questa sfida non sono solo le giudici e i giudici, le avvocate e gli avvocati, le parti in causa e le altre figure che operano attorno al giudizio, ma includono i gruppi e le organizzazioni delle donne e i movimenti femministi, la loro produzione teorica e le loro pratiche, a partire dal lavoro quotidiano portato avanti nei centri antiviolenza. In campo non c'è solo la legge come oggetto da osservare, ma la sua capacità di costituire e plasmare la realtà, così come la nostra capacità di trasformarla.

Un Osservatorio femminista risponde pertanto anche all'esigenza di posizionarci come giuriste, avvocate, operatrici dei centri antiviolenza, studiose e accademiche sul significato che attribuiamo al contrasto alla violenza di genere e alla realtà che vogliamo trasformare. Non tutte le manifestazioni della violenza arrivano nelle aule dei Tribunali, fino ai gradi più alti di giudizio, e di conseguenza un Osservatorio *femminista* deve farsi carico di *ciò che non si vede* tanto quanto - o forse ancor di più - di ciò che si vede. I diversi tipi di violenza che subiscono le persone transgender, le lavoratrici del sesso, le donne migranti, le donne disabili, la violenza sul lavoro e, più in generale, quella favorita dalla vulnerabilizzazione legata alle gerarchie e alla subordinazione, difficilmente hanno la stessa visibilità sul piano del diritto.

Un Osservatorio concepito in questo modo non può che essere dunque un progetto sempre incompiuto, aperto e in continua costruzione. Una chiamata a partecipare, a contribuire, ma anche a dissentire, rivolta a tutte coloro che si sentono chiamate in causa dal contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni. L'utilizzo del femminile universale è, in questo caso, più che mai estensivo e rivolto a includere chiunque non si senta a proprio agio con le ascrizioni di genere e il binarismo eteronormativo.

La decisione di dedicare questo primo rapporto al tema della violenza sessuale nasce da molteplici considerazioni. Attorno al fenomeno della violenza sessuale si coagulano e precipitano stereotipi incardinati sui ruoli di genere e su rappresentazioni tossiche della sessualità, processi di vulnerabilizzazione e di vittimizzazione secondaria, gerarchie di subordinazione economica, lavorativa, familistica e violenza istituzionale. Al centro vi è il tema del consenso, rispetto al quale non è possibile prescindere dall'elaborazione femminista.

Subito dopo l'avvio dei lavori dell'Osservatorio, il tema della violenza è stato purtroppo nuovamente al centro dell'attenzione mediatica e del discorso pubblico, a partire dagli stupri di Palermo e Caivano, fino alle molestie in diretta televisiva del presidente della Federcalcio spagnola, passando per le decisioni dei Tribunali, finite sotto i riflettori per il linguaggio e le argomentazioni sessiste, e per le dichiarazioni assolutorie di figure istituzionali nei confronti degli indagati per molestie. L'approccio emergenziale che accompagna il sensazionalismo mediatico non appartiene al lavoro quotidiano dei centri antiviolenza che, negli ultimi anni, hanno registrato un aumento della casistica di violenza sessuale. Tra gli obiettivi di questo Osservatorio c'è anche quello di mettere a disposizione uno strumento per costruire momenti di riflessione, per prendersi una pausa dalla retorica emergenziale che, inevitabilmente, indica come unica soluzione alla violenza l'approccio punitivo dell'aumento delle pene e dell'individuazione di nuove fattispecie di reato.

Tra le pratiche femministe, una che ci sta molto a cuore ha come proprio motto proprio *Lucha y Siesta*, per precisare che la lotta alla violenza ha bisogno di pause, di riposo e di rigenerazione.

Il rapporto che presentiamo nasce da una collaborazione tra la Clinica legale sul contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni multiple del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre, attiva a partire dal marzo 2023, e l'associazione Casa delle donne Lucha y Siesta affidataria, dal dicembre 2022, del Centro Antiviolenza di Ateneo dedicato a Sara Di Pietrantonio, studente di Roma Tre e vittima di femminicidio nel 2016. Il gruppo di ricerca afferente alla Clinica Legale e la Casa delle donne Lucha y Siesta collaborano fin dal 2015 sul terreno della contrasto alla violenza di genere, in particolare nel supporto ai percorsi di autonomia delle donne migranti.

1

Elaborazione. Riconoscimento. Corporeità. Riparazione e Forza

Premessa

Il lavoro che vi presentiamo rappresenta il risultato di un impegno collettivo che ha richiesto un dialogo costante tra diverse prospettive teoriche e pratiche, con l'obiettivo comune di sviluppare un pensiero condiviso e inclusivo. Non possiamo affermare con assoluta certezza di aver raggiunto questo scopo, ma l'idea di unire le esperienze di coloro che si dedicano al tema della violenza sessuale, tra cui operatrici dei centri antiviolenza, femministe, filosofe, psicologhe, psicoterapeute, ha stimolato una serie di riflessioni feconde.

L'obiettivo è stato quello di incoraggiare un impegno condiviso e collaborativo per dare voce alle donne e alle soggettività dissidenti che subiscono violenza e per sviluppare una comprensione più ampia e profonda dell'esperienza. La consapevolezza, la sensibilità e il mettersi in discussione a partire dai singolari assunti teorici e pratici, diviene esperienza concreta e collettiva che permette non solo di dar voce a coloro che subiscono violenza di genere, ma anche a chi si dedica a contrastarla. I nostri corpi, spesso trascurati in questa discussione, ci ricordano costantemente l'impatto della violenza su chi la subisce ma anche su di noi. La violenza, infatti, non è solo un'esperienza di natura psicologica o sociale; essa si insinua profondamente nei nostri corpi, lasciando segni che spesso non siamo in grado di decifrare nell'immediato del racconto.

Affrontare questo problema richiede un approccio più integrato che tenga conto dei suoi impatti su ogni livello, incluso il corpo, e che incoraggi una riflessione più ampia e prospettive allargate a partire dai nostri corpi incarnati.

Speriamo che questo lavoro costituisca un terreno fertile per ulteriori esplorazioni e approfondimenti.

1.1. L'ascolto e l'elaborazione del vissuto di violenza sessuale: rilevazione e analisi dai Centri Antiviolenza

di Simona Ammerata, Anahi Mariotti con il contributo di Francesca Pontillo, Casa delle donne Lucha y Siesta

Premessa

La violenza di genere negli ultimi anni è stata oggetto di un rinnovato interesse da parte dell'opinione pubblica, accompagnato da pubblicazioni e corsi di studi sulla questione di genere, stimolati soprattutto da un ricchissimo attivismo dentro e fuori il terzo settore. In questo panorama l'Associazione Casa delle donne Lucha y Siesta rappresenta un'esperienza poliedrica che unisce nei luoghi dell'antiviolenza la prospettiva del cambiamento, anche radicale, con la costruzione di percorsi di uscita dalla violenza, di sensibilizzazione e prevenzione.

I centri antiviolenza istituzionali e autogestiti, le case rifugio e di semiautonomia se intesi come presidi sociali che superano il servizio alla persona, permettono di osservare nel caso singolo il fenomeno strutturale, evidenziandone forme, dinamiche di sopraffazione, di vittimizzazione, strategie di fuoriuscita e criticità che vengono riscontrate nel confronto con gli organi istituzionali preposti.

L'Associazione, inoltre, si occupa di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado, nei servizi e nelle comunità educanti. Questo sguardo ampio e attento ha permesso di rilevare quanto il fenomeno della violenza sessuale sia radicato e di ragionare su quali risposte e strategie sia necessario mettere in campo. Per quanto riguarda la violenza sessuale, un aumento dell'emersione del fenomeno osservato sul campo negli ultimi anni, ha richiesto un approfondimento quantitativo e qualitativo per una narrazione e un'analisi alternative a quanto spesso è relegato a cronaca e social, o completamente taciuto. Abbiamo pertanto scoperto che l'argomento non ha spazio nel campo della ricerca, che la maggioranza degli articoli e pubblicazioni sul tema sono in ambito internazionale, soprattutto anglosassone, mentre in Italia abbiamo a disposizione un corpus parziale ed episodico. Temi quali la cultura dello stupro e il consenso, trovano ancora poco spazio nel dibattito pubblico e negli ambienti accademici, se non negli studi di genere e femministi che sono la base delle nostre analisi.

Nello stesso tempo stiamo coinvolgendo studiose, ricercatrici e professioniste per generare uno spazio di analisi e studio sul fenomeno in una dimensione multidisciplinare. Questo report è un primo tentativo - seppur in un lavoro ancora germinale - per mettere in connessione approcci e competenze dotandoci di strumenti condivisi ed efficaci nel concertare risposte e generare cambiamento.

All'interno del capitolo cercheremo di analizzare il fenomeno in ottica complessiva rispetto alle attività dei Centri Antiviolenza: dalla dimensione quantitativa e qualitativa dell'accoglienza alle conseguenze sulla salute psico-fisica di chi la subisce e dell'uso che ne viene fatto in termini generali, alle strategie di prevenzione e riparazione.

Raccolta del fenomeno nel lavoro sul campo e dati generali

Nelle attività di accoglienza presso alcuni centri antiviolenza operanti sul territorio di Roma Capitale, abbiamo registrato, negli ultimi due anni, un considerevole aumento dei casi di stupro e molestie sessuali dichiarati al primo accesso – spesso da giovani e giovanissime – e un dato altrettanto allarmante di emersione di violenze sessuali all'interno dei percorsi di elaborazione nei casi di violenza domestica e maltrattamenti come fenomeno occultato e normalizzato.

Lo scorso anno poi, in occasione del 25 novembre, l'Istat – che dal 2004 e poi in modo più costante dal 2014 ha avviato un lavoro di raccolta dati sul territorio nazionale rispetto alla violenza di genere – ha pubblicato i dati annuali confermando il trend che dai centri antiviolenza leggevamo, ratificando un +6% relativamente ai casi di denunce per violenze sessuali.

Del resto anche il Viminale, nel rapporto pubblicato il 3 ottobre 2023, evidenzia che nel quadriennio 2019-2022, per gli atti persecutori e i maltrattamenti contro familiari e conviventi, dopo un trend in progressivo e costante incremento, nel 2022 tali delittuosità mostrano un lieve decremento. Le violenze sessuali, invece, a fronte di un decremento nel 2020 rispetto all'anno precedente, mostrano un andamento in costante crescita nel biennio successivo, registrando un aumento pari all'11%. Nel "Focus sulla violenza sessuale" prodotto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza a settembre 2023 si evidenzia che la violenza sessuale, declinata in tutte le sue forme (violenza sessuale, violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo), negli ultimi dieci anni registra un trend in crescita. L'incremento, significativo, si è attestato al 40%, con 6.291 eventi nel 2022 a fronte dei 4.488 del 2013. La percentuale di donne vittime di violenze sessuali presenta un'incidenza elevata, vicina al 90%, in tutti i periodi in analisi. Nel 2022 si constata che un terzo delle vittime sono minorenni mentre, ampliando la fascia da 0 a 24 anni, si supera il 50% delle vittime totali.

I dati rilevati nei Centri, insieme all'osservazione che l'Associazione svolge all'interno delle scuole, dei luoghi di aggregazione, ai dati condivisi con altre associazioni antiviolenza e non per ultimo ai fatti di cronaca, ci dimostrano quanto la violenza sessuale sia un fenomeno dilagante. La fotografia effettuata ci restituisce come, in particolare, le giovani generazioni di donne si stiano scontrando con: una crescita dei casi di stupro di gruppo e con la somministrazione inconsapevole delle cosiddette "droghe dello stupro"; con il modificarsi e ampliarsi dei luoghi di coercizione e abuso, come l'estendersi della violenza nel mondo "online"; il costante rischio di abusi da parte di familiari e infine con una importante vittimizzazione secondaria operata in particolare dalla narrazione stereotipata dei media.

Emerge inoltre un processo radicato di normalizzazione della violenza sessuale all'interno del matrimonio e delle relazioni sentimentali, veicolata da una cultura pervasiva che legittima la violenza e distorce il concetto di amore e affettività.

Infine è da segnalare che spesso quando la donna decide di sporgere denuncia per

violenza sessuale si trova ancora ad affrontare interlocuzioni giudicanti che configurano vere colpevolizzazioni e processi di vittimizzazione da parte dei soggetti preposti a raccogliere gli eventi – FFOO, Personale sanitario e Procure – tanto che in molti casi spingono a desistere o abbandonare la via giudiziaria per non dover rispondere ad atteggiamenti che sono la prosecuzione di un’esperienza traumatica. Proprio relativamente a questa ultima rilevazione, nell’ultimo rapporto generale sulle attività del GREVIO – Gruppo di Esperti Europei che vigila sulla corretta applicazione della Convenzione di Istanbul – è stata presentata una “sezione focus” sul tema della violenza sessuale in cui emerge quanto questa sia una delle forme di violenza contro le donne meno segnalate, caratterizzata da alti tassi di abbandono delle indagini e dei procedimenti giudiziari e da poche condanne, che portano a una **cultura dell’impunità**. Durante l’ultima conferenza internazionale del Network Wave (Women Against Violence Europe) tenutasi a Madrid il 16 e 17 ottobre scorsi, abbiamo assistito alla testimonianza di diverse organizzazioni che lavorano sul campo nei diversi paesi europei presenti, la cui esperienza coincideva su quanto abbiamo avuto modo di rilevare, ovvero che in molti casi stupri e abusi sessuali non arrivano nemmeno ad essere portati a processo. La tendenza vittimizzante da parte degli organi competenti è ancora più evidente nei casi in cui le persone a denunciare violenza sessuale siano donne razzializzate, migranti o native. L’incremento registrato da tutti gli organismi che lavorano direttamente con il fenomeno, ci restituiscono un dato significativo e preoccupante che può essere spiegato solo parzialmente con l’erosione del sommerso, ottenuto negli ultimi anni grazie al lavoro sinergico tra associazioni delle attiviste per i diritti umani delle donne e le Istituzioni, costituito dalla violenza di genere.


La violenza di genere, e in particolare la violenza sessuale, sono un elemento strutturale della nostra cultura e dell’impianto stesso della società. I numerosi casi di stupro di gruppo balzati alle cronache negli ultimi due anni (lo stupro di capodanno a Roma, quello di Palermo e di Caivano per citarne alcuni) ci raccontano attraverso le chat di gruppo, i video, le interviste ai genitori e le testimonianze che il problema va al di là della responsabilità individuale. Ci chiamano in causa come società che non è stata in grado di educare alla sessualità, alle emozioni e al rispetto l’intera comunità umana presente in questo Paese. Per questo è necessario intraprendere un lavoro sinergico di ricerca multidisciplinare – sociologico, pedagogico, giurisprudenziale, psicologico, culturale e divulgativo – per affrontare le cause e le conseguenze che genera nella nostra società al fine di trovare strategie efficaci di contrasto, riparazione, superamento e trasformazione sociale.

Centro Antiviolenza Sara di Pietrantonio- Università Roma Tre


Il Centro Antiviolenza Sara di Pietrantonio, promosso dalla Regione Lazio e dall’Ente Regionale Lazio Disco, dopo la sua inaugurazione il 21 dicembre 2022, ha iniziato

le sue attività di front office a gennaio del 2023 all’interno dell’Università degli studi di Roma Tre. L’apertura dei Centri Antiviolenza all’interno delle comunità universitarie è un impegno recente delle Istituzioni locali volte a incrementare l’impegno nel contrasto capillare a ogni forma di violenza e discriminazione. In questi primi 9 mesi di attività il centro ha accolto circa 74 casi di persone in fuoriuscita da violenza di genere di cui circa il 25% proveniente dall’Università, del totale **il 14% è relativo a casi di violenza sessuale dichiarata all’accesso che diviene il 23% conteggiando la violenza sessuale emersa nei percorsi di elaborazione della violenza subita, le molestie e la diffusione di immagini intime non consensuali.**

Violenza sessuale dichiarata all’accesso




Violenza sessuale complessiva



Così come rilevato da Istat e dai rapporti del Dipartimento di Pubblica sicurezza si evidenzia che il 50% di coloro che subiscono violenza sessuale siano giovani donne tra i 14 e i 30 anni, che incorrono in forme di violenza complesse: violenza sessuale su minore, di gruppo, o con la somministrazione di psicotrope (GHB e simili).


Violenza sessuale per fasce d’età




Centro Antiviolenza Titano

L'Associazione Casa delle Donne Lucha y Siesta ha gestito il Centro Antiviolenza di Via Titano nel III Municipio del Comune di Roma dal 2021 al 2023. Gli accessi presso il Centro sono provenuti da tre grandi assi di trasporto: la Via Salaria a ovest, la Via Nomentana a sud-est e il Grande Raccordo Anulare a nord, da altri municipi, in particolare il II e IV, e da i Comuni limitrofi di Riano, Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova a nord-est. Nel corso del mandato del Centro Antiviolenza Titano su un **totale di 385 accessi**, sono emersi 39 casi di violenza sessuale dichiarata all'accesso e 63 emersi durante il percorso. In totale quindi 102 delle 385 persone totali che è entrata al CAV Titano ha subito violenza sessuale, **cioè il 26.5%**.

Violenza sessuale dichiarata all'accesso



Violenza sessuale complessiva




Violenza sessuale - Analisi per età

Si è riscontrato un elevato numero di giovanissime che ha dichiarato all'accesso al centro antiviolenza una violenza sessuale, sono infatti le ragazze più giovani a parlare immediatamente di un abuso sessuale mentre, nelle fasce di età più adulte, risulta evidente una tendenza a riconoscere le violenze sessuali subite durante i percorsi di elaborazione, essendo, nella maggior parte dei casi, violenze subite all'interno delle relazioni intime e matrimoniali.

Chi ha subito violenza sessuale, nel 36.4% dei casi, ha tra i 18 e i 29 anni. Le altre persone che dichiarano violenza sessuale hanno 30/39 anni nel 28.3% dei casi, 40/49 anni nel 13.1%, 50/59 anni nel 16.2% dei casi e oltre i 60 anni nel 6%.

Violenza sessuale per fasce d'età




16


Analisi per tipologia di sex offender

La violenza sessuale dichiarata all'accesso è compiuta da amici/colleghi/conoscenti nel 47.1% dei casi, da partner nell'8% ed ex partner nel 14.7%, da familiari nel 11.8% dei casi, e da estranei nel 8.8% dei casi. A far emergere quanto la violenza sessuale sia normalizzata nelle relazioni intime abbiamo il dato della violenza che emerge lungo i percorsi di elaborazione all'interno del Centro, ovvero la violenza compiuta dai partner arriva ad essere il 25% dei casi contro l'8% dichiarato all'accesso.

Relazione con il sex offender nella violenza sessuale dichiarata all'accesso



Relazione con il sex offender nella violenza sessuale emersa




Centro antiviolenza Sara Di Pietrantonio Municipio VII Roma Capitale


Il Centro Antiviolenza Sara di Pietrantonio, sito all'interno dell'area di Villa Lazzaroni, tra l'Appia nuova e il parco della Caffarella, è uno dei tre centri antiviolenza del VII municipio, il più popoloso dell'intera area metropolitana, che conta anche la presenza più alta di donne residenti.

Dall'avvio del mandato a luglio 2022 a settembre 2023, ha registrato 235 accessi, più di uno ogni due giorni. I casi di violenza sessuale dichiarata all'accesso sono stati 23 (il 10%), dato a cui si devono aggiungere gli altri 14 casi emersi durante il percorso. **In totale quindi più del 15% delle persone che si sono rivolte al CAV di via Fortificocca ha subito violenza sessuale.**

Violenza sessuale dichiarata all'accesso



Violenza sessuale complessiva




17

Violenza sessuale - Analisi per età

Chi ha subito violenza sessuale, nel 33% dei casi, ha tra i 18 e i 29 anni. L'8% ha tra i 14 e i 17 anni, il 20% tra i 30 e i 39, il 20% tra i 40 e i 49 anni, l'11% tra i 50 e i 59 anni e un restante 8% oltre i 60 anni. Come negli altri casi esaminati **quasi il 50% del totale ha tra i 14 e i 30 anni**, confermando il trend per cui la violenza sessuale colpisce per la maggior parte giovani e giovanissime.

Violenza sessuale per fasce d'età




Analisi per tipologia di sex offender


La violenza sessuale dichiarata all'accesso è compiuta da amici/colleghi/conoscenti nel 39% dei casi, da partner nel 22%, da ex partner nel 4%, da familiari nel 9% dei casi, da estranei nel 22% dei casi.

La violenza compiuta dai partner ed emersa nel corso dei percorsi di elaborazione arriva ad essere il 72% dei casi contro il 22% dichiarato all'accesso.

Relazione con il sex offender nella violenza sessuale dichiarata all'accesso



Relazione con il sex offender nella violenza sessuale emersa



Criticità riscontrate e lettura qualitativa dei dati di accesso

Per leggere correttamente i dati emersi dai diversi Centri è necessario chiarire alcuni aspetti fondamentali. La rilevazione più completa è quella del **Centro Antiviolenza Titano**, l'unico che ha potuto usufruire di due anni di lavoro sul campo, quindi l'unico che riesce a restituire una lettura più aderente al fenomeno. Il tempo infatti costituisce un elemento fondamentale per poter avviare un lavoro di osservazione adeguato alla dimensione del fenomeno: dall'accoglienza al percorso di elaborazione, dalla deposizione della eventuale denuncia all'evolversi del percorso giudiziario, dalla decodifica interiore e personale dell'avvenimento fino all'impatto nella dimensione sociale e collettiva. Solo in questo caso, proprio per la natura sottaciuta, normalizzata e traumatica della violenza sessuale, è possibile effettuare un processo di ricerca utile a individuare parametri, criteri ed elementi dapprima per avere una visione complessiva e in seguito per costruire delle strategie efficaci di contrasto e prevenzione.

L'altro aspetto da evidenziare è che **i dati da soli non ci restituiscono la complessità** del fenomeno che noi vediamo dipanarsi a partire dalle storie che seguiamo, soprattutto rispetto all'impatto che hanno nella vita quotidiana, nelle dinamiche all'interno delle relazioni che costruiamo, nella percezione e lettura dei comportamenti individuali e collettivi, nel retroterra culturale in cui siamo immersi. Come dicevamo in apertura l'attività in prima linea - se non è operata solo come lo svolgimento di un servizio neutro, e questo è possibile solo a patto che chi lo opera abbia una posizione e una postura di genere e femminista - produce la possibilità di trasformare l'evento individuale in una lettura strutturale analizzando cause profonde, guardando nelle pieghe dei nostri sistemi sociali, dandoci l'opportunità di progettare cambiamento.

Per concorrere a questo obiettivo è necessario assumere un **approccio di genere** nella lettura delle dinamiche sociali, per farlo dobbiamo conoscere come funzionano scardinando i pregiudizi e gli stereotipi che le alimentano.

Forme e dimensione della violenza sessuale

L'immaginario comune definisce violenza sessuale solo quei rapporti non consensuali con sconosciuti in cui è avvenuta una penetrazione vaginale o anale. Questa categorizzazione stereotipata non permette alle persone che subiscono altre forme di violenza sessuale di sentirsi legittimate a parlarne, con una conseguente invisibilizzazione di tutto ciò che non rientra in tale decodificazione culturale. Vale invece la pena sottolineare che ogni tipo di approccio sessuale senza consenso è violenza.

Spesso nei Centri la violenza sessuale emerge con il tempo, è una delle forme della violenza più nascoste, servono mesi di elaborazione per portare alla luce questa dinamica di coercizione nelle relazioni con partner, mariti, ex mariti.

Parliamo ad esempio anche delle **pressioni**, l'adesione forzata agli **standard** sociali, le **minacce** e i **ricatti** con i quali si costringe ad avere rapporti intimi, la costrizione a vedere o partecipare a pratiche sessuali, la prosecuzione di un rapporto iniziato con consenso, anche dopo che si è dichiarato di volerlo interrompere; lo **stealth** ovvero la rimozione del preservativo di nascosto, o il sabotaggio dei contraccettivi; gli ammiccamenti, gli sfioramenti, ogni molestia negli ambienti pubblici, nel mondo della formazione o sul lavoro; la somministrazione di sostanze stupefacenti (**droghe dello stupro**) pratica enormemente usata negli ultimi anni, come anche la recente **needle spiking** diffusa in Europa e recentemente giunta anche in Italia; la **diffusione non consensuale di immagini intime, il sexting**, e come non citare l'uso dello stupro come arma di guerra. Inoltre, negli ultimi anni, la **violenza digitale** è diventata un'estensione dei processi di sopraffazione e coercizione sessuale che ne aggrava e amplia molto spesso le dinamiche, anche rispetto agli adescamenti on line di minori esposti ad abusi di diverse tipologie.

Vittimizzazione

Oltre a questa cultura diffusa e stereotipata dobbiamo anche considerare le pesanti conseguenze che devono affrontare le persone quando decidono di nominarla, raccontarla o denunciarla, in termini di esposizione mediatica, di colpevolizzazione nelle comunità di appartenenza, nei procedimenti giudiziari troppo spesso giudicanti e rivittimizzanti, nel dover affrontare poi tutto questo in una condizione fortemente traumatizzata e sofferente, che spesso viene anche usata contro loro stesse. Infatti è necessario sottolineare il considerevole impatto che questo evento criminoso ha sulla salute psicofisica di chi lo subisce, tale che può trasformarsi ad esempio nella Sindrome da Trauma di Stupro o nel Disturbo Post Traumatico da Stress, con conseguenze di breve, medio e lungo periodo. Affronteremo il tema in modo più approfondito nel seguente paragrafo, dato che la questione non ha ripercussioni esclusivamente sul benessere individuale della persona che l'ha subita ma spesso anche sulla sua "credibilità" e quindi sia nel contesto sociale che in quello giuridico. Il processo di rivittimizzazione assume poi una eco ingombrante ed estesa grazie alla narrazione che viene fatta dai media che quasi sempre trasferiscono parte della colpa della violenza alla persona che l'ha subita. Nei giornali, nelle radio e in Tv nella maggior parte dei casi le vittime di stupro sono ritenute corresponsabili sulla base di valutazioni fatte sulla loro vita privata. Tutto questo nonostante la ricerca sulla vita privata e sulle condotte sessuali passate della vittima sia vietata da norme internazionali. Del resto proprio a proposito di questo l'Italia, come abbiamo avuto modo di leggere, negli ultimi due anni è stata condannata due volte (Corte di Strasburgo 2021, Cedaw 2022) per l'uso di stereotipi di genere nel sistema giudiziario italiano. Tali considerazioni trovano conferme nel lavoro sul campo, dato che la maggioranza delle donne che accedono ai centri antiviolenza dichiara di essersi scontrata con processi di vittimizzazione provenienti da FFOO, Servizi Sanitari,

Servizi Sociali, Procure e Tribunali.

Cultura

Analizzato nella sua complessità il fenomeno ci mostra come il gesto violento non sia frutto di una presunta "naturalità" o di una "perdita di controllo", di un "raptus" ma espressione di forme, linguaggi, contenuti, valori sociali che sottendono i nostri contesti storici, geografici, sociali e culturali. E questo impianto di atteggiamenti e valori delineano una diffusa e radicata "cultura dello stupro" o "rape culture", secondo l'iniziale definizione anglosassone.

"E' stata una bravata", "stavano giocando", lei "indossava una gonna troppo corta", "era ubriaca", "se l'è cercata". Frasi che nella narrazione collettiva si ripetono spesso quando si parla di violenza sessuale, frasi che evidenziano una chiara tendenza a normalizzare o giustificare lo stupro e le altre forme di violenza. Tanti sono gli atteggiamenti che minimizzano e spesso incitano alla violenza sulle donne tra i quali la colpevolizzazione della vittima il cosiddetto "victim blaming", l'oggettivazione sessuale, lo slut shaming, termine quest'ultimo utilizzato per stigmatizzare comportamenti e desideri sessuali femminili percepiti come non accettabili. Li vediamo nelle produzioni televisive e cinematografiche, nella produzione letteraria, nell'impianto mitico delle nostre radici culturali, lo stupro è onnipresente e normalizzato, perché l'uomo è "per natura" conquistatore lì dove la donna è la sua "preda". La violenza sessuale è inserita infatti in una spirale di violenza che si dipana dalla diffusione degli stereotipi di genere alle rappresentazioni dei corpi delle donne, dalla cultura di dominio e di possesso che caratterizza le relazioni di genere.

Quando parliamo di "rape culture" indichiamo codici di comportamento e valori che riproducono il totale controllo del corpo maschile su quello femminile, una cultura solidale con lo stupro che tende sempre a sminuire la responsabilità dell'aggressore e a pensare che una donna possa sedurre un uomo al punto da indurlo allo stupro. Spesso la strategia difensiva di un imputato è quella di delegittimare chi ha subito la violenza sessuale dipingendo la donna come troppo audace a livello sessuale, ambigua, portatrice di comportamenti devianti.

Nel nostro immaginario la violenza troppo spesso è vista come sexy e la sessualità come violenta e le donne vivono una continua violenza minacciata, dai commenti ai rapporti fisici fino allo stupro. Siamo arrivate a considerare normale il terrorismo emotivo che viene esercitato nei confronti delle donne fino al punto che sia gli uomini che le donne arrivano a percepire la violenza sessuale come qualcosa di inevitabile. Ma qualsiasi atto ove non ci sia consenso è un atto violento, lontano da desiderio e amore.

Strategie

Un fenomeno così radicato ha bisogno di rapporti di solidarietà e di riconoscimento, di alleanze, di interventi integrati e spesso creativi. Per questo negli ultimi anni abbiamo prodotto diversi strumenti e pratiche che escono dai centri antiviolenza per arrivare nei territori e nella società: campagne di informazione e prevenzione, i cerchi di confronto nelle università, i laboratori di decostruzione degli stereotipi e delle matrici della violenza, workshop e focus group negli istituti scolastici e nelle associazioni, formazioni e sensibilizzazioni nei servizi territoriali e nelle comunità educanti, podcast eventi e dibattiti, passeggiate nei territori per ridisegnare attraverso i nostri corpi le città in cui viviamo e che troppo spesso - per come sono concepite - sono il teatro perfetto dove avvengono le violenze di genere. **Abbiamo bisogno però che le istituzioni impieghino maggiori risorse nella cultura e nella prevenzione**, perché questo lavoro ha bisogno di tempo, energie e studio e non può essere episodico né essere affidato a soggetti neutri.

1.2. Corpi parlanti: per un approccio interdisciplinare alla violenza sessuale

di Irene Fermanelli e Valeria Condino

La violenza sessuale è una forma di trauma comune: circa il 26,4% (di cui 5,4% stupri o tentati stupri) delle donne tra i 16 e i 70 anni ne fa esperienza nell'arco della vita¹.

È importante chiarire un aspetto cruciale quando si tratta di violenze sessuali: in esse non c'è nulla di sessuale. Non si tratta di sesso, ma di aggressività, spesso estremamente distruttiva. Questa aggressività può essere diretta ed esplicita, come nel caso estremo dello stupro di guerra, non ultima quella a cui stiamo assistendo, in cui la violazione dell'altro è semplicemente un atto di penetrazione e occupazione dei territori interni del corpo altrui, oltre che dei territori geografici esterni, come un segno di sottomissione del nemico. In questa situazione, la donna diviene puramente un territorio da conquistare². Ma vi sono forme meno clamorose, eppure non meno sostanziali, di violenza, che sono quelle che spesso ci ritroviamo ad affrontare nel nostro lavoro quotidiano con donne che hanno subito violenze sessuali.

La diffusione della violenza di genere è particolarmente preoccupante sia dal punto di vista della salute pubblica, tenendo conto delle significative conseguenze che la violenza sessuale produce sul piano psicofisico in chi la subisce e vi sopravvive, sia dal punto di vista socio-culturale in quanto esperienza fortemente stigmatizzata e al contempo normalizzata da una soggiacente *cultura dello stupro*. Come operatrici antiviolenza e professioniste che si occupano di violenza, ci scontriamo quotidianamente con le conseguenze di tale cultura in

1. Istat, Il numero delle vittime e le forme della violenza, 2015.

2. Bolognini Stefano, Uno sguardo psicoanalitico alla violenza contro le donne, 2013.

quanto meccanismo che incoraggia atteggiamenti e pratiche che giustificano la violenza sessuale e la pretesa di controllo sui corpi e la sessualità delle donne. La narrazione che spesso ne risulta occulta la dimensione strutturale della violenza sessuale che avviene soprattutto per mano di persone note e in contesti relazionali e affettivi. Basti pensare che in Italia, gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner, nel 3,6% da parenti e nel 9,4% da amici³. Gli stereotipi che gravitano attorno alla violenza sessuale e di genere, determinano una vittimizzazione secondaria, un trauma nel trauma, che produce ulteriori conseguenze sul breve e lungo termine nel benessere psicofisico della persona.

Risposta psico-fisica al trauma da violenza sessuale

Per accedere ad una cultura del consenso, quando si parla di violenza sessuale, risulta fondamentale comprendere cosa accade a livello psico-corporeo nel momento in cui si subisce la violenza.

Le neuroscienze hanno ampiamente studiato le reazioni psico-fisiologiche in risposta alla traumatizzazione. Come sintetizza Van der Kolk⁴ di fronte ad una minaccia, la prima parte del cervello che si attiva nell'interpretazione dell'informazione è il 'cervello emotivo' che, a differenza del 'cervello razionale', presenta uno schema di risposta semplice, basato su somiglianze con mappe emotive e percettive formatesi a partire dalle esperienze vissute. Sono risposte automatiche che sospendono la coscienza e si attivano prima di essere pienamente consapevoli della situazione che si sta vivendo. Il cervello emotivo è il cuore del sistema nervoso centrale e il suo compito fondamentale è quello di badare al nostro benessere: se rileva un pericolo o un'opportunità speciale si avvia affinché rilasci una piccola quantità di ormoni. Il cervello razionale, organizzato per considerare un insieme complesso di informazioni e sede della mente cosciente, del pensiero logico e astratto, del linguaggio, della pianificazione e della riflessione, si attiva solo in un secondo momento, quando il pericolo si è generalmente estinto. Per questo, durante un'emozione intensa non siamo in grado di svolgere anche semplici processi di pensiero.

La Teoria Polivagale dimostra che la prima risposta che il sistema nervoso autonomo normalmente attiva per fronteggiare una minaccia per l'organismo è *il coinvolgimento sociale*: il sistema nervoso parasimpatico e in particolar modo il nervo vago attivano dei processi autonomi di sorveglianza interna. Attraverso lo sguardo, l'espressione del volto, il tono della voce e la gestualità si mandano segnali di agitazione e si chiede aiuto e supporto alle persone intorno. Se nessuno risponde, se il pericolo è imminente o se ci si sente impossibilitati dal fare quella richiesta di aiuto, l'organismo mette in atto una risposta di *attacco o fuga*, mobilitando reazioni fisiologiche, muscoli, cuore e polmoni. Il cervello emotivo comunica al sistema nervoso centrale la necessità di rilasciare determinati ormoni; le sensazioni

3. Bolognini Stefano, *Op. cit.*

4. Van der Kolk Bessel, *Il corpo accusa il colpo*, Raffaello Cortina, Milano, 2015.

viscerali che ne conseguono (battito cardiaco accelerato, fiato corto) spingeranno a compiere delle azioni, quindi il corpo si prepara a correre, nascondersi o combattere. Altre volte, invece, il corpo si congela. Quando la risposta di attacco/fuga non funziona, o ancora una volta si esperisce l'impossibilità di metter in atto questa risposta di sopravvivenza, l'organismo cerca di preservarsi spendendo il minor quantitativo di energia possibile; riduce il metabolismo di tutto il corpo attivando risposte di *congelamento o collasso*. Si avverte un "tuffo al cuore", la respirazione diventa superficiale, la consapevolezza si spegne e non si avverte più alcun dolore fisico. Il *freezing* è la risposta più frequente che l'organismo attiva durante uno stupro: la mente si dissocia dal corpo, i processi cognitivi ridotti al minimo producono brevi flash e frammenti di memoria e si cessa di esistere. Dunque si può reagire a una situazione traumatica attraverso la risposta di attacco/fuga, oppure attraverso il suo contrario: spegnersi ed essere morti per il mondo⁵.

Il tipo di risposta che verrà attivata di fronte ad una violenza sessuale, dipende da svariati fattori contestuali e relazionali: condividere lo stesso tetto con il maltrattante, la relazione affettiva che si intrattiene, la presenza o meno di altre persone al momento della violenza, la minaccia di ripercussioni, la presenza di armi, la frequenza della violenza. Le risposte di attacco/fuga/congelamento dipendono anche da fattori culturali e sociali, come gli stereotipi di genere che affermano un femminile disponibile e debole ed un maschile virile e forte e che si avverano come profezie, incarnandosi nei corpi delle persone.

La risposta di *freezing* sopra descritta aiuta a rispondere ad alcune delle domande stigmatizzanti che le persone che subiscono violenze sessuali si sentono porre in svariati contesti relazionali ed istituzionali.

Conseguenze psico-emotive a breve e lungo termine

Avere la possibilità di muoversi o di fare qualcosa per proteggersi è un fattore essenziale per determinare in che modo l'esperienza traumatica lascerà cicatrici profonde. La violenza sessuale ha un enorme impatto sulla salute psico-corporea sia a breve che a lungo termine: lesioni e ferite, malattie sessualmente trasmissibili, gravidanze indesiderate, tensioni muscolari, dolori allo stomaco, problemi sessuali e ginecologici, disturbi somatici, incremento dell'attività muscolare, ormonale e motoria, incubi, flashback e reazioni fobiche ad elementi connessi al trauma. Dal punto di vista emozionale si generano paura e auto-colpevolizzazione e si sperimentano sintomi di ansia e depressione rispettivamente tra il 12-40% e tra il 13-51% dei casi⁶. Inoltre, tra il 13-49% delle donne sviluppa un disturbo da uso di alcool e tra il 28-61% delle donne un disturbo da uso di sostanze⁷.

La sintomatologia descritta tra le sopravvissute alla violenza sessuale è prevalentemente di natura post-traumatica. Lo stupro ha, infatti, una probabilità cinque volte maggiore di dare origine a sintomi post-traumatici rispetto a qualsiasi altra for-

ma di traumatizzazione⁸. A distanza di un anno dalla violenza sessuale, il disturbo post-traumatico (PTSD) si riscontra nell'80% delle donne: lo stupro costituisce la causa più comune di sviluppo di PTSD nelle donne⁹.

Ancora una volta le neuroscienze¹⁰ offrono spiegazioni psico-fisiologiche alle conseguenze causate dal trauma. Mentre in condizioni normali, l'organismo reagisce ad una minaccia con un temporaneo aumento dei cosiddetti 'ormoni dello stress', che si dissipano una volta terminato il pericolo ripristinando l'equilibrio interno; nel caso di una persona con un passato traumatico, gli ormoni dello stress impiegano molto tempo a ritornare sotto controllo e ne vengono prodotti in quantità e velocità eccessive, anche quando gli stimoli sono di lieve entità e non costituiscono un reale pericolo. L'organismo, infatti, tende a rispondere sulla base di mappe emotive e cognitive prodotte in precedenti esperienze: ad esempio, vedere per strada una persona vestita in maniera simile all'aggressore può scatenare reazioni di panico, con conseguente risposta di fuga e tutte le sensazioni viscerali che ne derivano.

Una persona traumatizzata, pertanto, attiva lo schema di risposte fisiologiche attacco/fuga/congelamento in maniera molto più frequente. Ormoni dello stress costantemente attivati si manifestano in problemi di memoria, disturbi del sonno e irritabilità. Agiscono, inoltre, sugli organi, rendendo il sistema fisico più vulnerabile e contribuendo a problemi di salute a lungo termine: molte persone con passati gravemente traumatici, presentano malattie e sintomi somatici anche in assenza di cause fisiche conosciute (problemi digestivi, emicrania, dolori cronici alla schiena e al collo, fibromialgia, sindrome del colon irritabile, asma).

Sapere che un'esperienza traumatica può produrre tali trasformazioni nel funzionamento dell'organismo, aiuta a capire perché le persone traumatizzate tendono a riproporre situazioni problematiche simili o a reagire in maniera esasperata di fronte ad accadimenti di lieve gravità: il trauma trasforma il modo in cui mente e cervello organizzano le percezioni e vi rispondono, attivando schemi di risposta automatici di impotenza e paura. La dissociazione, in particolare, costituisce l'essenza del trauma: l'esperienza travolgente viene frammentata e divisa, in modo che le emozioni, i suoni, le immagini, i pensieri e le sensazioni fisiche legati al trauma assumano una vita autonoma. I frammenti sensoriali dei ricordi irrompono nel presente, diventando esperienze dirette. Fino a quando il trauma non viene risolto, l'ormone dello stress, prodotto dal corpo per la propria protezione, continua a circolare; i meccanismi di difesa e le risposte emotive vengono costantemente attivati. Molte persone potrebbero non essere consapevoli del legame tra i loro sentimenti, le reazioni apparentemente "irrazionali" e gli eventi traumatici che stanno rievocando. Non comprendono, ad esempio, perché rispondono anche a situazioni banali come se fossero in imminente pericolo di annientamento.

Nonostante le meta-analisi analizzate dimostrino una decisiva presenza di sintomatologia psico-fisica in risposta al trauma di natura sessuale, non tutte le donne che subiscono violenze di natura sessuale sviluppano problematiche psicologiche. Per questo, la ricerca ha cercato di comprendere quali possibili fattori di rischio possono

5. Porges Stephen W., *Neuroception: A Subconscious System for Detecting Threats and Safety* in *Zero to Three*, Vol. 24, 19-24, 2004.

6. Lomax Jane e Meyrick Jane, *Systematic Review: Effectiveness of psychosocial interventions on wellbeing outcomes for adolescent or adult victims/survivors of recent rape or sexual assault* in *Journal of Health Psychology*, Vol. 27(2), 305-334, 2002.

7. Dworkin Emily R., Menon Suvarna V., Bystrynski Jonathan et al., *Sexual assault victimization and psychopathology: A review and meta-analysis* in *Clinical Psychology Review*, Vol. 56, 65-81, 2017.

8. Lomax Jane e Meyrick Jane, *Op. cit.*

9. Dworkin Emily R., Menon Suvarna V., *Op. cit.*

10. Van der Kolk Bessel, *Op. cit.*

intervenire nella maggiore esposizione a violenze sessuali.

La forte associazione tra violenza sessuale e psicopatologia dipende dalla co-presenza di altre forme di traumatizzazione: vissuti di maltrattamenti sono frequentemente associati ad episodi di violenza sessuale. Il trauma chiama altri traumi. Aver subito precedenti violenze di natura sessuale, fisica e psicologica, determina delle modificazioni psico-corporee tali da rendere la persona più esposta ad ulteriori abusi¹¹. L'esperienza forgia il cervello: donne che da bambine hanno subito abusi sessuali, hanno maggiore probabilità di subire violenza sessuale da adulte.

Oltre alla combinazione con altre violenze, anche la modalità con cui è avvenuto l'abuso, la gravità delle conseguenze fisiche che produce e la relazione che si intrattiene con l'abusante rappresentano dei fattori di rischio significativi per la salute mentale: la presenza di armi, il riportare lesioni a seguito della violenza sessuale e l'intrattenere una relazione affettiva con l'abusante, aumentano la vulnerabilità della persona incrementando la probabilità di sviluppare sintomatologia post-traumatica¹².

Limiti della diagnosi e critica femminista

Le diagnosi in termini meramente descrittivi rischiano di essere degli elenchi di sintomi che possono non tener conto della complessità delle esperienze umane e dei vissuti emotivi che le donne con esperienze di violenza sessuale possono sperimentare. Inoltre, la critica femminista ha contrastato e continua a contrastare la pretesa da parte della ricerca psicologica e psichiatrica di inquadrare l'impatto della violenza sessuale in termini esclusivamente psicopatologici. Per tutte quelle donne che non incontrano i criteri diagnostici, ma rimangono ad un livello sub-clinico di conseguenze psico-fisiche, la violenza sessuale rimane comunque pervasiva e incide in maniera significativa sulla qualità della vita. Oggi, a fronte delle attuali scoperte in termini di risposte al trauma, occorre tener conto della dissociazione e del *freezing* come meccanismi di difesa e di sopravvivenza alla violenza sessuale. Se normalmente la memoria integra gli elementi dell'esperienza (pensieri, sensazioni ed emozioni) all'interno della memoria autobiografica, costruendo un flusso continuo dell'esperienza del sé, in presenza di un trauma di natura sessuale, la dissociazione crea dei frammenti di ricordo che vengono immagazzinati separatamente e divengono di difficile comprensione, integrazione autobiografica e verbalizzazione. Questi frammenti divengono come pezzi di un puzzle, e spesso la loro comprensione, integrazione e verbalizzazione¹³ richiedono un processo delicato e complesso, che implica un esame attento dei meccanismi difensivi e delle strategie di coping sviluppate dalle donne che subiscono il trauma.

L'esplosione dei movimenti femministi negli anni '70, ha incoraggiato moltissime donne sopravvissute a violenze sessuali e ad abusi infantili a denunciare i propri vissuti, pagando spesso il prezzo di non essere credute: l'attendibilità delle loro testimonianze è stata messa in dubbio. Partendo proprio dal lavoro fatto dai mo-

vimenti, che pretendono la considerazione dei meccanismi sociali e culturali per spiegare cause e conseguenze della violenza sessuale, diventa necessario allargare lo sguardo. Osservare le conseguenze dello stupro come un elemento solo psicopatologico, decontestualizza l'esperienza di violenza che le donne esperiscono e riduce in maniera significativa la comprensione del fenomeno. Applicando il *paradigma ecologico* e adottando una lente di genere, emergono la stigmatizzazione e il giudizio sociale come elementi ulteriori a determinare conseguenze specifiche sul benessere psico-emotivo di chi ha fatto esperienza di un tale trauma sessuale¹⁴. L'alta stigmatizzazione esperita, che attribuisce la colpa alla persona che ha subito violenza, induce ad una interiorizzazione di quello stigma, generando auto-colpevolizzazione, vergogna, rivittimizzazione e riluttanza a chiedere¹⁵. Difatti, le persone che generalmente raccontano la violenza subito ad amici, parenti e professionisti incorrono in esperienze negative di colpevolizzazione. Elementi, questi, che rendono il trauma da violenza sessuale un fattore di rischio per lo sviluppo di sindromi post-traumatiche, depressione e tentativi di suicidio: tra il 23-44% delle sopravvissute a trauma di violenza sessuale presenta ideazione suicidaria e tra il 2-19% tenta il suicidio¹⁶. Sempre applicando un paradigma ecologico, occorre sottolineare nuovamente che la cultura dello stupro e gli stereotipi sessisti, rendono il consenso qualcosa di implicito nei rapporti dove esiste un'affettività. Nel lavoro con le donne, riscontriamo che esse accedono portando vissuti di maltrattamenti, oltre che una preoccupante e frequente emersione di episodi di violenza sessuale a seguito di svariati colloqui di sostegno psico-sociale e una forte tendenza a normalizzare quelle violenze come atti dovuti all'interno di una relazione affettiva.

A partire dalla nostra esperienza, riscontriamo un frequente *drop-out* nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza di genere, specialmente quando la violenza dichiarata all'accesso è di natura sessuale. Il peso dello stigma e della stigmatizzazione e tutto ciò che ne deriva, insieme alle difficoltà intrinseche legate ai vissuti delle persone che se ne occupano in contesti di ascolto e cura, compromettono spesso i processi di richiesta di aiuto e di fuoriuscita dalla violenza¹⁷.

Il supporto alle donne che sopravvivono alla violenza è oggi reso possibile grazie al lavoro dei centri antiviolenza che costruiscono assieme alla persona accolta percorsi di rielaborazione della violenza e di autodeterminazione, adottando un approccio di genere che non riproduce lo stigma. Avere la possibilità di una risposta immediata e non giudicante a seguito della violenza sessuale subito costituisce un importante fattore protettivo rispetto l'emersione successiva di sintomi post-traumatici, vergogna e senso di colpa. La letteratura scientifica internazionale ha indagato le problematiche che le donne devono affrontare e in maniera minore gli interventi preposti per fronteggiarle. Molti dei servizi indicati per fornire supporto, consulenza e assistenza alle vittime della violenza dipendono dagli sforzi del movimento femminista. Negli ultimi dieci anni è stata infatti pubblicata una notevole letteratura scientifica che descrive le buone prassi per i servizi di supporto e protezione offerti alle vittime; a questa si unisce parte della ricerca accademica, utile per

11. Di Giacomo Ester e Alamia Alberto et al., *Abuso sessuale in età adulta: quando la sofferenza di psiche e soma si fonde in Rivista di Psichiatria*, Vol. 48, no. 4, 172-179, 2014.

12. Dworkin Emily R., Menon Suvarna V., *Op. cit.*

13. Van der Kolk Bessel, *Op. cit.*

14. Lomax Jane e Meyrick Jane, *Op. cit.*

15. Kennedy Angie C. e Prock Kristen A., *I still fell like I am not normal: a review of the role of stigma and stigmatization among female survivors of child sexual abuse, sexual assault and intimate partner violence in Trauma, violence & abuse*, 1-16, 2016.

16. Dworkin Emily R., Menon Suvarna V., *Op. cit.*

17. Kennedy Angie C. e Prock Kristen A., *Op. cit.*

definire l'insieme dei servizi efficaci per la tutela della salute delle donne¹⁸.

I limiti della parola

I colloqui di sostegno nei centri antiviolenza aiutano a prendere consapevolezza del vissuto violento, a nominarlo e ad intravedere e pianificare il proprio futuro, rispettando tempi e desideri della persona. Sono contesti relazionali che consentono di comunicare le esperienze ed elaborarle attraverso altre persone qualificate, trovando un senso comune e condiviso. La relazione che ha causato il trauma da violenza sessuale e il dolore che ne consegue, diviene, quindi, anche la condizione necessaria per guarire. Sebbene questo sia una grande forza dei percorsi di rielaborazione, allo stesso tempo attiva una complessità che occorre tenere presente. Citando Van der Kolk¹⁹: «È per questa ragione che il trauma relazionale è generalmente più difficile da trattare. L'abuso infantile, la violenza sessuale o domestica sono inflitti per lo più da persone che dovrebbero amarci. Tutto ciò invalida la più importante difesa contro la traumatizzazione: la protezione da parte di persone che amiamo».

I percorsi di fuoriuscita dalla violenza sessuale si basano principalmente sulla parola: il linguaggio offre la possibilità di conoscere ed esplorare i meandri più profondi del sé, di riconnettere ed entrare in relazione. Rompere il silenzio interrompe l'isolamento e offre la possibilità di esercitare un diverso tipo di controllo.

Trovare le parole per esprimere ciò che è accaduto è molto importante per il processo di cura, ma non sempre è sufficiente o efficace. Spesso, le persone con pesanti vissuti traumatici si sentono in difficoltà nel raccontare la loro storia, anche a distanza di diversi anni. Alcuni sentimenti che si originano ed esperiscono nel corpo sono a volte impossibili da proferire, non si riescono a trovare le parole per descriverli. Si può essere talmente sopraffatte dalle emozioni da non riuscire a raccontare cosa è successo. La testimonianza può essere quindi caotica, confusa e frammentata e per questo non ritenuta attendibile²⁰.

Attraverso tecniche di *neuroimaging*, è stato riscontrato che nelle persone con gravi vissuti traumatici, quando viene chiesto loro di riascoltare il trauma vissuto, l'area di Broca, deputata a tradurre i pensieri in parole, si disattiva. Quando il trauma avanza, la capacità di esprimersi attraverso la parola va in frantumi. Il trauma spesso diviene così il luogo dove non ci sono parole e dove la possibilità di testimoniare o narrare l'esperienza può essere negata.

Se da un lato il cervello razionale permette di comprendere da dove provengono certi sentimenti (« ho paura ad avvicinarmi ad un uomo perché sono stata violentata dal mio precedente compagno»), non riesce tuttavia ad eliminare emozioni, sensazioni e pensieri sottostanti. *Capire perché ci si senta in un certo modo, non cambia necessariamente il modo in cui ci sente.*

Come detto in precedenza, nonostante il trauma riguardi un evento passato, il cervello emotivo continua a generare sensazioni di paura e impotenza, attivando

automatismi nella risposta a minacce di lieve entità o a elementi che ricordano il trauma. Se anche raccontare la propria storia, comprendere le ragioni profonde del proprio agire e sentire è un passaggio essenziale per il processo di guarigione, il mondo interno, con le sue sensazioni corporee e viscerali profonde e automatiche, è difficile da comprendere e da raccontare e può generare compromissioni significative nella qualità della vita di chi ha subito violenza sessuale.

Per superare la precarietà del linguaggio, il corpo ha bisogno di apprendere che il pericolo è passato e di vivere nella realtà presente. Il cervello, in quanto organo che si modifica con l'esperienza, necessita di nuove possibilità di azione in grado di entrare in conflitto con le vecchie abitudini e di riscrivere parte delle mappe emotive e cognitive. Il modo migliore per superare schemi di sottomissione e ricondizionare la risposta di *freezing*, è avere la possibilità di completare l'atto di sopravvivenza, di memorizzare nuove possibilità di azione e schemi di risposta e di trasformare la paura in consapevolezza e affermazione del proprio dissenso.

Quando si parla di violenza sessuale, la sospensione dei percorsi aumenta in misura ancora maggiore quando la persona accolta riporta un singolo episodio di stupro, laddove non esiste una precedente relazione affettiva con l'abusante. La difficoltà a seguire questi percorsi si sostanzia proprio di un "contenuto impossibile", di qualcosa che diviene irrapresentabile, non solo per la donna che lo porta, ma anche per operatrici e terapeute che lo ascoltano. L'imprevedibilità di una violenza sessuale "occasionale" potrebbe attivare reazioni emotive, ad un primo ascolto, incomprensibili. Una riflessione più approfondita può far emergere sensazioni di timore, scaturite dalla propria vulnerabilità e dalla possibilità di potersi trovare nella stessa situazione. Mentre esperiamo un maggior controllo nella nostra sfera relazionale, adottando quelle stesse pratiche di consenso che promuoviamo nei percorsi di fuoriuscita, quando si tratta di violenza strutturale di genere il senso di impotenza aumenta. Non siamo esenti dai meccanismi sociali di sottomissione che agiscono sui nostri corpi e sulla nostra mente e questo orrore indicibile che è lo stupro, inevitabilmente genera paure anticipatorie, impotenza appresa e socializzata.

L'idea di vivere sulla propria pelle le conseguenze di una cultura dello stupro, necessita di una sperimentazione di forme di rielaborazione del trauma che partano dal corpo per congiungersi alla mente. Questa tappa è necessaria per offrire all'organismo nella sua interezza di superare le conseguenze psico-corporee del trauma sessuale e di inscrivere nel corpo-mente-cervello nuove possibilità di risposta alla violenza individuale e sistemica.

Conclusioni

Lo stato dell'arte sulla ricerca psico-sociale e psichiatrica sulla traumatizzazione da violenza sessuale, offre la possibilità di porre nuovi interrogativi sul consenso: se corpo e mente sono dissociati al momento della violenza sessuale, se i meccanismi

19. Van der Kolk Bessel, *Op. cit.*
20. Van der Kolk Bessel, *Op. cit.*

di sopravvivenza innescano una risposta di congelamento, se la memoria in quanto processo cognitivo è incapace di memorizzare un ricordo didascalico, come è possibile comunicare dissenso al momento della violenza e riportare una testimonianza perfettamente coerente al momento della denuncia o del processo? Data l'elevata diffusione di una cultura stigmatizzante e di stereotipi di genere che prevedono un femminile disponibile, dove risiede il consenso nel momento in cui la relazione sessuale si basa su assoggettamento del corpo considerato più debole?

Per la diffusione di una cultura del consenso diventa quindi necessaria una presa di coscienza rispetto i cambiamenti psico-corporei e i fenomeni sociali e culturali che sostanziano la violenza sessuale. Immaginare interventi non solo di riduzione del danno, ma anche di prevenzione attraverso educazione all'affettività e politiche sociali di contrasto alla violenza di genere.

di sopravvivenza innescano una risposta di congelamento, se la memoria in quanto processo cognitivo è incapace di memorizzare un ricordo didascalico, come è possibile comunicare dissenso al momento della violenza e riportare una testimonianza perfettamente coerente al momento della denuncia o del processo? Data l'elevata diffusione di una cultura stigmatizzante e di stereotipi di genere che prevedono un femminile disponibile, dove risiede il consenso nel momento in cui la relazione sessuale si basa su assoggettamento del corpo considerato più debole?

Per la diffusione di una cultura del consenso diventa quindi necessaria una presa di coscienza rispetto i cambiamenti psico-corporei e i fenomeni sociali e culturali che sostanziano la violenza sessuale. Immaginare interventi non solo di riduzione del danno, ma anche di prevenzione attraverso educazione all'affettività e politiche sociali di contrasto alla violenza di genere.

1.3. Superamento del trauma, Riparazione, Forza. L'esperienza della *Feminist Self-Defense*

di Francesca Fantigrossi e Alessandra Chiricosta

*I often look back to that day and think, what could I have done differently?
Maybe the right answer is nothing. Simply because I am here to look back.
I will never know. What I do know is that [my self-defense course]
has handed me a priceless toolbox of opinions for the future.
That's all the matters.*

Martha E. Thomson, Empowering Self-Defense

Il corpo mantiene memoria del trauma, come abbiamo potuto constatare, "raccontandolo" a suo modo continuamente, come un disco inceppato che insiste sempre sullo stesso solco. Anche nei casi in cui non si arrivi ad una sindrome conclamata,

elementi dell'abuso vissuto si ritrovano *incarnati (embodied)* nel corpo, come esperienze che riconsegnano un senso di incapacità, di paura costante. Se la parola non riesce a ricostruire un racconto coerente e quindi ad elaborare il vissuto, è al corpo che occorre ritornare, mettendolo nelle condizioni di comprendere che il pericolo è cessato e che, soprattutto, non è né impotente né incapace, sia di esprimersi, sia di agire una trasformazione su di sé e nelle relazioni. Al contrario, è proprio partendo dal corpo che si può arrivare a contattare l'esperienza traumatica e a riscriverne un esito differente a posteriori, consentendone una rielaborazione, una narrazione e quindi una nuova ripartenza. Questa l'illuminante riflessione che ha guidato diversi specialisti in psicoterapia (tra cui Van der Kolk) e delle neuroscienze (Thompson e Varela tra gli altri) a investigare percorsi di tipo *sensimotorio*, o ispirati dalle pratiche meditative e marzialiste dell'Asia Orientale e meridionale. In particolare, di queste ultime è stata studiata la capacità di promuovere calma, autocentratezza, radicamento nel proprio corpo, equilibrio degli stati emozionali e mentali assieme all'apprendimento di metodologie di risposta fisica a situazioni di pericolo. Lo sperimentare, in un contesto *trauma sensitive*, che la propria corporeità non è destinata inevitabilmente alla sottomissione e all'abuso viene descritto da Van der Kolk come uno strumento potentissimo, in grado di "completare" quell'azione - o l'esito di essa - che è rimasta bloccata, cristallizzata come trauma: il riuscire ad opporsi all'aggressione, a sottrarsi dal pericolo.

Il corpo, che nella violenza è divenuto "oggetto", recupera nella pratica soggettività e capacità di *agency*. Van der Kolk cita a proposito uno dei primi grandi studiosi del tema, Pierre Janet, che descrive il *piacere di un'azione completata*: quando una persona traumatizzata per una violenza esperisce con la sua interezza psicocorporea cosa significa avere la possibilità di difendersi, contrattaccare o fuggire - azioni che sono state bloccate e permangono nei corpi-mente come senso di impotenza - si rilassa, sorride ed esprime un senso di completezza. È questo elemento a costituire il cardine dell'esperienza di cura e trasformazione: il benessere, la calma e la gioia della scoperta della propria "completezza" tracciano un principio esperienziale da cui non si torna indietro, in grado, se correttamente seguito, di controbilanciare la sensazione di incapacità e paura.

In questo senso, i percorsi di *Feminist Self-Defense/Empowering Self-Defense/Autocoscienza Combattente* possono rappresentare un importantissimo contributo nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, agendo positivamente sia sul superamento del trauma, sia nella sua prevenzione.

La Forza come possibilità di Autoaffermazione di Sé

*Essere guerriera non si traduce (...)
nell'aver nemici o nemiche.
È invece sapersi raccogliere, indirizzare.*

*La funzione guerriera è soprattutto un'arte di alleanze.
Con una prospettiva più ampia,
un cammino più dilatato rispetto al progetto:
ma senza dimenticare i passi della progettualità.*
Angela Putino, Dall'inadomesticato alla funzione guerriera

In diversi tempi e luoghi geografici il corpo della donna è stato descritto come "debole", "biologicamente" e "naturalmente" caratterizzato da accoglienza, passività e, dunque, inadatto all'esercizio della "forza", soprattutto quando essa viene intesa in termini di combattimento.

La forza del corpo femminile viene ricondotta esclusivamente alla cura, alla procreazione o alla dimensione della sensibilità emotiva ed emozionale. La cura e la forza combattente, inoltre, vengono rappresentate come antitetiche e inconciliabili. Di conseguenza, la forza fisica viene equiparata alla violenza - o al suo esercizio - e un corpo "forte" viene definito "naturalmente" portato all'esercizio della violenza, qualora non vengano posti limiti esterni che la inibiscano. Un corpo debole, al contrario, sarebbe naturalmente portato alla calma e all'inerzia. Questo tipo di interpretazione dualistica, dicotomica, del rapporto tra forza e debolezza, che si traduce in un netto contrasto tra violenza e cura, riguarda anche l'analisi della "violenza di genere" e influenza scelte politiche volte al suo contrasto. Tuttavia, possiamo affermare che la costruzione "culturale" della forza/violenza maschile e della debolezza del corpo femminile rappresenti un dispositivo biopolitico che ha articolato le relazioni tra i generi, traducendosi in una lotta tra vittima - reale o potenziale - e un carnefice - reale o potenziale.

Tale paradigma si basa su una lettura superficiale e contraddittoria del concetto di "forza combattente" e trova la sua disconferma grazie ad un approccio interculturale, in cui si intravedono possibilità diverse di pensare la relazione tra i generi, la violenza e la forza¹.

Si rende necessario restituire al corpo delle donne il proprio accesso alla forza, ripensare il concetto di forza aprendolo ad altri significati, svelare come l'idea di un corpo femminile debole abbia potuto trasformarsi in una profezia autorealizzantesi. Bisogna decostruire l'idea vigente dalla relazione tra generi, che accolga la relazione "non violenta" tra soggettività ugualmente compiute, in grado di instaurare relazioni paritarie.

I corpi delle donne devono essere visti nelle loro pluralità e possibilità e svincolati dal dominio, fisico-concettuale, del corpo maschile. Essi sono dotati di propri accessi alla forza, anche alla forza combattente; i cui accessi sono stati ostruiti da costruzioni culturali, e trasformati in pratica e politica. Per tale ragione, occorre agire un profondo ripensamento delle dinamiche di costruzione della relazione tra i generi che prenda in esame le modalità attraverso cui la soggettività femminile è stata inferiorizzata, bloccando lo sviluppo delle potenzialità dei loro corpi in quelle discipline e azioni che ne avrebbero consentito la coscienza e lo sviluppo

1. Alessandra Chiricosta, Un altro genere di forza. Costruzione filosofica e sociale della debolezza del corpo femminile e del mythos della forza virile, Iacobelli, Guidonia, 2019

di una forza combattente; che si distingue dalla violenza, da quella concezione che fa coincidere la forza con il soggiogamento dell'altro³. È possibile, dunque, parlare di una differente concezione della forza combattente, come sviluppo di sé, espansione, autoaffermazione.

A tal fine, bisogna re-instaurare un rapporto diverso con la propria, indissolubile, unità mente-corpo che sia pratico e teorico allo stesso tempo, che parli di relazioni paritarie, non guidate da dicotomie e binarismi. Si esprime qui la possibilità di ciò che Angela Putino ha chiamato "l'inadomesticato", ossia la possibilità altra, di coniugare "la gioia di stare al mondo con il voler essere straniera", l'invenzione di un altro spazio "che mi rivolge ad un'altra concreta, un'altra con un nome, delle altre con un nome" tramite "una cartografia di agganci, di sguardi, di rimedi, di scritture²"; che costituisce del resto il motore dei femminismi e di tutte le pratiche di sorellanza.

La Feminist Self-Defense: definizione e contesto

*Self-defenders do not just about assertiveness; they practice it.
That the practice engages the body, the mind, and the emotions is critical.
Femininity is embodied, sensual, and habitual;
this is how it gets disembodied and replaced with the fighting spirit.
The fighting spirit is simultaneously a new body, a new idea, and a new feeling.*
Martha Mccaughey, The Fighting Spirit.

A differenza di quanto accade molto spesso nell'insegnamento classico degli sport di combattimento, delle arti marziali, e della maggior parte delle altre misure di sicurezza, la *feminist self-defense* si fonda sul presupposto che le donne non siano "deboli" in sé, ma siano piuttosto "educate alla debolezza" da un contesto sociale, culturale, politico di tipo patriarcale che ne inibisce la potenzialità assertiva e combattente. Obiettivo della *feminist self-defense* è di recuperare queste dimensioni, presenti in ogni essere umano, agendo contestualmente sui corpi e sulle cause socio-politiche e culturali che ne decretano l'inferiorizzazione. Nelle pratiche di *feminist self-defense*, donne e ragazze non solo possono apprendere a proteggersi da sole, piuttosto che affidare ad altre persone la loro protezione, ma anche a mettere in discussione l'intero paradigma culturale che le "crea deboli", analizzandone dinamiche e modalità di riproduzione ed elaborando misure di contrasto e trasformazione.

I corsi di autodifesa non femministi e quelli erogati dalle forze dell'ordine raramente tematizzano le cause sociali e culturali che si pongono alla base della presunta incapacità dei corpi femminili e femminilizzati di difendersi efficacemente da aggressioni di vario tipo - fisiche, verbali, psicologiche, ecc. - partendo, al contrario, proprio dal presupposto di una sostanziale inferiorità "biologica". È proprio questa presunta inferiorità che condanna le donne e le soggettività femminilizzate al ruolo di "eterna vittima potenziale", che necessita di una protezione esterna, ovvero quella garantita dalle stesse figure che dovrebbero insegnare pratiche di difesa.

2. Angela Putino, Saltare, in DWF, editrice coop. UTOPIA, Roma, 1986 n. cinque/sei

Va da sé che difficilmente si sarà portat3 a mettere in discussione i presupposti del ruolo che si è scelto di agire, limitando profondamente - talvolta addirittura inficiando - la possibilità per chi apprende di acquisire fiducia nella propria capacità di liberazione. Le tecniche che si apprendono e le modalità in cui sono trasmesse sono volte al massimo a limitare i danni, non a recuperare la capacità di sperimentare la propria interezza psico-corporea anche nel conflitto, giustificando e inducendo un senso di paura a cui non segue la riduzione del rischio di vittimizzazione. Inoltre, se non improntati da una lettura della violenza di genere di tipo femminista, i corsi di autodifesa classica tendono a presentare scenari che non rispondono alla realtà concreta di come si attua la violenza sulle donne: ad esempio, la maggioranza delle strategie di sicurezza sono finalizzate a respingere gli estranei mentre la maggior parte delle violenze sessuali vengono agite da conoscenti.

Inoltre, i corsi di autodifesa non femministi inducono le donne ad autolimitare la propria libertà e l'attraversamento dello spazio pubblico, incoraggiando in tal modo la loro dipendenza nei confronti degli uomini.

Al contrario, i corsi di autodifesa femminista prendono in esame anche le conseguenze dell'uso di precauzioni meramente securitarie e incoraggiano, invece, un uso più consapevole di tali strategie, proponendo un compromesso tra alcune precauzioni e la libertà, per adottare una scelta deliberata e consapevole ed evitando un approccio fondato sulla paura³ e facilitando, in tal modo, lo sviluppo di una percezione di sé forte e competente.

La *feminist self-defense* agisce una messa in discussione degli assunti caratteristici della *rape culture*, di cui la cultura occidentale è intrisa: la normalizzazione della violenza, l'accettazione dell'aggressività degli uomini come normale, sexy, inevitabile e "naturale".

Le culture "occidentali" si fondano generalmente sulla distinzione dei corpi tra femminili e maschili, letti attraverso assunti culturali narrati come fattori biologici inevitabili. Ne sono intrisi i media, il cinema, le narrazioni ma anche la letteratura e le narrazioni "storiche", che raccontano i corpi degli uomini come biologicamente aggressivi e forti e quelli incarnati dalle donne come inevitabilmente più vulnerabili. Conseguentemente, viene richiesto alle donne un atteggiamento accondiscendente e gentile in ogni ambito della vita: da loro ci si aspetta cura, affetto e vengono descritte come oggetti sessuali vulnerabili e "disponibili all'uso"; mentre gli uomini svolgerebbero il ruolo di compagni coraggiosi, forti e protettori. Protettori che diventano, in men che non si dica, "per natura" i loro aguzzini. La suddetta normalizzazione della violenza, non può che alimentare e facilitare la violenza maschile nei confronti delle donne.

Queste regole comportamentali normative, dettate dagli assetti istituzionali e dalle scelte politiche, plasmano i desideri e i corpi e fanno sì che il comportamento delle persone si misuri attraverso il loro adattamento agli ideali sociali⁴. È quella che Martha Mccaughey denomina "ideologia di genere"; che influenza i nostri corpi e si trasforma in pratiche corporee specifiche tramite un'educazione rigorosa.

3. Martha Mccaughey, *The Fighting Spirit: Women's Self-Defense Training and the Discourse of Sexed Embodiment*, Gender & Society 1998 12: 277, Op. cit.

4. Martha Mccaughey, Op. cit.

e si trasforma in pratiche corporee specifiche tramite un'educazione rigorosa. Ciò determina la tendenza - indotta - delle donne a una certa esitazione e la loro percezione della propria incompetenza fisica, facendo sì che il "dominio maschile si iscriva nei corpi delle donne, imponendosi come evidente e naturale"⁵.

Tuttavia, la *feminist self-defense* può mettere in atto una decostruzione dell'idea della femminilità, offrendo un mezzo per sovvertire i meccanismi che creano e sostengono la disuguaglianza tra i generi, nonché i miti dello stupro e della vulnerabilità delle donne.

L'obiettivo della *feminist self-defense* è quello di insegnare alle donne le abilità necessarie per prevenire e rispondere alla violenza. Come affermato da Jocelyn Hollander in uno dei suoi studi dedicati al tema⁶ i corsi di autodifesa pongono attenzione:

- da una parte alla prevenzione e al contrasto della violenza sessuale agita nei confronti delle donne, comprese le molestie sessuali e le aggressioni non a scopo sessuale, tramite un apprendimento rapido, adatto ai corpi delle partecipanti, che consente una risposta efficace alle aggressioni sessuali;
- dall'altra tengono conto del contesto sociale e delle disuguaglianze di genere, includendo un addestramento all'assertività (autodifesa verbale) e l'analisi delle questioni psicologiche ed emotive riguardanti la violenza di genere e l'autodifesa. Facilitano, in tal modo, lo sviluppo di una presentazione di sé forte e competente.

Un tale approccio *empowerizzante*, come si evince dagli studi di Martha Thompson⁷, può contribuire al movimento antiviolenza, aumentando la sicurezza di donne e ragazze e "il loro potenziale per diventare potenti ed efficaci agenti di cambiamento sociale"⁸ e fornisce una comprensione "incarnata" della violenza, finalizzati alla sua prevenzione, al suo riconoscimento e al suo contrasto.

La *feminist self-defense*, inoltre, attraverso una contestualizzazione della violenza, evita di colpevolizzare le donne, tutela la loro libertà, promuove l'autostima e offre loro l'opportunità di raccontare e riflettere sulle loro esperienze. Ciò avviene, altresì, riportando la responsabilità sugli autori, tenendo presente la centralità del corpo e dell'incarnazione e, infine, offrendo una cassetta degli attrezzi di autodifesa potenziata⁹.

Contestualizzazione della violenza

La *feminist self-defense* considera lo stupro un problema sociale, non una responsabilità individuale o una disgrazia. Il suo approccio femminista e intersezionale mette in luce il fatto che la nostra società sia caratterizzata da profonde disuguaglianze, che generano privilegi e oppressioni presentate come naturali ed inevitabili. Durante i corsi di autodifesa le istruttrici facilitano la condivisione di storie, allo scopo di contrastare la sensazione di solitudine e favo-

5. Martha Mccaughey, Op. cit.

6. Jocelyn A. Hollander, "I Can Take Care of Myself": The impact of Self-Defense Training on Women's Lives, 2004 in Violence against Women, March 2004.

7. Martha Mccaughey, Op. cit.

8. Ibidem.

9. Ibidem.

rendo la creazione di legami tra le partecipanti. Vengono affrontate, nello stesso tempo e in maniera coerente, le diversità delle storie individuali e quelle di gruppo, con l'obiettivo di radicare la violenza in un contesto sociale. Martha Thompson mostra, tramite l'analisi delle esperienze di Impact international¹⁰ e NWMAF¹¹, l'importanza del riconoscimento dei modi in cui la violenza di genere si interseca con altri sistemi di violenza ed oppressione, determinando differenze nelle esperienze di violenza per individui in base al genere, alla razza, alla classe, alla sessualità, all'età, all'origine nazionale e alle abilità.

La responsabilità dei colpevoli

Le istruttrici durante i loro corsi riconducono, insieme alle partecipanti, le responsabilità sugli autori della violenza e sostengono, in maniera non giudicante, le decisioni che ognuna di loro ha preso al fine di tutelare per la propria sopravvivenza. Il fatto che non siano riuscite precedentemente ad agire determinare reazioni non equivale ad avere delle responsabilità. La *feminist self-defense* offre loro nuove competenze che non avevano ancora acquisito al momento dell'aggressione.

La responsabilità dei colpevoli

Nei corsi di autodifesa si aiuta a comprendere che, quando si vive in una società violenta viene incorporato, in varia misura, nel proprio senso di sé, nei propri sentimenti e nel proprio corpo, il potenziale della violenza¹². Per molte donne e ragazze, la vulnerabilità incarnata è il risultato di aspettative di genere, che limitano la loro attività fisica e accentuano l'attenzione sul loro aspetto. Inoltre, l'addestramento all'autodifesa è radicato nella consapevolezza che a molte donne è stato ripetutamente detto che gli uomini sono fisicamente superiori e che, se un uomo è intenzionato a violentarla avrà successo indipendentemente dagli strumenti di cui dispone. Trovare il potere nel proprio corpo e imparare l'autodifesa fisica smentisce ciò che è stato detto alle donne sull'invincibilità degli uomini¹³.

Come dimostra Giovanna Follo¹⁴, riprendendo buona parte degli studi precedenti in merito e approfondendo diverse questioni, "l'autodifesa sfida i presupposti del ruolo di genere": collocando lo stupro in un contesto sociale e politico, mentre denaturalizza la minaccia della violenza sessuale, dà potere alle donne all'interno di un determinato contesto e offre "uno strumento di navigazione per mitigare le aspettative di genere nella vita quotidiana"¹⁵. Follo, parlando di *Physical feminism*, pone particolare attenzione al linguaggio, sulle rappresentazioni e sulle immagini socio-storiche che hanno rappresentato il corpo femminile come incompetente e debole. Utilizzando "il mito della fragilità" che descrive un corpo femminile "limitato" "debole" e "incapace" opera un vero e proprio controllo sociale. Tuttavia, l'addestramento all'autodifesa può sfidare questa percezione del corpo di genere e il

10. L'autrice è membro di IMPACT (ex Model Mugging) e della National Women's Martial Arts Federation (NWMAF).

11. Martha Mccaughey, *Op. cit.*

12. Martha Mccaughey, *Op. cit.*

13. *Ibidem.*

14. Giovanna Follo, *Self-defense Training to Reduce the Fear of Violence Among Womens and Girls*, Sport Social Work Journal, 2022.

15. *Ibidem.*

costrutto sociale su cui si fonda. *L'Empowering Self-defense*¹⁶, complementare al femminismo fisico, ha il potere di ridefinire ciò che donne possono o non possono fare, le incoraggia ad uscire dal ruolo di "vittime", a ridurre la tendenza all'autocolpevolizzazione e consentire loro di acquisire potere attraverso l'autoprotezione fisica, secondo una concezione che tenga conto contemporaneamente del corpo e della mente e in un certo contesto sociale.

Autocoscienza combattente

Tuttavia, è possibile riflettere ulteriormente attraverso il linguaggio e le pratiche, sulle varie sfumature in cui l'autodifesa femminista può essere analizzata: quando si pensa all'autodifesa si tende a pensare alla necessità di difendersi poiché più deboli. E' importante passare attraverso la riscoperta di qualcosa che dia piacere, faccia stare bene, offra nuove sensazioni, guidate da un principio psico-corporeo che rema nella direzione opposta rispetto all'autonormatività che viene data dal senso del dovere. Bisogna riscrivere una nuova grammatica e, nello stesso tempo, una nuova azione tramite la riscrittura della propria storia. la pratica dell'Autocoscienza combattente femminista si incentra proprio sulla presa di coscienza nel contempo corporea, emozionale e mentale dei codici introiettati che limitano fortemente o inibiscono l'accesso alla propria capacità assertiva e combattiva, attraverso l'utilizzo di elementi meditativi e tecnici mutuati dalle arti di combattimento asiatiche intrecciati in una lettura femminista della violenza di genere. Nella pratica si decostruisce collettivamente il concetto di vittima: "non sono sempre una vittima, sono stata vittima di una circostanza, quella circostanza non è assimilabile con ciò che io sono", mirando ad una diversa percezione di sé e dello scenario che "costruisce" alcune soggettività come vittime potenziali. Bisogna comprendere di aver subito un torto e che non è questo che ci definisce. Ci definisce invece il modo in cui ci si rielabora, la storia che si scrive di sé, dove si sta andando, l'accettazione e la gentilezza nei confronti di se stesse. Non è la paura, l'emozione politica per eccellenza in questo secolo, a costituire la base della pratica: questa prospettiva, da cui partono le teorie e le pratiche di una visione parziale dell'autodifesa, ha già mostrato non solo la sua inefficacia, ma anche i molti rischi a cui espone.

L'Autocoscienza Combattente si pensa invece come un percorso di liberazione, che non si limita ad una difesa contingente, ma sfida l'intero paradigma della violenza machista partendo da sé e sviluppandosi in relazione.

Funzione della *Feminist Self-Defense*

This class made me gain self-confidence and I also learned that my life is worth protecting... I'm not afraid of anyone or anything anymore. I believe that I could do anything I want if I really put effort into it.

16. L'Empowering Self-defense utilizza il programma Smartsafe, che presenta tecniche e conoscenze su un continuum di autodifesa. Il continuum passa da tecniche di evitamento non fisico a tecniche fisiche che richiedono alle donne di impegnarsi, infliggere dolore e andarsene. Smartsafe utilizza "bersaglio" al posto di "vittima", giacché quest'ultimo è riconducibile a un'idea di vulnerabilità e incapacità.

*I have a right to express myself.
[My body] is mine and no one else is allowed to touch it
unless I give them my permission.
have a right to say no.
I believe in myself and I will do anything to protect myself.
I am worth defending emotionally.
It has boosted my self-esteem and has made me see myself
as the "actor" instead of the "reactor".
I am creating and defending my path.*

Jocelyn A. Hollander, I Can Take Care Myself

I corsi di *feminist self-defense* favoriscono lo sviluppo dell'assertività; una percezione del proprio corpo non più come debole, passivo e "congelato", bensì come "agente attivo" capace di urlare, combattere, persino di uccidere; forniscono sostegno emotivo e un senso di fiducia attraverso la condivisione di storie ed esperienze delle sopravvissute e caratterizzate da trionfo; riescono ad offrire un'idea dell'autodifesa intesa come miglioramento delle proprie abilità; tramite "un'educazione all'aggressività" e la decostruzione del mito della "femminilità"; celebra il diritto delle donne a vivere e prosperare; consente l'acquisizione di un spirito combattivo che si incarna nei corpi delle partecipanti¹⁷.

Gli studi riguardanti la *feminist self-defense* dimostrano che l'allenamento (e la messa in atto di lotta, fuga, allontanamento, urla, eccetera) può ridurre il rischio di violenza sessuale per le donne e, più in generale, influisce in modo positivo sulla riduzione del rischio di vittimizzazione.

Nel momento in cui le partecipanti entrano in contatto con il proprio corpo e acquistano fiducia attraverso l'addestramento, apprendono ad identificare il rischio di violenza in maniera precoce e interromperla tempestivamente¹⁸.

Infine, le ricerche hanno riscontrato un'importante incisione sulla riparazione del trauma e un sollievo ai sintomi del disturbo post traumatico da stress.

Possono aumentare la riduzione dello stress dovuto al potenziale di violenza in realtà di alto rischio in società caratterizzate da un alto potenziale di violenza nella vita quotidiana delle donne¹⁹.

Efficacia della *Feminist Self-Defense*

*When women learn to respond aggressively to thwart assault,
they realize that feminine niceness is a historical effect,
not a natural given of womanhood.*

Martha Mccaughey, The Fighting Spirit

L'autodifesa migliora la fiducia delle donne nel contrastare le aggressioni ma si rive-

17. Martha Mccaughey, *Op. cit.*

18. Martha Mccaughey, *Op. cit.*

19. Giovanna Follo ha partecipato a corsi di autodifesa in Messico, in cui vige un alto tasso di violenza agita nei confronti delle donne.

la utile per molti ambiti della loro vita. L'autodifesa femminista, come afferma Martha Mccaughey, si può definire come "un regime di riprogrammazione del corpo"²⁰, che si trasforma in un luogo di resistenza, consapevolezza della propria aggressività e del limite che il mito della femminilità pone. Lo schema corporeo "femminile" viene rimpiazzato da uno spirito combattente²¹. Ciò consente il superamento della femminilità, della gentilezza, del timore di ferire le altre persone, dell'esitamento fisico, e la sfiducia nei confronti della potenzialità del proprio corpo. La memorizzazione delle tecniche nella memoria corporea, che avviene in maniera molto rapida, consente di agire in una situazione reale di pericolo e di applicare mosse spontanee scegliendo tra un repertorio di tecniche e tramite un clima di fiducia che stimola la disponibilità a combattere.

I cambiamenti passano attraverso dei passaggi: le donne imparano a mantenere la calma, incanalare la rabbia e la paura e a coordinare pensiero, sentimento, ragione. È importante sottolineare l'elemento del piacere che subentra durante il combattimento, tramite l'aumento dell'adrenalina e conseguenze fisiche ed emotive che generano benessere nelle donne.

Questi cambiamenti si verificano sia nelle sopravvissute alla violenza sessuale sia nelle donne che non avevano mai subito violenza; se ne evince un profondo impatto sulla vita delle partecipanti, non solo consentono alle donne di tenersi al sicuro e nella loro risposta a situazioni potenzialmente pericolose; ma riguardano anche molti altri aspetti della loro vita quotidiana.

Jocelyn Hollander²² individua cinque aree in cui i cambiamenti sono più evidenti: le interazioni con gli estranei; le interazioni con altri conoscenti (amici, datori di lavoro, insegnanti e partner); le sensazioni sul proprio corpo; la fiducia in se stesse; le convinzioni su donne, uomini e genere.

Interazioni con gli estranei: hanno a che fare con lo spazio pubblico e il linguaggio del corpo. L'addestramento insegna a camminare con sicurezza, parlare con un tono di voce più alto, a non sentirsi in obbligo nel sorridere, non spostarsi quando si incontra un uomo, occupare maggior spazio, tenere lo sguardo alto. Per ciò che concerne, invece, le interazioni verbali consente di essere maggiormente consapevoli dei propri limiti, più capaci di comunicare le proprie esigenze, migliorare le proprie relazioni e mantenere i propri confini.

Interazione con le persone conosciute: la maggioranza delle aggressioni sessuali, circa l'85%, tentate o portate a termine contro le donne viene agita da un conoscente o da un partner. L'addestramento all'autodifesa può aiutare le relazioni con amici e conoscenti in situazioni pericolose e contribuisce a migliorare le relazioni con i partner intimi, giacché molte donne vivono un'attività sessuale non desiderata.

Relazione con il corpo: si riscontra un maggior agio nell'occupare lo spazio, rela-

20. Martha E. Thompson, *Op. cit.*

21. *Ibidem.*

22. Jocelyn A. Hollander, *Op. cit.*

zione migliore con il proprio corpo, una maggiore sicurezza e forza. La maggior parte delle donne, infatti, avvertono il proprio corpo come inadeguato, qualcosa di cui vergognarsi, potenzialmente attaccabile, fragile.

Fiducia nei confronti di se stesse: le donne acquistano maggior autostima e sicurezza, migliorando la percezione della propria autoefficacia, tramite l'esperienza di padronanza, il *modeling*, l'interpretazione di stati fisiologici. L'addestramento include la pratica di tecniche fisiche e verbali, l'osservazione di altre persone che eseguono tali tecniche, informazioni sull'autodifesa e feedback sul proprio comportamento, la pratica di interpretare i segnali corporei come segni di potere o di oltraggio.

Credenze sulle donne, sugli uomini e sul genere: cambia la visione delle donne come gruppo caratterizzata da maggior forza, capacità di reazione, maggior potenza e bellezza. Cambiano, nello stesso tempo, le convinzioni sugli uomini: viene messo in luce il loro privilegio, la disuguaglianza tra i generi e il fatto che la violenza non sia qualcosa di inevitabile, bensì una scelta. I corsi di autodifesa toccano ogni aspetto della vita delle donne, ovvero la paura della violenza sessuale, il sé, il genere. La violenza sessuale, infatti, costituisce una delle più grandi paure delle donne, che viene intensificata dalla convinzione che siano più deboli e intrinsecamente incapaci di proteggersi dalla violenza maschile. Si concentrano, altresì, sul posto delle donne nel mondo e sul loro valore. Infatti, onorare il sé è il cardine della *feminist self-defense*: l'autostima e l'idea che la propria vita sia considerata degna di essere salvaguardata. Senza questo presupposto non è possibile mettere in pratica le tecniche fisiche qualora ce ne sia la necessità. L'autovalorizzazione costituisce, dunque, il primo passo verso l'accettazione dei propri diritti interpersonali fondamentali²³.

Cambiamento del significato del genere: avviene attraverso l'esposizione a nuove idee e a nuove esperienze fisiche che il corpo di una donna può agire. Le convinzioni sulla vulnerabilità e sull'incapacità delle donne di difendersi dalla violenza maschile vengono minate e sostituite dalla fiducia nel corpo delle donne in quanto capace e forte. Infine, viene decostruita la questione dell'educazione o della gentilezza e la tendenza ad anteporre le ragioni degli altri alle proprie, che fa sì che il proprio potenziale di resistenza nelle relazioni, nelle conversazioni e nei vari ambiti della vita venga ridotto. L'addestramento all'autodifesa riduce la paura delle donne di subire violenza e introduce l'idea radicale che le donne dovrebbero considerare i propri bisogni e desideri. Infatti, se le donne come gruppo contano, anche le donne come singole contano²⁴.

23. Jocelyn A. Hollander, *Op. cit.*
24. *Ibidem*.

Feminist Self-Defense e prevenzione della vittimizzazione

When women get the fighting spirit they get the energy and resolve with which to protect themselves around violent men.

By declaring the body an idea, a construction, and a materiality, the fighting spirit defies the traditional duality between body and spirit.

Martha Mccaughey, *The Fighting Spirit*

Come precedentemente affermato, l'addestramento all'autodifesa femminista può ridurre il rischio di aggressione delle donne e contribuisce a modificare le pratiche quotidiane volte a prevenire o evitare situazioni di pericolo, tramite attuazioni di semplici precauzioni di buon senso (luce accesa, porte chiusa a chiave, prendere le chiavi prima di rientrare a casa, eccetera) e altri comportamenti relativi a una maggiore consapevolezza (abitudini, linguaggio del corpo sicuro, attenzione e intuito). Ne deriva una maggiore consapevolezza del pericolo, ma anche una maggior fiducia di poter affrontare la violenza; nonché la consapevolezza rispetto alle situazioni di cui avere paura e sapere cosa fare. Quando le donne imparano a riconoscere i segnali di pericolo, sono in grado di agire prima, allontanandosi da una situazione o ponendo limiti chiari. L'addestramento all'autodifesa offre, infatti, alle donne una serie di scelte e opportunità per interrompere situazioni potenzialmente dannose prima che diventino violenze²⁵.

Giovanna Follo²⁶ afferma che i corsi di *feminist self-defense* nelle aree ad alto rischio possono essere parte di un approccio multiforme per affrontare la violenza contro le donne. A breve termine possono fornire un metodo per aumentare la fiducia nella possibilità di sfidare norme di questo genere, "scongelandolo" il corpo femminile dalla socializzazione di genere, in cui le donne e le ragazze vengono rappresentate come deboli e incapaci.

Conclusione

Come affermato precedentemente, i seminari di *feminist self-defense*, insieme ai percorsi di rielaborazione fondati sulla parola e messi in pratica nei centri antiviolenza, costituiscono un ottimo strumento di riparazione del danno e di superamento del trauma, una grande potenzialità nella prevenzione della vittimizzazione e, non meno importante, un'influenza positiva nei più disparati ambiti della vita delle donne e delle ragazze.

La maggior parte degli studi presi in esame analizzano esperienze che si svolgono, almeno in parte e anche se in contesti differenti, con persone di giovane età, che sono quelle maggiormente esposte al rischio di violenza sessuale.

25. Martha E. Thompson, *Op. cit.*
26. Giovanna Follo, *Op. cit.*

Ci sono fondate ragioni per affermare che la massima potenzialità del lavoro di decostruzione della forza-virile e delle pratiche corporee che, ribadiamo, non possono che costituire un tutt'uno, si esprima proprio nel momento del passaggio dall'infanzia all'adolescenza.

Infatti, se nell'infanzia le bambine vengono lasciate maggiormente libere di esplorare, sperimentare e mettere in atto le potenzialità dei loro corpi attraverso il gioco, nel periodo puberale iniziano a ricevere input che, al contrario, inibiscono la loro espressione. Viene insegnato alle ragazze ad essere "più composte", "signorili", "gentili" e "delicate", il che equivale ad un processo di "congelamento" dei corpi che si perpetra nel corso dell'adolescenza e dell'età adulta. Pertanto, sarebbe importante un intervento formativo in età adolescenziale negli istituti scolastici e accademici. Crediamo fortemente nel loro potenziale, ce lo dicono tutti i giorni le parole delle donne, i loro racconti, lo sforzo che mettono in campo per rimettersi al centro delle loro vite, il loro desiderio di condivisione, le alleanze che generano quando le loro strade si incrociano, il moto di sorellanza che spesso si accende in loro contribuendo, in tal modo, al contrasto della violenza di genere e al cambiamento sociale, verso una società più giusta.

BIB LIO GRAFIA

1.1. L'ascolto e l'elaborazione del vissuto di violenza sessuale: rilevazione e analisi dai Centri Antiviolenza

Corte Europea dei Diritti Umani, Prima Sezione, 27 maggio 2021, *J.L. c. Italia*, n. 5671/16

Dire - Donne in Rete contro la violenza, *Rapporto 2022*, Giugno 2023.

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero dell'Interno, *Rapporto Violenza di Genere, Focus Violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo*, marzo 2023.

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero dell'Interno, *Rapporto Violenza di Genere, Focus Violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo*, settembre 2023.

Dipartimento della pubblica sicurezza, Ministero dell'Interno, *Violenza contro le donne. Un anno di codice rosso*, 2020,

GREVIO, 4° Rapporto generale sulle attività del Grevio, *Sezione Focus Violenza Sessuale*, settembre 2023.

Istat, *Il sistema della protezione per le donne vittime di violenza*, Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei ministri, 2023

Istat, *Denunce Forze di Polizia*, 2014-2022

Istat, *Rapporti tematici, Goal 5, Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze*, in Rapporto SDGs 2022. Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia

Istat, *Rapporti tematici, Goal 5, Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze*, in Rapporto SDGs 2023. Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia

1.2. Corpi parlanti: per un approccio interdisciplinare alla violenza sessuale

Bolognini Stefano, *Uno sguardo psicoanalitico alla violenza contro le donne*, 2013.

Condino Valeria, Tanzilli Annalisa, Speranza Anna Maria et. al., *La violenza sulle donne è un problema per la salute*, 2017 Di Giacomo Ester e Alamia Alberto et al., *Abuso sessuale in età adulta: quando la sofferenza di psiche e soma si fonde* in Rivista di Psichiatria, Vol. 48, No. 4, 172-179, 2014.

Dworkin Emily R., Menon Suvarna V., Bystrynski Jonathan et al., *Sexual assault victimization and psychopathology: A review and meta-analysis* in *Clinical Psychology Review*, Vol. 56, 65-81, 2017.

Istat, *Il numero delle vittime e le forme della violenza*, 2015.

Kennedy Angie C. e Prock Kristen A., *I still fell like I am not normal: a review of the role of stigma and stigmatization among female survivors of child sexual abuse, sexual assault and intimate partner violence* in *Trauma, violence & abuse*, Vol. 19, No. 5, 1-16, 2016.

Lomax Jane e Meyrick Jane, *Systematic Review: Effectiveness of psychosocial interventions on wellbeing outcomes for adolescent or adult victims/survivors of recent rape or sexual assault* in *Journal of Health Psychology*, Vol. 27, No. 2, 305-331, 2022.

Porges Stephen W., *Neuroception: A Subconscious System for Detecting Threats and Safety* in *Zero to Three*, Vol. 24, 19-24, 2004.

Van der Kolk Bessel, *Il corpo accusa il colpo*, Raffaello Cortina, Milano, 2015.

1.3. Superamento del trauma, Riparazione, Forza. L'esperienza della *Feminist Self-Defense*

Chiricosta Alessandra, *Un altro genere di forza. Costruzione filosofica e sociale della debolezza del corpo femminile e del mythos della forza virile*, Iacobelli editore, Guidonia, 2019.

Follo Giovanna, *Self-defense Training to Reduce the Fear of Violence Among Womens and Girls*, *Sport Social Work Journal*, Vol. 2, No. 1, 63- 76, 2022.

Hollander Jocelyn A., *I Can Take Care of Myself. The impact of Self-Defense Training on Women's Lives*, in *Violence against Women*, Vol. 10, No. 3, 205-235, 2004.

Mccaughey Martha, *The Fighting Spirit. Women's Self-Defense Training and The Discourse of Sexed Embodiment*, *Gender & Society*, Vol. 12, No. 3, 277-300, 1998.

Putino Angela, *Dall'inaddebbiato alla funzione guerriera*, Centro culturale Virginia Woolf, Workshop 28/29 gennaio 1989.

Putino Angela, *Saltare*, in *DWF*, editrice coop. UTOPIA, Roma, 1986 n. 5-6.

Thomson Martha E., *Empowering Self-Defense Training*, in *Violence Against Women*, Vol. 20, No. 3, 351-359, 2014.

2

Le ricerche dell'Osservatorio sul contrasto alla violenza di genere e le discriminazioni multiple: la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di violenza sessuale

di Martina Millefiorini

Premessa

L'Osservatorio sul contrasto alla violenza di genere e le discriminazioni multiple ha tra i suoi principali obiettivi quello di monitorare costantemente la giurisprudenza italiana e internazionale in materia di violenza di genere. Una parte importante del lavoro prevede la raccolta e la lettura delle sentenze e dei provvedimenti più importanti in materia e la scrittura di rassegne ove vengono analizzate le pronunce e gli orientamenti considerati più rilevanti. Le prime ricerche si sono focalizzate sul reato di violenza sessuale e, pertanto, di seguito sono riportate due rassegne delle pronunce della Corte di Cassazione sul tema nel biennio 2020-2021 e 2022-2023. Le rassegne sono divise per argomenti così da facilitare la fruizione e sono organizzate sulla base della rilevanza delle pronunce per i singoli temi di interesse. Nel secondo paragrafo, invece, sono analizzate altre pronunce della Corte di Cassazione, sempre in tema di violenza sessuale, utilizzando la lente critica dell'intersezionalità, ovvero ponendo l'attenzione su come i giudici nomofilattici statuiscono qualora vi siano altri elementi che connotano le parti in giudizio, come, ad esempio, il possedere un *background* migratorio.

2.1. Il consenso nell'ordinamento giuridico: analisi critiche e prospettive¹

Premessa

La sessualità e il desiderio sessuale sono argomenti che hanno generato ampi dibattiti in tutte le discipline. I discorsi sul sesso, come indica Foucault, non fanno altro che disciplinarlo continuamente, nei diversi contesti, periodi storici e con diverse modalità². Questo saggio mira a ricostruire il dibattito giuridico sulla sessualità, in particolare quella femminile, concentrandosi soprattutto sull'evoluzione del diritto e della giurisprudenza intorno alla storica riforma sui reati sessuali compiuta dalla legge n. 66 del 15 febbraio 1996. L'obiettivo è delineare alcune prospettive sul significato del 'consenso' e l'autodeterminazione della libertà sessuale all'interno dell'ordinamento giuridico italiano.

Antefatti necessari: la disciplina della sessualità nel Codice Zanardelli del 1889

Il primo Codice penale dell'Italia unificata detto 'Zanardelli' promulgato nel 1889³ regolava i reati sessuali all'interno del Libro II, Titolo VIII rubricato 'Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie', al Capo I, dall'articolo 331 al 339. Il codice viene considerato la prima legge dell'Italia unificata che tratta questi reati con spirito «liberale»⁴ in quanto aveva ridotto l'ampia punibilità prevista dalla codicistica precedente e voleva, almeno negli intenti, ridurre l'intromissione statale nella morale sessuale dei cittadini. Il codice ricalcava la disciplina dei reati sessuali introdotta da alcuni codici preunitari come quello toscano o napoletano⁵ e si poneva in contrasto con quella che può essere definita la disciplina sessuale di *ancien régime*. Benché non sia in questa sede possibile approfondire l'intera codificazione preunitaria, è utile tuttavia rintracciare alcune direttive comuni della disciplina in vigore prima del Codice Zanardelli. In linea generale, qualsiasi attività sessuale al di fuori del matrimonio e a fini procreativi era vietata (eccezion fatta per la prostituzione). Nel corso dell'800 la canonistica e le leggi laiche punivano lo 'stupro semplice', ovvero la sola congiunzione carnale con donna nubile 'di onesti costumi' o con donna coniugata⁶. Era prevista un'aggravante qualora la donna fosse consacrata alla vita religiosa, mentre non si configurava reato in tutti i casi in cui la congiunzione carnale fosse condotta con una donna dedita alla prostituzione. Una tale configurazione di 'stupro semplice' trova giustificazione nella tutela che lo Stato accordava all'ordine delle famiglie e alla potestà maritale; inoltre, presumeva la mancanza di qualsivoglia 'volontà' sessuale delle donne, le quali potevano essere solamente

1. Una versione precedente di questo contributo è stata pubblicata con il titolo *L'autodeterminazione Della Libertà Sessuale Nell'ordinamento Italiano. Prospettive Sul Consenso Nomos. Le attualità nel diritto*, Vol. 1, 2024.

2. Foucault Michel, *Storia della sessualità*, Vol. 1: *La volontà di sapere*, Giappichelli, Milano 2013, p. 36 ss. (v.o. 1976).

3. La promulgazione del Codice avvenne con il R.D. 30 giugno 1889, n. 6133.

4. Danusso Chiara, *Le leggi sullo stupro in Italia dal '700 al codice Rocco*, in Jacometti Valentina (a cura di), *Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne tra diritto e cultura*, Torino, Giappichelli, 2023, p. 106.

5. *Ibidem*.

6. Cazzetta Giovanni, *Paesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Giuffrè editore, Milano 1999, 112 ss.

(e presuntivamente) oneste oppure entrare nel circuito della prostituzione⁷. La sessualità femminile era strettamente legata alla funzione riproduttiva e al rapporto tra coniugi, in cui il marito vantava poteri sulla moglie e sulla prole. Altre figure di reato erano lo 'stupro qualificato', ovvero quello ove vi fosse la 'seduzione' o *persuasione* della donna attraverso una finta promessa di matrimonio allo scopo di ottenere l'approccio sessuale e lo 'stupro violento', ove elementi qualificanti il reato erano la presenza di violenza o costrizione fisica o minaccia. Le donne erano, pertanto, considerate prive di autonoma volontà sessuale e sempre presuntivamente sedotte dall'uomo. Conseguentemente, le pene prevedevano il 'ripristino' della presunta onestà e quello che era considerato l'ordine naturale delle famiglie attraverso l'obbligo a contrarre il matrimonio 'riparatore'. Diversi codici preunitari, infatti, statuivano che l'uomo fosse condannato a sposare la donna in tutti i casi menzionati o, in alcuni specifici casi, di fornirla della 'dote' in quanto, verosimilmente, non avrebbe più potuto contrarre matrimonio a causa della 'virtù perduta'. A seguito della Rivoluzione francese, la dottrina e i giudici di *civil law* hanno iniziato ad interrogarsi su questi reati, sia per i nuovi principi illuministici circolanti in tutta Europa circa l'eguaglianza tra uomini e donne, sia perché questo orientamento sanzionatorio risultava troppo indulgente rispetto a casi di aperta (o meno) maleducazione, finalizzata ad ottenere la dote o il matrimonio, e che generavano ulteriore scompiglio, di natura economico-sociale, alle famiglie⁸. In Italia, Gaetano Filangeri sottolineava, commentando il Codice penale napoletano, come queste misure fossero diventate odiose per la popolazione in quanto non di rado «le fanciulle», spesso in accordo con le famiglie, organizzavano veri e propri complotti e frodi al fine di ottenere il rapporto sessuale che avrebbe condotto al matrimonio o a ricche doti⁹. Filangeri proponeva l'eliminazione dello 'stupro semplice' e di quello 'qualificato' (tramite la 'persuasione') e di mantenere solamente quello 'violento', in modo da garantire il risarcimento alle donne che avessero subito un'ingiusta lesione della loro onestà¹⁰. Il giurista napoletano indicava come lo stupro violento fosse da ritenersi lesivo non solo dell'onestà ma anche della libertà della persona e, pertanto, doveva essere punito anche lo stupro della prostituta, benché le pene dovessero essere diverse, in quanto lo stupro della 'donna onesta' rappresentava una lesione all'ordine delle famiglie¹¹.

Nel 1779 re Ferdinando IV del Regno di Napoli aboliva i due reati di stupro (semplice e qualificato) e manteneva solamente lo stupro violento imitato, nel corso dell'800, da altri regni d'Italia¹². La dottrina italiana era divisa tra chi riteneva che l'ordinamento non dovesse occuparsi delle questioni morali dei cittadini e chi, invece, riteneva fosse necessario perseguire l'onestà femminile e l'ordine economico-sociale delle famiglie¹³.

Nel contesto di queste discussioni è stato promulgato il Codice Zanardelli del 1889 il quale, benché negli intenti aspirasse a non invadere la sfera sessuale dei cittadini,

7. Cazzetta Giovanni, *Paesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Giuffrè editore, Milano 1999, 112 ss.

8. Danusso Chiara, *Op. cit.*, p. 111.

9. *Ibid.*, 112.

10. Danusso Chiara, *Op. cit.*, p. 112.

11. *Ibidem*.

12. Sul punto si rimanda all'ampia argomentazione in Cazzetta Giovanni, *Paesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, cit., 100 ss.

13. Danusso Chiara, *Op. cit.*, p. 113.

manteneva lo stupro violento e altri atti sessuali violenti quali baluardi della tutela dell'ordine familiare e della morale sessuale¹⁴. Il Codice, infatti, distingueva due fattispecie: quella dell'art. 331 c.p. 'violenza carnale' e quella dell'art. 333 c.p. 'atti di libidine violenti', con cui erano punite le condotte agite con violenza e minaccia ai fini della congiunzione carnale e di altri atti di 'libidine' al di fuori della congiunzione. Il Codice prevedeva, inoltre, all'art. 332 c.p. la violenza carnale mediante abuso d'autorità, di fiducia o di relazioni domestiche e prevedeva due specifiche discipline per le violenze agite su persone minorenni e per l'adulterio. Per quanto il Codice fosse ispirato da ideali illuministici e liberali e perseguisse, almeno negli intenti, la fine dell'intrusione statale nei comportamenti sessuali degli individui, i reati erano rubricati 'Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie'. Ancora una volta non veniva dato rilievo alla volontà e al consenso delle persone (ed in particolare delle donne) nella sessualità e la codificazione tutelava beni di natura pubblica, ovvero i buoni costumi sessuali e l'ordine delle famiglie. Come ha sottolineato il giuspenalista Tullio Padovani: «l'interesse collettivo alla continenza sessuale conduceva a rinserrare l'attività sessuale entro due incriminazioni fondamentali, l'una consistente nell'adulterio, l'altra nello stupro: la prima (...) a reprimere le deviazioni sessuali delle donne coniugate, la seconda quelle delle donne nubili»¹⁵.

Nella nuova disciplina dello stupro e degli atti di libidine violenti non bastava il semplice dissenso della donna per configurare la fattispecie criminosa, ma la presenza di violenza o minaccia. In tutti gli altri casi, la responsabilità ricadeva sulla donna in quanto l'eventuale insistenza non violenta al dissenso veniva considerata *vis grata puellae* che l'uomo poteva legittimamente utilizzare per ottenere il rapporto sessuale. Non solo, quindi, la volontà sessuale della donna non aveva alcun rilievo, ma le veniva addebitata la complicità con l'uomo in tutti i casi in cui non vi fosse una chiara minaccia o violenza fisica; in questo modo veniva disciplinato il comportamento femminile in quanto evitare ogni situazione di rischio era da considerarsi vera 'prova di onestà'. Le discipline precedenti al Codice Zanardelli presumevano l'assenza di qualsiasi volontà sessuale delle donne ad esclusione della sessualità a fini procreativi e/o all'interno del matrimonio rendendole, pertanto, prive e private di qualsiasi responsabilità nella seduzione; la nuova codificazione, invece, soprattutto grazie all'ispirazione dei nuovi ideali illuministici e liberali riconosceva il desiderio sessuale delle donne le quali, tuttavia, dovevano controllarlo e incanalarlo nel matrimonio, rischiando altrimenti di perdere l'onestà al di fuori dei casi previsti dalla legge. Se le concezioni sulla presunta naturalità dell'inferiorità femminile sembravano superate¹⁶ e non riprodotte nella nuova legislazione, la stessa statuiva, tuttavia, la subordinazione delle donne alle famiglie e alla volontà maritale all'interno dell'ordinamento, disciplinando a orientare la sessualità verso il matrimonio. Un'analoga regolazione è stata riproposta nel Codice Rocco del 1931 e sancirà il disciplinamento giuridico della sessualità fin quasi all'età contemporanea.

14. Danusso Chiara, *Op. cit.*, p. 113.

15. Padovani Tullio, *Violenza carnale e tutela della libertà*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 4/1989, 1304.

16. Duby Georges, Perrot Michelle, *Storia delle donne in Occidente*. Vol. 3. *Dal Rinascimento all'età moderna*, in Davis Natalie Z., Farge Arlette, *Storia delle donne in Occidente*, Laterza, Bari 2006 (v.o. 1996).

La sessualità sottoposta alla pubblica morale: la disciplina del Codice Rocco del 1931

Il Codice Rocco del 1931, promulgato¹⁷ in pieno ventennio fascista, riprendeva i contenuti del precedente Codice penale. La sistematica dei reati sessuali somigliava a quella del testo abrogato, ovvero all'interno del Libro II, Titolo IX, rubricato 'Della moralità pubblica e del buon costume'. L'unica rivelante novità era che invece dell'ordine delle famiglie, i reati dovevano tutelare la 'moralità pubblica'. Durante la dittatura fascista, l'etica o morale statale veniva fatta coincidere con l'etica del popolo e nel codice è possibile rintracciare in più parti la sovrapposizione tra interesse pubblico e interesse individuale sotto spinta politica e anche dottrinarial¹⁸. Un'altra importante novità del codice era la rubricazione del Capo I dove erano collocati i reati sessuali, che era intitolata 'Dei delitti contro la libertà sessuale' e da cui si evinceva l'influenza delle elaborazioni dottrinali liberali iniziate in precedenza e continuate nel commento al Codice Zanardelli. Il bene giuridico tutelato dai reati diventava, pertanto, la libertà sessuale, come puntualizzava la Relazione Ministeriale al progetto di codice: «la libertà sessuale è tutelata come libera disposizione del proprio corpo ai fini sessuali, entro i limiti del diritto e del costume sociale»¹⁹. Nella Relazione è riportato il parere contrario della Commissione parlamentare al principio di diritto, in quanto i componenti non ritenevano vi fosse una vera libertà sessuale e che, piuttosto, i beni giuridici tutelati fossero l'integrità fisica o beni spirituali come il pudore²⁰. Ma infine la Commissione accettò la dicitura in quanto non poteva essere negata la libertà di ognuno di disporre del proprio corpo a fini sessuali, anche se veniva riconosciuto il limite della 'moralità pubblica' che rubricava l'intero titolo. I giuspenalisti Fiandaca e Musco hanno sottolineato come l'elaborazione del principio della libertà sessuale fosse eredità della dottrina giuridica liberale che si era sviluppata in Italia ed in Europa e che era stata poi frenata dalla nuova dottrina pubblicistica sviluppatasi durante le dittature fascista e nazista²¹. Invero la nuova disciplina era frutto del compromesso, certamente contraddittorio, tra la tutela del bene individuale - eredità della dottrina liberale - e tutela dei valori dello Stato fascista ove l'interesse individuale doveva comunque entrare nella cornice del più importante interesse pubblico²². Le libertà degli individui erano, dunque, vincolate dallo status o dalla funzione ad ognuno assegnata dallo Stato e le donne erano chiamate ad alcuni specifici compiti pubblici. La sessualità doveva avere come scopo la procreazione nella famiglia legittima e l'interesse della nazione; inoltre, alle donne era affidato il compito 'pubblico' di rispettare e tutelare la potestà del padre e del marito nella casa, attraverso il lavoro domestico per la cura loro e della prole²³. Il nuovo Codice prevedeva la distinzione, ricalcando il testo abrogato, tra il reato di violenza carnale (art. 519 c.p.) e atti di libidine violenti (art.

17. Promulgazione con il R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.

18. Di Pinto Stefano, "Amore per forza" e diritto penale: dalla violenza carnale alla violenza sessuale, in *Bonsignori Raffaella* (a cura di), *Il Tuo Nome è Donna. Percorsi del femminile tra violenza e rinascita*, Gruppo Editoriale L'Espresso, Roma 2014, p. 14 ss.

19. Relazione Ministeriale del Ministro Guardasigilli Rocco al Regio Decreto 19 ottobre 1930 - Anno VIII, n. 1398 (consultazione online).

20. *Ibidem*.

21. Fiandaca Giovanni, Musco Enzo, *Diritto Penale, parte speciale, Volume II, Tomo I, I delitti contro la persona*, Zanichelli, Bologna 2011, p. 40 ss.

22. Di Pinto Stefano, *Op. cit.*, p. 16.

23. *Ibidem*.

521 c.p.) diversi dallo stupro. In entrambi i casi non aveva valore il mero dissenso della persona offesa, ma era necessario provare la violenza o la minaccia. Era prevista la possibilità di estinzione dei reati attraverso il matrimonio 'riparatore' (art. 544 c.p.) ricalcando la precedente disciplina, seppure la finalità fosse diversa: non più la tutela dell'ordine delle famiglie nella società aristocratica e della nuova borghesia ottocentesca, bensì la tutela della pubblica morale (statale) per la quale la società era ordinata in famiglie ove, all'interno, ognuno assolveva un determinato compito per la nazione. Un tale disegno è evidenziato dall'introduzione dei nuovi reati di 'ratto' (rapimento) a fine di matrimonio, a fine di libidine o di persona minore degli anni 14 o inferma (artt. 522-524 c.p.). In questi casi le pene previste erano inferiori rispetto al 'normale' reato di sequestro di persona e, inoltre, era stabilita la circostanza attenuante (art. 525 c.p.) della restituzione spontanea della persona alla famiglia. Ma la più palese dimostrazione della costruzione dell'identità e della sessualità femminile come asservita all'interesse pubblico, piuttosto che all'interesse individuale, era la fissazione della circostanza aggravante di ratto di persona coniugata (art. 523 c.p.) e la non applicazione dei reati di violenza carnale e atti di libidine violenti all'interno dei rapporti di coniugio²⁴. La libertà sessuale delle donne era, di fatto, confinata all'interno del matrimonio e legata alla riproduzione. Ancora una volta la disciplina giuridica era orientata non tanto a proteggere la sessualità delle donne e l'autonoma volontà sessuale quale bene individuale ma le lesioni delle funzioni pubbliche della sessualità, che potevano essere infrante solamente con un atto minaccioso e violento lesivo dell'ordine familiare/statale. In tutti gli altri casi la responsabilità ricadeva sulle donne, costringendole così a disciplinare il loro comportamento al fine di evitare rischi e di ledere gli interessi pubblici sulla sessualità.

Gli interventi della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione sulla disciplina del Codice Rocco dopo l'instaurazione della repubblica

Il Codice Rocco del 1931 è rimasto in vigore anche a seguito dell'avvento della Costituzione repubblicana, benché numerose modifiche siano state fatte in più parti per aderire ai nuovi precetti della carta costituzionale. In materia di reati sessuali una radicale riforma è stata effettuata dalla citata legge n. 66 del 15 febbraio 1996, di cui tratterà il prossimo paragrafo. Fino a quel momento diversi cambiamenti sono occorsi nella disciplina sulla sessualità con l'impegno della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, seguendo i mutamenti storico-politici e sociali della società italiana che spingevano verso l'eguaglianza giuridica e materiale delle donne. Sotto questo profilo, i movimenti femministi che hanno preso avvio soprattutto dalla fine degli anni '60 sono stati fondamentali per il cambiamento culturale, giurisprudenziale e politico che ha condotto alla riforma del 1996 e ai successivi avanzamenti. Non è possibile fare una disamina puntuale dei cambiamenti dell'or-

24. Di Pinto Stefano, *Op. cit.*, p. 16.

dinamento in queste direzioni ma verranno presi in considerazioni solamente i traguardi più importanti verso il riconoscimento della libertà sessuale quale bene giuridico meritevole di tutela. La costituzionalista Barbara Pezzini ha indicato come la giurisprudenza costituzionale si sia impegnata a più riprese per regolare i rapporti uomo-donna e che la nostra Costituzione, specialmente gli artt. 2 e 3 Cost. debbano essere letti come principi «anti-subordinazione di genere»²⁵. Ovvero non solamente principi che promuovono un'eguaglianza formale, ma che prevedono un 'affrancamento' o liberazione dalla storica subordinazione delle donne, cinte dal potere familiare ed escluse dalla vita pubblica²⁶. È utile, quindi, citare alcune sentenze importanti che possono essere considerate pietre miliari dell'interpretazione degli artt. 2 e 3 Cost. orientate verso l'eguaglianza tra uomini e donne. La prima storica sentenza in questo senso è stata la pronuncia della Corte costituzionale del 19 dicembre 1968, n. 126, che ha sancito l'incostituzionalità del reato di adulterio femminile, previsto all'art. 559 c.p. del Codice Rocco, che comminava la reclusione fino ad un anno alle donne adultere, mentre il marito adultero era punito solamente nel caso del 'concubinato' ex art. 560 c.p., ovvero nel solo caso in cui avesse condotto l'altra donna alla casa coniugale o in altro luogo riconoscibile come abitazione dei soli due amanti. La pronuncia è stata seguita da altre sentenze sulla stessa tematica come la pronuncia della Corte costituzionale del 19 dicembre 1968, n. 127, che ha riconosciuto la pari dignità dei coniugi quale fattore necessario per il mantenimento dell'unità familiare²⁷. Ed ancora, le sentenze della Corte costituzionale del 23 maggio 1966, n. 46, e quella del 15 dicembre 1967, n. 144, hanno previsto l'obbligo di mantenimento della moglie quale correlativo ai privilegi della potestà maritale, fino ad approdare alla solidarietà economica all'interno del rapporto paritario tra coniugi con la pronuncia del 13 luglio 1970, n. 133. Le novità interpretative della giurisprudenza costituzionale e di legittimità hanno funto da 'apripista' alla riforma del diritto di famiglia (legge n. 151 del 19 maggio 1975) che ha riformulato il principio di unità familiare basandolo non su di un ordine gerarchico ma sulla pari dignità dei coniugi²⁸. La Corte si è pronunciata numerose volte contro le discriminazioni delle donne nel mondo del lavoro, ad esempio nella sentenza del 13 maggio 1960, n. 33 ove la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 1176 del 17 luglio 1919, che «assumeva il sesso femminile a fondamento di incapacità o di minore capacità per una categoria amplissima di pubblici uffici»²⁹; come anche nella sentenza dell'8 febbraio 1991, n. 61, pronunciandosi contro il licenziamento della lavoratrice madre. Altre importanti riforme degne di menzione sono l'introduzione del divorzio ovvero lo scioglimento per mutuo consenso condizionato da un periodo di separazione dei coniugi (legge n. 898 del 1 dicembre 1970), l'abolizione del citato 'matrimonio riparatore' in caso di violenza sessuale ex art. 544 c.p. e del 'delitto d'onore' previsto dall'art. 587 c.p., che comminava una pena inferiore rispetto a quella prevista per l'omicidio nel caso in cui il marito aves-

25. Pezzini Barbara, *Tra uguaglianza e differenza: il ruolo della Corte costituzionale nella costruzione del genere*, in Per i sessanta anni della Corte costituzionale, Giuffrè, Milano 2017, p. 36.

26. Ivi, p. 37. Sul punto vedi anche D'Amico Marilisa, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2020, p. 33 ss.

27. Pezzini Barbara, *Op. cit.*, p. 47.

28. Ivi, p. 60.

29. Cecchini Stefania, *Un inciampo nel cammino dell'eguaglianza: la sentenza n. 1/2022 della Corte costituzionale sul reclutamento del personale educativo*, in *Federalismi.it*, n. 18/2022, p. 101.

se colto in flagrante la moglie nel commettere adulterio; entrambi gli articoli sono stati abrogati dalla legge n. 442 del 5 settembre 1981. L'abolizione del 'matrimonio riparatore' è avvenuta dopo il famoso caso di cronaca e la seguente mobilitazione delle donne a sostegno di Franca Viola, una donna siciliana che nel 1965 aveva rifiutato il matrimonio con il suo rapitore iniziando un'importante battaglia legale culminata, a livello politico, con la legge del 1981³⁰. Una ulteriore importante conquista di diritto è stata la legge che regola l'interruzione volontaria della gravidanza (aborto) con la legge n. 194 del 22 maggio 1978.

Dopo questa assai stringata disamina di riforme e pronunce della Corte costituzionale in direzione dell'eguaglianza tra uomini e donne nell'ordinamento giuridico è rilevante constatare l'assenza di modifiche volte alla tutela della libertà sessuale. La disciplina della sessualità del Codice Rocco, con i reati di violenza carnale e atti di libidine violenti, era ancora in vigore. La Corte costituzionale si è espressa solamente a *latere* sulla questione, senza mai pronunciarsi direttamente sulla libertà sessuale né sulla sua tutela. La stessa Corte ha, tuttavia, sancito nella pronuncia del 18 dicembre 1987, n. 561 che la libertà sessuale doveva essere considerata all'interno dell'art. 2 Cost. quale «uno degli essenziali modi di espressione della persona umana»³¹. Nel caso di specie i giudici avevano riconosciuto la risarcibilità del danno morale in capo a persone offese da violenza sessuale in tempo di guerra. Una parte della dottrina penalistica ha sottolineato come la Corte costituzionale abbia evitato di pronunciarsi sui reati di violenza sessuale per non ricadere in una palese violazione della riserva di legge penale, in quanto ne sarebbe scaturita una sentenza manipolativa in malam partem della disciplina in vigore³². Invero la Corte costituzionale si è pronunciata in modo rilevante sul consenso in ambiti diversi da quelli della sessualità, andando però a influire in modo significativo sulla libertà sessuale e l'autodeterminazione sessuale. La Corte ha infatti affermato il principio del consenso e dell'autodeterminazione nell'ambito della salute combinando gli artt. 2,13 e 32 Cost. a tutela della pratica del consenso informato e per evitare ingerenze sgradite nell'ambito della salute dei cittadini. Nella sentenza 22 ottobre 1990, n. 471, la Corte ha affermato che il rispetto della persona umana significa il rispetto di tutte le «convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche globali» che definiscono la sua identità³³. Nella stessa pronuncia la Corte ha chiarito un orientamento perseguito frammentariamente fino a quel momento, ovvero il rilievo pubblicistico del diritto alla salute declinato come diritto al benessere sia fisico ma anche, in aggiunta, psichico. Così inteso il diritto alla salute significa non solo la non ingerenza dei poteri pubblici nella sfera privata, ma anche il diritto e la libertà di autodeterminarsi quale principio seguito dall'ordinamento per il pieno sviluppo della persona³⁴. Come sottolineato da Giovanni Marini, questa elaborazione giurisprudenziale stabilisce il principio del consenso e dell'autodeterminazione oltre il solo ambito della salute, facendone un baluardo di tutela della persona valido in

30. Pozzo Barbara, *I diritti delle donne tra diritto privato e diritto pubblico*, in Jacometti Valentina (a cura di), *Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne tra diritto e cultura*, Giappichelli, Torino 2023, p. 91.

31. Corte cost., sent. n. 561/1987, Considerazioni di diritto n. 2.

32. Zanon Nicolò, *Corte costituzionale e norme penali di favore: verso un sindacato sulle scelte politico-criminali?*, in Zilletti Lorenzo, Oliva Franco (a cura di), *Verso un sindacato di legittimità sulle scelte politico-criminali?*, ETS, Pisa 2007, p. 53 ss.

33. Corte Cost., sent. 471/1990

34. Rossi Stefano, *Corpo (atti di disposizione sul)*, in Sacco Rodolfo (a cura di), *Digesto delle discipline privatistiche*, Utet Giuridica, Roma 2012, p. 232.

tutto l'ordinamento³⁵. L'autodeterminazione non è quindi solamente intesa come 'libertà da', ma anche 'libertà di', libertà che deve essere perseguita dall'ordinamento a tutela dell'art. 2 Cost. Nel parziale silenzio della giurisprudenza costituzionale in materia di libertà sessuale, la dottrina soprattutto penalistica, invece, aveva già dato rilievo alla libertà sessuale depurandola dai riferimenti anacronistici della moralità e del buon costume e considerandola un diritto fondamentale della persona ex art. 2 Cost³⁶.

Ma è stata soprattutto la giurisprudenza di legittimità a plasmare i contenuti del Codice Rocco in direzione di una maggiore attenzione alla tutela della libertà sessuale e al consenso all'attività sessuale. È infatti necessario citare alcune rilevanti sentenze della Corte di Cassazione che hanno pian piano affievolito il concetto di vis atrox o forza irresistibile per la configurazione dei reati di violenza carnale e di atti di libidine violenti. La sentenza della Corte di Cassazione del 19 novembre 1965, n. 464³⁷, ha stabilito che per la consumazione del reato di violenza carnale, la violenza poteva essere di qualunque entità purché contrapposta e vincente alla resistenza della persona offesa; se non era più necessario che la violenza fosse 'invincibile', era comunque necessario che ci fosse una 'prova fisica di resistenza' opposta, senza dare (ancora) rilievo al mero dissenso della persona. Il limite minimo dell'oscillazione interpretativa era ancora costituito dalla vis grata puellae, di cui alcune pronunce continuavano ad escludere la rilevanza penale in quanto forma di violenza 'minore'³⁸. Per citare un esempio, ancora la Suprema Corte stabiliva che per la sussistenza del reato di violenza carnale occorreva «la piena prova di una congiunzione carnale avvenuta non soltanto nel dissenso, ma anche nel vano tentativo di una resistenza effettiva e concreta, sopraffatta dalla violenza dell'agente»³⁹. Questo tipo di interpretazione, come si vedrà, è stata mantenuta dai giudici di legittimità fin quasi ai nostri giorni. Un'altra rilevante pronuncia della Corte di Cassazione è stata quella che ha previsto l'illiceità della violenza sessuale nei rapporti di coniugio⁴⁰. Altra importante pronuncia è quella che ha allargato la fattispecie anche alla violenza 'impropria', ovvero quella violenza a danno di persona ingannata, incapace o resa coscientemente non in grado di opporre resistenza⁴¹. I giudici hanno similmente disposto sul caso di alcuni medici che avevano abusato di una paziente non in grado di resistere alla violenza in quanto incosciente⁴². Inoltre, gli ermellini hanno stabilito che gli atti "repentini" ovvero tali da non mettere in condizione la persona di resistere erano da considerarsi parimenti atti di libidine violenti anche senza la presenza di immediata resistenza contrapposta⁴³. ancora, la giurisprudenza di legittimità è giunta a riconoscere che alcune situazioni 'ambientali' particolarmente coartanti erano sufficienti a configurare il reato di violenza carnale anche senza alcun atto di resistenza evidente da parte della persona offesa⁴⁴.

36. Fiandaca Giovanni, Musco Enzo, *Op. cit.*, p. 2 ss.

37. Cass. pen. 19 novembre 1965, n. 464.

38. Caletti Gian Marco, *Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali. Profili storici, comparati e di diritto vivente*, Bologna University Press, Bologna 2023, p. 156.

39. Cass. pen., 19 dicembre 1967, n. 752.

40. Cass. pen., Sez. III, 16 febbraio 1976, n. 12855.

41. Cass. pen., Sez. III, 20 gennaio 1986, n. 753.

42. Cass. pen., 9 aprile 1976, n. 353.

43. Cass. pen., Sez. III, 3 aprile 1951, n. 1468.

44. Cass. pen., Sez. III, 20 gennaio 1986, n. 753.

In quest'ultimo caso preso in esame dai giudici, la violenza era stata riconosciuta nei confronti di una donna che si trovava da sola all'interno di una casa sita in una via isolata ove aveva subito l'aggressione. Gli esempi citati dimostrano come la giurisprudenza avesse già compiuto avanzamenti interpretativi rilevanti in materia di consenso prima delle modifiche introdotte della legge del 1996. Tuttavia, il solo dissenso ancora non veniva valutato ai fini dell'applicazione del reato né tantomeno veniva dato rilievo all'autodeterminazione della libertà sessuale della persona. Cionondimeno, la prova della violenza e della resistenza fisica perdevano centralità, diventando sempre meno rilevanti per la configurazione del reato.

L'impatto dei movimenti femministi dalla fine degli anni '60

I movimenti femministi degli anni 70' e 80' hanno fornito un contributo fondamentale ai mutamenti giurisprudenziali e legislativi citati. Dal 1968 irrompevano in Italia e in gran parte dei paesi europei e nordamericani movimenti di donne che hanno portato alla luce la portata strutturale della violenza di genere⁴⁵. movimenti femministi non solo denunciavano la disuguaglianza tra donne e uomini nella sfera pubblica, ovvero nella rappresentanza politica e nel mondo del lavoro, ma soprattutto la riproduzione costante di stereotipi e pregiudizi che le riportavano alla subordinazione agli uomini in ogni ambito della vita. Il grande portato di questi movimenti femministi detti della 'seconda ondata', per differenziarsi da quelli della 'prima ondata', sviluppatasi all'inizio del secolo e che lottavano per l'eguaglianza formale di diritto⁴⁶, è stato lo sviluppo di pratiche di 'autocoscienza' e del 'partire da sé', ovvero ricostruire l'esperienza individuale rispetto alle narrazioni imposte dalla narrazione maschile. Ed è soprattutto per quanto riguarda la libertà sessuale e, di contrasto, la violenza sessuale, che i movimenti femministi hanno svelato il disconoscimento della libertà sessuale delle donne a livello privato e, conseguentemente, anche nelle leggi sulla violenza. Carla Lonzi nel noto testo 'Sputiamo su Hegel', ha messo in luce come il desiderio sessuale femminile sia stato definito e/o inquinato da quello maschile⁴⁷. Non solo la sessualità femminile, secondo la filosofia, è appiattita alle sue implicazioni riproduttive ma è, inoltre, plasmata dal desiderio erotico maschile⁴⁸. Di conseguenza, la legge penale sulla violenza sessuale può essere letta come l'adeguamento giuridico alla sessualità maschile, che considera normale la soddisfazione dell'uomo senza che abbia valore la volontà sessuale delle donne. La libertà sessuale delle donne non aveva alcun rilievo per il diritto e anche il dissenso non conduceva all'applicazione dei reati di violenza in mancanza di un atto di resistenza. Conseguentemente, per le teoriche femministe la violenza sessuale non era tanto un fatto eccezionale, bensì un fenomeno strutturale che si unisce alla violenza e alla subordinazione di genere sistemica. Questo comporta che lo stupro non sia da attribuirsi ad un unico individuo 'deviato', secondo spiegazioni psicopatologiche e antropologiche, ma un fenomeno diffuso e fondante

45. Libreria delle donne di Milano, *Non credere di avere diritti. La generazione della libertà femminile nell'idea e nelle vicende di un gruppo di donne*, Rosenberg & Sellier, Torino 2018, 12 ss.

46. Re Lucia, *Femminismi e diritto: un rapporto controverso*, in Giolo Orsetta, Bernardin Maria Giulia (a cura di), *Le Teorie critiche del diritto*, Pacini Giuridica, Pisa 2015, 177 ss.

47. Lonzi Carla, *Sputiamo su Hegel e altri scritti*, La Tartaruga, Milano 2023, p. 24 ss.

48. *Ibidem*.

il sistema sociale⁴⁹. Tali considerazioni hanno condotto una parte del movimento femminista a ritenere il diritto come qualcosa di intrinsecamente maschile e da cui bisogna diffidare rispetto alla possibilità che possa offrire una reale tutela⁵⁰. Un'altra parte del movimento femminista italiano considerava invece la modifica della legge penale vigente un risultato dal significato quanto meno simbolico, se avesse riconosciuto propriamente la libertà sessuale delle donne quale bene giuridico meritevole di tutela. Inoltre, grazie al lavoro di giuriste come la statunitense Catharine MacKinnon si era diffusa l'opinione per cui il processo fosse invece un luogo fondamentale per combattere la violenza di genere⁵¹. La forza del movimento femminista e la sua influenza nella società italiana è stata particolarmente visibile a seguito di terribili fatti di cronaca come il massacro del Circeo del 1975 e il successivo famoso documentario 'Processo per stupro' del 1979 che ha avuto un'ampia risonanza in Italia. All'interno del documentario sono state riprodotte registrazioni video di numerose udienze di processi per violenza sessuale per rendere noto al pubblico l'atteggiamento dei difensori degli imputati che utilizzavano molti pregiudizi e stereotipi di genere nei confronti delle persone offese al fine di minare la credibilità della denuncia e dimostrare il consenso all'atto. Come sottolineato dalla filosofa e sociologa del diritto italiana Tamar Pitch, nel processo per violenza sessuale la donna si trasforma «da vittima a imputata», in quanto l'atteggiamento processuale tende a minare la credibilità della denuncia attraverso la ricerca di prove sempre più invasive e minuziose per provare il dissenso e la resistenza all'atto⁵². La stessa autrice riteneva che il processo e l'intero sistema penale non potessero essere considerati luoghi di tutela per le donne e che, pertanto, la maggior parte delle violenze sessuali rimaneva senza denuncia e senza giustizia⁵³. In quegli stessi anni all'interno del movimento femminista sono nati i primi centri antiviolenza, luoghi in cui le donne potevano trovare rifugio e supporto in caso di violenze sessuali, domestiche e, in generale, di tutte le violenze di genere. Nel 1979, inoltre, è stata presentata da varie associazioni femministe come l'Unione delle donne italiane (UDI) e il Movimento di liberazione delle donne (MLD) la prima proposta popolare di modifica della legge penale sui reati sessuali.

La Riforma del 1996 dei reati contro la violenza sessuale

La proposta popolare di modifica della disciplina dei reati sessuali ha dato avvio ad un lungo processo parlamentare che si concluse quasi vent'anni dopo con la legge n. 66 del 15 febbraio 1996 intitolata 'Legge di riforma dei reati contro la violenza sessuale'. È interessante notare come la spinta della società civile al cambiamento della disciplina era accolta anche da larga parte della dottrina penalistica che auspicava una modifica più ampia del Codice Rocco⁵⁴ come dimostrato, ad esempio, dalla formazione della 'Commissione Pagliaro', dal nome di Antonio Pagliaro, professore di diritto penale, a cui il Ministro della Giustizia Giuliano Vassalli (Partito so-

cialista italiano) aveva commissionato un nuovo progetto di Codice penale più aderente ai principi della carta costituzionale⁵⁵. La Commissione iniziò i lavori nel 1988 e propose una bozza di codice nel 1991. All'interno della proposta di codice i reati 'contro la libertà sessuale' (così denominati) prendevano posto all'interno del titolo sui reati 'contro la libertà personale'⁵⁶. Nella relazione introduttiva al progetto era esplicitato che nei: «reati contro la libertà sessuale, essendo opinione maturata che il vero bene offeso non è, come nel codice del 1930, la "moralità pubblica", ma la libertà della persona in ordine alla propria sessualità, la quale libertà deve considerarsi offesa - e perciò la nuova denominazione di stupro - in presenza di un "dissenso", non essendo necessaria la violenza o la minaccia (previste come aggravanti) e, quindi, una previa opposizione attiva (ben potendo essere dissenziente la persona non reagente, es.: perché terrorizzata o per evitare mali più gravi). Ciò al fine di evitare la non punibilità di fatti posti in essere senza violenza o minaccia ma pur sempre contro la volontà della vittima, o gli sforzi giurisprudenziali per ravvisare violenze in realtà non esistenti e così mimetizzare una analogia in *malam partem*⁵⁷». Il progetto di codice naufragò e la riforma del 1996 non seguì gli orientamenti indicati dalla Commissione. I penalisti Fiandaca e Musco, sin dai loro primi commenti alla riforma hanno sottolineato come questa fosse stata spinta da «un profondo mutamento dei costumi sessuali, frutto del rapido mutamento del modo di vivere e del fenomeno della emancipazione femminile, (che) ha contribuito all'elaborazione di una concezione della sessualità come imprescindibile estrinsecazione della libertà della persona e dei valori ad essa connessi ed ha evidenziato in maniera oltremodo significativa gli effetti dirompenti della violenza sessuale sulla intera personalità della vittima⁵⁸». Gli autori hanno sottolineato come le innovazioni della riforma, invece, siano state perlopiù simboliche⁵⁹. I delitti contro la libertà sessuale venivano spostati dal titolo 'sui delitti contro la moralità pubblica e il buon costume' (IX) al titolo 'dei delitti contro la libertà personale' (XII). Questo spostamento ha sancito la libertà sessuale come oggetto di tutela specifica in quanto bene giuridico personale ed inviolabile, rompendo la contraddittorietà della formulazione precedente che, seppure avesse già inserito gli articoli all'interno di un apposito capo rubricato 'delitti contro la libertà sessuale', li manteneva nel titolo dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, creando problemi interpretativi nello stabilire quale fosse effettivamente l'oggettività giuridica dei reati sessuali⁶⁰.

Il nuovo articolato è composto da nove articoli (609 bis – 609 decies c.p.). La disciplina della violenza sessuale è ora contenuta interamente all'interno dell'articolo 609 bis rubricato 'violenza sessuale', con l'abrogazione della violenza carnale (ex art. 519 c.p.) e atti di libidine violenti (ex art. 521 c.p.). L'art. 609 bis prevede al I comma: «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni»⁶¹.

55. Di Pinto Stefano, *Op. cit.*, p. 20.

56. Relazione Commissione Pagliaro, Relazione alla bozza di articolato. Testo del disegno di legge sulla delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un nuovo Codice penale parte generale e parte speciale, 25 ottobre 1991.

57. *Ibidem*.

58. Fiandaca Giovanni, Musco Enzo, *Op. cit.*, p. 230.

59. *Ibidem*.

60. Fiandaca Giovanni, Musco Enzo, *Op. cit.*, p. 230.

61. La pena è stata aumentata da quella originariamente prevista dall' art. 13 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69.

49. Pitch Tamar, *Un diritto per due. La costruzione giuridica di sesso, genere e sessualità*, Il Saggiatore, Milano 1998, p. 112 ss.

50. Cigarini Lia, *La politica del desiderio e altri scritti*, Orthotes, Nocera Inferiore, 2022, p. 11 ss.

51. Mackinnon Catharine, *Rape Redefined*, in *Harvard Law & Policy Review*, Vol. 10, 2016, p. 11 ss.

52. Pitch Tamar, *Op. Cit.*, p. 120.

53. *Ibidem*.

54. Di Pinto Stefano, *Op. cit.*, p. 20.

All'interno della dicitura 'atti sessuali' sono ricompresi non solo gli atti di congiunzione (stupro) ma tutti gli altri atti che possano dirsi 'sessuali'. L'unificazione del reato è stata fortemente voluta dai movimenti femministi che avevano denunciato come le donne venissero sottoposte ad indagini molto invasive, e che creavano «assurde distinzioni tra le diverse parti del corpo della donna⁶²», al fine di comprendere se la violenza ricadesse all'interno della precedente congiunzione carnale o negli atti di libidine violenti in quanto prevedevano pene diverse⁶³. Fiandaca e Musco hanno sostenuto che la legge possa essere considerata la tipica «legge manifesto»⁶⁴ in quanto ha mantenuto l'assetto precedente, fissando la violenza e la minaccia quali elementi tipici della condotta «laddove invece avrebbe dovuto elevare ad oggetto della tutela la libertà in sé, indipendentemente da coartazioni che si traducano nell'uso di violenza o di minacce»⁶⁵. Gli autori hanno aggiunto che: «la riforma non può che considerarsi fallimentare, a dispetto dei tanti trionfalismi che ne hanno accompagnato la nascita. Se si pensa che altri interessi individuali, quale ad esempio l'invulnerabilità del domicilio, sono protetti sulla sola base del dissenso, si capisce immediatamente quanto arretrata sia la tutela di libertà di autodeterminazione sessuale realizzata dalla legge simbolo n. 66 del 1996»⁶⁶.

Il resto dell'articolo prevede, al II comma, la violenza sessuale per «induzione»⁶⁷ ovvero la violenza agita approfittando di condizioni di inferiorità fisica o psichica o inganno sulla persona (sostituzione di persona). Al III comma è prevista una riduzione di pena per casi 'di minore gravità'. Novità che possono considerarsi positive sono la genericità delle persone che possono commettere il reato, compreso il coniuge, eliminando ogni dubbio interpretativo che sorgeva con la vecchia formulazione; inoltre, chiunque può essere vittima di reato, comprese le donne che esercitano la prostituzione⁶⁸. Inoltre, la genericità della definizione 'atti sessuali' permette la punibilità non solamente degli atti di congiunzione carnale (stupro), ma tutti quelli che, per rilevanze extragiuridiche, possano ledere la libertà sessuale della persona⁶⁹. Come sottolineato nel corso del paragrafo, la riforma non ha introdotto i contenuti desiderati dalla società civile e dalla stessa dottrina penalistica. La libertà sessuale delle donne, intesa come autodeterminazione della sfera sessuale e diritto intrinseco ed inviolabile della persona, non trova ancora pacifica collocazione all'interno del diritto penale. Tamar Pitch ha, tuttavia, affermato che le iniziative intorno alla riforma, compresa la riforma stessa, hanno avuto il grande merito in Italia di porre all'attenzione del femminismo e della società civile il tema del consenso⁷⁰. e infatti la disposizione è rimasta immutata, la giurisprudenza successiva ha di fatto ampliato, se non addirittura modificato, il significato letterale della disposizione. Inoltre, il tema del consenso ha cominciato ad essere oggetto di fecondi dibattiti che ne aumentano la complessità teorica nonché giuridica se lo si inserisce all'interno del sistema penale e ai diritti garantiti all'imputato. Alcuni studiosi di diritto

62. Virgilio Maria, *Corpo di donna e legge penale. Ancora sulla legge contro la violenza sessuale*, in *Democrazia e diritto: rivista critica di diritto e giurisprudenza*, n.1, 1996, p. 11.

63. Fiandaca Giovanni, Musco Enzo, *Op. cit.*, p. 230.

64. *Ivi*, p. 233.

65. Fiandaca Giovanni, Musco Enzo, *Op. cit.*, p. 230.

66. *Ibidem*.

67. Fiandaca Giovanni, Musco Enzo, *Op. cit.*, p. 236.

68. *Ivi*, p. 237.

69. *Ivi*, p. 239.

70. Pitch Tamar, *Op. cit.*, p. 200.

penale hanno iniziato a problematizzare la complessità della comunicazione sugli stati d'animo e sulla stessa sessualità che possono intercorrere, ad esempio, tra *partners*, soprattutto in quei casi in cui non vi sia una evidente cattiva fede da parte dell'agente e nessun particolare segno di 'dissenso reale'⁷¹. In questi casi la dottrina penalistica quasi all'unanimità sottolinea come nel processo penale debba valere solido il principio dell'*in dubio pro reo* dell'art. 59, IV comma, c.p. che escluderebbe la punibilità⁷². E sul punto sembrano calzanti le parole di Pitch quando afferma che «la violenza sessuale, così come viene percepita e vissuta dalle donne, è irriducibile "al" e intraducibile "nel" diritto penale»⁷³.

A seguito della riforma la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stravolto la portata dell'articolo accompagnata, inoltre, dalle indicazioni che provengono dalla giurisprudenza internazionale e da alcune convenzioni internazionali recenti. Senza poter compiere una disamina accurata della giurisprudenza di legittimità, è necessario menzionare almeno le pronunce più rilevanti occorse dopo la riforma del 1996. Nella sentenza della Cassazione penale del 21 gennaio 2000, n. 2512⁷⁴ la Corte ha previsto che il dissenso (espresso sia in forma esplicita che tacita) non deve necessariamente essere ripetuto in modo continuativo nel tempo, ma basta che sia espresso una sola volta per configurare il reato. I giudici hanno, inoltre, stabilito nella stessa pronuncia che la persona deve ritenersi non consenziente quando non sia stata messa nelle condizioni di poter esercitare una valida difesa. Ed ancora, la pronuncia ha previsto che è configurabile la violenza anche nei casi in cui non vi sia stato un annullamento della libertà della persona ma anche nei casi in cui sia stata «minata la libera determinazione all'atto sessuale», ovvero in tutti quei casi in cui le modalità dell'atto non siano state consensuali⁷⁵. La sentenza della Cassazione penale 24 febbraio 2004, n. 25727⁷⁶ ha previsto che il consenso deve perdurare per l'intera durata del rapporto e qualora il consenso inizialmente prestato venga poi revocato, si ricade nella fattispecie della violenza. Nella nota sentenza sempre della Cassazione penale 19 marzo 2019, n. 20780⁷⁷ gli ermellini hanno stabilito che per la configurazione del reato non è necessario vi sia dissenso espresso, bastando il mancato consenso espresso anche in forma tacita; ovvero quando la persona non abbia attivamente espresso, anche tacitamente, di consentire all'atto. Nella sentenza la Corte ha chiarito che «l'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia in un errore inescusabile sulla legge penale»⁷⁸. Quest'ultima interpretazione è stata mantenuta dalla Suprema Corte e ripetuta anche nella recentissima sentenza di Cassazione penale del 10 maggio 2023, n. 19599⁷⁹. Secondo questo importantissimo orientamento, è applicabile il reato di violenza sessuale non solamente quando sia stato opposto dissenso quale 'forma di resistenza' verbale e fat

71. Mantovani Ferrando, *Diritto penale. I delitti contro la libertà e l'intangibilità sessuale. Appendice ai delitti contro la persona*, Cedam, Padova 1998, p. 136 ss.

72. *Ibidem*.

73. Pitch Tamar, *Op. Cit.*, p. 120., p. 176.

74. Cass. pen., Sez. III, 21 gennaio 2000, n. 2512.

75. *Ibidem*, motivazione in diritto.

76. Cass. pen., Sez. III, 24 febbraio 2004, n. 25727.

77. Cass. pen., Sez. III, 19 marzo 2019, n. 20780.

78. *Ibidem*, motivazione in diritto.

79. Cass. pen., Sez. III, 10 maggio 2023, n. 19599.

tuale, ma anche quando non vi sia espresso o tacito consenso fornito dalla persona all'atto sessuale. Questa interpretazione non solo rovescia il significato letterale dell'art. 609 *bis*, I comma, ma riconosce il consenso all'atto sessuale quale unico bene tutelato nella fattispecie di reato. Con questa pronuncia i giudici dimostrano di non dare rilievo al solo 'dissenso' ma di andare oltre, ponendo come bene giuridico tutelato il consenso e l'autodeterminazione della libertà sessuale, come esplicitato nella stessa sentenza. Sembra, pertanto, che secondo l'interpretazione dei giudici della Suprema Corte, la sessualità non sia semplicemente un'attività che le donne possono consentire o meno, ma un'attività volontaria per la quale è necessario esprimere un consenso in forma espressa o tacita. Una tale interpretazione sembra influenzata dalla definizione di consenso inteso come autodeterminazione della persona affermato dalla Corte costituzionale e descritta nei paragrafi precedenti⁸⁰.

Utilizzando termini del femminismo e della dottrina penalistica statunitense sulla violenza sessuale, anche in Italia la giurisprudenza è passata dal riconoscimento del modello 'no significa no' (*No means no*) alla fissazione del principio del 'sì significa sì' (*Yes means yes*)⁸¹. Questo modello è definito 'affirmative consent' (o *Yes Model*)⁸² ed è ormai stato assunto dalla giurisprudenza di legittimità, anche se esistono ancora pronunce discordanti in seno alla stessa Cassazione, mentre la giurisprudenza di merito ancora non segue in modo uniforme le novità interpretative della Suprema Corte⁸³. Il modello di *affirmative consent* è stato di recente acquisito anche dalla giurisprudenza internazionale europea. Storica in questo senso è la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 4 dicembre 2003, causa 39272/98, *M. C. c. Bulgaria* ove la Corte ha imposto, ai sensi degli artt. 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) di adottare tutte le misure penali necessarie affinché venga tutelata la libertà di autodeterminazione della libertà sessuale e il consenso alle attività sessuali. In particolare, la Corte ha affermato che devono essere puniti tutti gli atti sessuali con persona dissenziente senza imporre determinate modalità di condotta violenta. Un caposaldo della tutela del consenso è la Convenzione di Istanbul del 2011 'Sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica'⁸⁴ ove all'art. 36 viene specificato al I comma che la Convenzione obbliga le parti ad adottare «misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali: a) atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto; b) altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso; c) il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo». Il II comma invece, specifica che «il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto». Il medesimo orientamento è inserito all'interno della recentissima proposta di Direttiva dell'Unione Europea 'sulla lotta alla

80. Vedi *infra* par. 2.

81. Caletti Gian Marco, *Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali. Profili storici, comparati e di diritto vivente*, Bologna University Press, Bologna 2023, p. 158.

82. *Ibidem*.

83. Sul punto vedi Caletti Gian Marco, *Op. cit.*, p. 223-229.

84. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011, Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa - N° 210.

violenza contro le donne e la violenza domestica'⁸⁵ del 2022, in cui all'art. 5, comma n. 2, viene specificato che: «Gli Stati membri provvedono affinché per "atto non consensuale" sia inteso l'atto compiuto senza il consenso volontario della donna o senza che la donna sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle sue condizioni fisiche o mentali (...)»⁸⁶. E al seguente comma n. 3 viene esplicitato «Il consenso deve poter essere revocato in qualsiasi momento nel corso dell'atto. L'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio della donna, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento sessuale passato».

Il modello di *affirmative consent* è stato adottato anche da diverse legislazioni europee e internazionali di common law e di civil law: il codice penale canadese ha fatto proprio il *Yes Model* definendo il consenso come l'accordo volontario prestato mediante parole o azioni in modo da escludere il silenzio o la mera passività come comportamenti sufficienti a dimostrare la volontà di compiere atti sessuali; una formulazione giuridica simile è adottata dalle legislazioni in materia di reati sessuali di Svezia e Regno Unito. In Germania, a seguito della riforma del 2016 sono puniti gli atti sessuali senza consenso, cioè commessi 'contro la volontà riconoscibile' della persona. E parimenti la *Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual* entrata in vigore in Spagna nel 2022, stabilisce che vi è consenso quando sia manifestato liberamente tramite atti verbali o fatti espliciti. In Italia è ancora in vigore la disciplina dell'art. 609 *bis* e non sono previste modifiche o proposte di legge con l'obiettivo di cambiare il contenuto dell'articolo. La giurisprudenza, tuttavia, come ampiamente argomentato, ha di fatto assunto l'*affirmative model* anche se sarebbe senz'altro ben gradita una ulteriore modifica della legge, sia per evitare che formalmente i giudici operino in malam partem, come ritiene una parte della dottrina penalistica⁸⁷, sia per aderire ai principi espressi da trattati internazionali vincolanti come la CEDU e la Convenzione di Istanbul (ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 27 giugno 2013).

Le problematiche del modello di *affirmative consent*

Il modello dell'*affirmative consent* nasce negli Stati Uniti nel 1991 all'Antioch College in Ohio grazie alla spinta dei movimenti studenteschi che lo hanno introdotto all'interno dei regolamenti universitari e seguito, successivamente, da altri atenei statunitensi. Il modello è stato oggetto di rinnovato interesse grazie al movimento 'Me Too' che ha segnato gli ultimi dieci anni di dibattito negli Stati Uniti e ha condotto, come osservato, a modifiche legislative e giurisprudenziali in diversi paesi. Ma il tema del consenso, sin dagli anni '80 ha attivato numerosi dibattiti sia in Italia che negli Stati Uniti mai del tutto sopiti. Le posizioni più rilevanti in Nordamerica erano quelle del femminismo definito 'radicale', di cui una delle massime esponenti nella dottrina giuridica è stata la già citata Catharine MacKinnon. L'autrice, nel suo

85. Proposta di Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica [SEC (2022) 150 final] - [SWD (2022) 60 final] - [SWD (2022) 61 final] - [SWD (2022) 62 final] - [SWD (2022) 63 final], Strasburgo, 8.3.2022, COM (2022) 105 final, 2022/0066 (COD).

86. Il 6 febbraio 2024 è stato approvato il testo finale della Direttiva ove è stato eliminato il riferimento al consenso della persona come base per la configurazione del reato.

87. Ul punto vedi Caletti Gian Marco, *Op. cit.*, p. 242-253.

celebre testo *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law* del 1987 ha descritto la sessualità maschile come fondata sul dominio e la sopraffazione e che, pertanto non sia possibile distinguere chiaramente tra sessualità e violenza⁸⁸. La violenza sessuale è quindi uno degli strumenti con cui le donne vengono controllate e soggiogate dal dominio maschile; tale violenza è stata normalizzata dal diritto, determinando la costruzione della sessualità femminile come necessariamente aderente a quella maschile ed ha plasmato la concezione del corpo femminile come sempre accessibile al suo piacere. Questo ha dato vita a tutti gli orientamenti legislativi e giurisprudenziali che non considerano l'autodeterminazione sessuale come un principio inviolabile e che normalizzano l'attività sessuale come un qualcosa agito dagli uomini e, al massimo, dissentito dalle donne con la configurazione del reato in caso di resistenza o dissenso. Sempre MacKinnon ritiene che il femminismo abbia avuto la capacità di svelare il dominio maschile pervasivo nella vita delle donne e che sia possibile, quindi, ricostruire il proprio desiderio e determinare il proprio consenso⁸⁹. L'autrice, inoltre, è convinta che il processo sia uno dei luoghi ove il dominio maschile può essere svelato e combattuto⁹⁰. MacKinnon riprende dal pensiero marxiano, in particolare la rielaborazione femminista che è stata proposta da Carole Pateman⁹¹ dalla metà degli anni '70 in critica alle teorie del contratto sociale liberale. Secondo Pateman lo sfruttamento operato sulle donne, nonché il dominio sulle loro vite da parte degli uomini, è il fondamento dello stesso contratto sociale liberale in quanto assicura all'individuo (uomo) la cura fisica e psichica, compresa la sessualità, che le donne forniscono all'interno di un rapporto di subordinazione. MacKinnon sosteneva che non ci potesse essere libero consenso in una condizione di totale dominio e benché abbia supportato il modello di *affirmative consent*, ne ha sottolineato anche i punti oscuri in quanto non è sempre possibile esprimere liberamente il proprio consenso quando le condizioni materiali di vita non lo permettano. Ad oggi, tuttavia, il fuoco della discussione sembra essersi spostato dall'utilità o meno del modello giuridico di *affirmative consent* - poiché l'introduzione della categoria di consenso negli ordinamenti giuridici è generalmente ritenuto positivo - quanto piuttosto sul suo contenuto e le implicazioni del suo utilizzo. Le critiche possono essere riassunte in tre fondamentali. Il primo rischio è quello di ricreare un processo in cui le donne diventino da «vittime a imputate»⁹², ovvero siano costrette a dover argomentare e provare le ragioni del dissenso, con il rischio di comportamenti processuali che tendono a metterlo in dubbio sulla base di specificità personali o contestuali. In questo senso i trattati e la giurisprudenza internazionale, in particolare della Corte europea dei diritti dell'uomo, sanzionano il fenomeno della così detta 'vittimizzazione secondaria' nei processi per violenza sessuale. In questa direzione è importante citare la Convenzione di Istanbul del 2011, che agli artt. 15 e 18 impone agli Stati di evitare forme di vittimizzazione secondaria. Similmente stabilisce la Direttiva europea 2012/29/UE⁹³ agli artt. 8, 12 e 18. E ancora, la proposta di direttiva europea citata del 2022 impone agli stati di evitare ogni forma di

88. MacKinnon Catharine, *Feminism Unmodified. Discourses on life and law*, Harvard University Press, Boston 1987, p. 11 ss.

89. *Ivi*, p. 11 ss.

90. MacKinnon Catharine, *Op. cit.*, p. 11 ss.

91. Autrice del noto testo *Sexual Contract* del 1988.

92. Pitch Tamar, *Op. cit.*, p. 120.

93. Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2003/220/GAI.

vittimizzazione secondaria agli artt. 2 e 23. Tra le più note pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo sul punto occorre citare la sentenza del 27 maggio 2021, causa 5671/16, *J.L. c. Italia* che ha condannato l'Italia per le prassi giurisdizionali che ripropongono stereotipi sessisti ed espongono le persone offese a vittimizzazione secondaria. Sul punto si è espressa anche la Corte costituzionale nella pronuncia del 21 febbraio 2018, n. 92, dove i giudici hanno indicato che la vittimizzazione secondaria consiste in ogni modalità del procedimento che costringe a rivivere i sentimenti di paura, dolore, ansia o vergogna provati al momento della commissione del fatto. Inoltre, ulteriore argomento contro l'*affirmative consent* è quello per cui aumenterebbe il rischio di interpretazioni definite 'punitiviste' da parte dei giudici, che potrebbero avvantaggiare politiche carcerarie che ripropongano le distinzioni di classe e di colore su cui è costruita la pericolosità di determinati gruppi sociali⁹⁴. Infine, questo tipo di modello rischia di diventare fortemente disciplinante la sessualità, imponendo un criterio di valutazione del rischio in capo alle donne alla base della loro condotta sessuale⁹⁵. La stessa MacKinnon si è pronunciata nuovamente in tempi recenti sull'espandersi del modello di *affirmative consent*. L'autrice ha sottolineato come debba considerarsi positiva l'adozione nei codici e nella giurisprudenza del principio, ma dovrebbe aggiungersi una valutazione complessiva della situazione in cui il consenso è stato prestato o meno; inoltre, per MacKinnon non è alla legge penale che va demandata l'eguaglianza tra i generi, piuttosto dovrebbe essere posta a fondamento di tutto il sistema giuridico⁹⁶. MacKinnon, in maniera coerente alle sue posizioni più risalenti, afferma che non è la mancanza di consenso a determinare la violenza sessuale, ma questa discende dalle condizioni di strutturale ineguaglianza tra i generi⁹⁷. In conclusione, secondo l'autrice statunitense, nel processo per stupro la diseguaglianza dovrebbe essere valutata complessivamente per arrivare alla corretta interpretazione del caso concreto. Tutto il sistema giuridico dovrebbe uniformemente provvedere all'eliminazione delle diseguaglianze materiali di genere, in modo da riequilibrare l'assetto di potere tra uomini e donne e permettere la piena esplicazione del consenso.

In Italia le posizioni delle teoriche femministe si sono parzialmente discostate dalle elaborazioni statunitensi. La già citata Carla Lonzi ha sottolineato come la sessualità femminile sia stata forgiata dal dominio maschile⁹⁸. La filosofa, tuttavia, è contraria alla sovrapposizione della sessualità eterosessuale con la violenza. Anche per l'autrice la fine del dominio maschile, che va di pari passo con la fine del sistema economico capitalistico fondato sullo sfruttamento delle soggettività, è la frontiera del possibile in cui finalmente la sessualità sarà vissuta in modo gioioso, tra soggetti senza relazioni gerarchiche che esprimono e praticano i loro desideri⁹⁹. Ma l'analisi forse più lucida e comprensiva del problematico rapporto tra consenso e diritto è quello della citata filosofa e sociologa del diritto Tamar Pitch, nel suo celebre testo 'Un diritto per due' pubblicato in Italia nel 1998. L'autrice, che scrive poco dopo l'entrata in vigore della riforma del 1996, dopo averne sottolineato i limiti ivi già espressi, esprime il proprio dissenso circa un'eventuale nuova modifica

94. Halley Janet, *The Move to Affirmative Consent*, in *Journal of Women in Culture and Society*, Vol. 42, No. 1, 2016, p. 123.

95. *Ibidem*.

96. MacKinnon Catharine, *Rape Redefined*, in *Harvard Law & Policy Review*, Vol. 10, 2016, p. 135.

97. *Ibidem*.

98. Lonzi Carla, *Op. cit.*, p. 43.

99. *Ivi*, p. 50

della legge penale verso il modello di *affirmative consent*. Pitch riconosce subito il rischio del modello di peggiorare il fenomeno della 'vittimizzazione secondaria' e di trasformare, ancora di più, «la vittima in imputata»¹⁰⁰. D'altro canto, è necessario ripetere l'affermazione dell'autrice quando indica che «la violenza sessuale, così come viene percepita e vissuta dalle donne, è irriducibile "al" e intraducibile "nel" diritto penale»¹⁰¹, in quanto il diritto penale non può che fondarsi «sulla base di dicotomie come lecito/illecito, colpevole/vittima e in linea di principio non sopporta ambiguità»¹⁰². Pitch riconosce la strutturalità della violenza nei rapporti uomo-donna così come riconosciuti da MacKinnon, ma si rifiuta di concepire l'intero assetto dei rapporti eterosessuali come violenti¹⁰³. Infine, l'autrice rifiuta ogni tipo di dogmatismo sulla sessualità, indicando che la valutazione circa cosa sia o meno violenza debba essere valutato da ogni singola donna e che possa variare a seconda di molteplici fattori contestuali e personali¹⁰⁴. Inoltre Pitch mette in guardia dall'idea che esista l'individuo razionale in grado di esprimere sempre e liberamente il proprio consenso, secondo l'autrice: «i rapporti tra le persone, e quello tra i sessi in particolare, non sono caratterizzabili come immediatamente trasparenti, come leggibili interamente secondo il paradigma della razionalità rispetto allo scopo, ma viceversa sono intrisi di emozioni, di sentimenti contraddittori, di ambivalenza e di conflitto»¹⁰⁵. E ancora, l'utilizzo di teorie contrattualistiche classiche e moderne ripropone l'assunto per cui «la libertà appartiene a un individuo privo di vincoli (...), e questa libertà si mostra nel momento della scelta (...) la quale, a sua volta è presupposta come razionale, connotando reciprocamente l'individuo che la compie come consapevole, trasparente a sé stesso. Anche qui, la soggettività si suppone senza corpo, e si manifesta precisamente nella capacità astratta di scelta razionale»¹⁰⁶. E ancora: «in un contesto discorsivo siffatto, "autodeterminazione" assume il senso di una capacità astratta, che si manifesta in maniera volontaristica, attributo di un autore privo di vincoli, dotato di soggettività senza corpo»¹⁰⁷. Infine, l'autrice pone importanti interrogativi: «Chi deve o può essere considerato adulto e responsabile? Come si può essere sicuri che il consenso sia dato liberamente, fuori da costrizioni sociali, economiche, culturali, psicologiche?»¹⁰⁸ e suggerisce anche una risposta: «Se assunto a paradigma, questo criterio (il consenso) finisce per produrre una visione razionalistica e contrattuale dei rapporti, o per essere vanificato dalla "scoperta" che consenso libero non può mai essere dato»¹⁰⁹. Inoltre, allo scopo di mostrare quale può essere una delle derive dell'applicazione rigida dell'*affirmative model*, ovvero la ricaduta sulle donne della valutazione del rischio della loro condotta sessuale, è necessario menzionare un esempio che proviene dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione. Nel 2021 la Suprema Corte¹¹⁰ ha rigettato il ricorso proposto da una donna che aveva denunciato il suo partner a diversi anni di distanza dalle violenze sessuali e fisiche subite.

100. Pitch Tamar, *Op. Cit.*, p. 176.

101. *Ibidem*.

102. Pitch Tamar, *Op. Cit.*, p. 175.

103. *Ivi*, p. 170.

104. Pitch Tamar, *Op. Cit.*, p. 169.

105. *Ivi*, p. 172.

106. Pitch Tamar, *Op. Cit.*, p. 174.

107. *Ibidem*.

108. Pitch Tamar, *Op. Cit.*, p. 171.

109. *Ivi*, p. 173.

110. Cass. pen., Sez. III, 19 ottobre 2021, n. 43611.

La donna aveva delle fragilità psichiche certificate al momento della denuncia e aveva intrattenuto per diversi anni la relazione con l'uomo che era diventato anche il suo 'mentore' in atti sessuali sadomasochistici. I due compivano assieme abitualmente atti sessuali 'estremi' con il consenso apparente della donna. Dopo una sessione particolarmente violenta la donna aveva deciso di lasciare l'uomo e aveva iniziato un percorso terapeutico; diversi anni dopo ha deciso di sporgere denuncia nei confronti del partner per abuso psicologico, fisico e sessuale. In primo grado il Tribunale di Forlì aveva condannato l'uomo per diversi episodi di violenza sessuale e fisica, anche se la donna aveva prestato all'epoca il suo consenso a quel tipo di pratiche e non aveva mostrato particolari segni di dissenso. Il Tribunale, tuttavia, aveva argomentato che la particolare fragilità della donna assieme al coinvolgimento emotivo di quest'ultima con l'uomo non le avevano permesso di esprimere un valido consenso e che, inoltre, egli aveva tutti gli elementi per comprendere il dolore fisico e psicologico che le infliggeva. Dopo l'assoluzione dell'uomo nel secondo grado di giudizio, il caso è arrivato sino alla Corte di Cassazione ove i giudici, rigettando il ricorso proposto dalla parte offesa hanno argomentato: «In tema di reati contro la libertà sessuale, gli atti sessuali "non convenzionali" possono essere ritenuti leciti nella misura in cui si svolgano in base ad un consenso dei partecipanti che deve protrarsi per tutta la durata degli stessi»¹¹¹. Dalla sentenza emerge con evidenza come la rigida applicazione dell'*affirmative model*, senza valutare adeguatamente il contesto in cui il consenso viene prestato e senza valutare gli argomenti riportati nel paragrafo, ovvero le circostanze in cui le donne possono trovarsi ad esprimere o meno il loro consenso, in cui vanno considerate anche condizioni di dipendenza e subordinazione, rischiano di condurre a pronunce che possono dirsi 'ingiuste'. Per evitare che siano le donne a dover procedere ad una valutazione del rischio, disciplinandone così la sessualità e il comportamento, occorrerebbe una corretta lettura del caso concreto che ricostruisca il contesto in cui il consenso viene prestato.

Il tema del consenso: tensioni contemporanee

In quest'ultimo paragrafo sono descritti brevemente i dibattiti contemporanei sul consenso delle teoriche e delle attiviste femministe, in particolare negli Stati Uniti. Le posizioni delle studiosse 'femministe radicali' come MacKinnon per la quale, come indicato, vi è coincidenza tra sessualità eterosessuale e violenza all'interno di una società in cui i rapporti tra uomini e donne sono connotati in maniera gerarchica, erano contrastate da altri gruppi femministi sin dagli anni '80. E questo conflitto è stato definito negli Stati Uniti 'sex war'. Uno dei momenti più noti della sex war è stata la conferenza femminista tenutasi al Barnard College di New York nel 1982, ove le posizioni delle femministe radicali si sono scontrate con le posizioni di coloro che sono state definite attiviste *sex radicals*, tra cui è possibile annoverare

111. *Ibidem*, motivazione in diritto.

l'antropologa Carole Vance che ha curato un volume che raccoglie i contributi della conferenza¹¹². Le posizioni delle teoriche *sex radicals* possono essere riassunte con il rifiuto di considerare le donne soggiogate al dominio maschile e, pertanto, di considerarle come 'vittime' o prive di qualsiasi agency e desiderio sessuale autonomo pur nella cornice, riconosciuta, di una sistemica oppressione di genere. All'interno di questa parte di movimento venivano considerate come vittimizzanti e tese a riproporre una versione del femminile come debole e vulnerabile tutte quelle considerazioni tese a criminalizzare ogni forma di sessualità, come anche la prostituzione e la pornografia¹¹³. Inoltre, le *sex radicals* lamentavano che le teorie del femminismo radicale non tenevano in considerazione la sessualità delle minoranze *queer* e, soprattutto, che l'atteggiamento definito 'punitivista' dei giudici in adesione all'*affirmative* model rischiava, come già indicato, di avvalorare le linee di colore e di classe in base alle quali è costruita la pericolosità di determinati gruppi sociali come le persone nere¹¹⁴. Le discussioni sorte alla conferenza di Barnard non si sono mai sopite del tutto nei movimenti femministi statunitensi ed europei, tornando in auge anche in tempi recentissimi con il citato movimento 'Me Too'. Nel gruppo delle teoriche *sex radicals* vi era un'ampia fetta di attiviste *queer* e teoriche dei *queer studies*. Lungi dal voler esaminare una letteratura vastissima, basti dire che un testo che ebbe un impatto fondamentale negli Stati Uniti in piena *sex war* è stato *Thinking Sex. Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality*, pubblicato dall'antropologa Gayle Rubin nel 1984¹¹⁵, che è anche uno dei testi considerati fondatori dei *queer studies* negli Stati Uniti. L'autrice rifiutava la posizione del femminismo radicale che considerava tutta la sessualità come il frutto dell'oppressione e del dominio maschile¹¹⁶. Questa visione, lungi dal non essere condivisibile dalle stesse persone eterosessuali, non considerava o sembrava criminalizzare la sessualità delle minoranze formata dalle persone *queer* o da coloro che praticano BDSM¹¹⁷ e le *sex workers*. Rubin sostiene che il genere e la sessualità non siano la stessa cosa e che non sia possibile tracciarne una sovrapponibile genealogia di teorie e di pratiche¹¹⁸. Questa distinzione è uno dei pilastri della teoria *queer* che sviluppa così una distinta o distinte teorie della sessualità. Concezione che può dirsi comune dei *queer studies* è la sessualità intesa, in senso foucaultiano, come un dispositivo di potere formato da un insieme di saperi, convenzioni e norme da cui discende il governo dei corpi come identità sessuali ben determinate¹¹⁹. Come indica Judith Butler gli uomini e le donne sono identità costruite attraverso l'attribuzione arbitraria del genere alla nascita, che comporta anche l'attribuzione di determinati comportamenti, pratiche, sensazioni¹²⁰. Questa costruzione prova a semplificare le identità, riducendo i fattori di complessità della stessa formazione dell'identità¹²¹.

112. Il noto testo *Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality* edito nel 1984, ove sono proposti i dibattiti e le posizioni più importanti sulla sessualità dell'accademia statunitense di quegli anni.

113. Vance Carole, *Pleasure and Danger: towards a Politics of Sexuality*, in Vance Carole (a cura di), *Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality*, Routledge, Boston 1984, p. 12.

114. *Ibidem*.

115. Il testo si trova nel citato testo curato da Carole Vance (vedi nota n. 111).

116. Rubin Gayle, *Thinking sex. Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality*, in Vance Carole (a cura di), *Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality*, Routledge, Boston 1984, p. 168.

117. Acronimo che sta per: Bondage, Dominazione, Sadismo e Masochismo.

118. Rubin Gayle, *Op. cit.*, p. 270.

119. Bernini Lorenzo, *Le Teorie Queer. Un'introduzione*, Mimesis, Milano 2017, p. 136.

120. Butler Judith, *Questioni di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità*, Laterza, Bari 2013 (v.o. 1990), p. 44.

121. *Ibidem*.

Butler indica come le persone *queer* (e non solo) possano scoprire e scombinare fattori formanti l'identità attraverso la pratica della sessualità, ma anche attraverso altre pratiche quotidiane che mettono in crisi la costruzione identitaria binaria uomo/donna¹²². Le teorie *queer* danno un rilievo fondamentale alla pratica sessuale come elemento fondante l'identità *queer* stessa¹²³. Tali teoriche, pertanto, non potevano e non possono che opporsi a tutte quelle teorie che considerano la sessualità come governata dal dominio maschile e che escludono la possibilità di esprimere consenso, benché riconoscano la cornice della sistemica discriminazione e violenza di genere nella società. All'interno dei *queer studies* sono approfondite pratiche sessuali considerate minoritarie, come quelle delle comunità BDSM, la cui storia è fortemente intrecciata con quella dei movimenti *queer*. Federica Pedace, nella sua tesi di dottorato che prende in analisi alcune comunità che praticano BDSM, sottolinea come queste attività siano in grado di disorientare le identità proprio attraverso il 'fare', la pratica, che fa scoprire nuovi terreni inesplorati di desiderio sessuale ed erotismo¹²⁴. Le comunità prese in esame dall'autrice si accordano formalmente sulle pratiche da compiere durante le sessioni, indicando anche quelle vietate per i singoli partecipanti e altri tipi di accordi che ricordano il contratto. Vengono stabilite anche determinate parole d'ordine per modificare le pratiche nel corso della seduta e bloccarle, se necessario. Questo perché è dato per scontato che la singola esperienza contestuale e relazionale possa essere più o meno gradita, anche se inizialmente è stato prestato il consenso o il dissenso ad un determinato tipo di attività. Come indica Pedace, «il consenso (è) l'esito di una pratica relazionale e necessaria in quanto legata alla conoscenza del corpo»¹²⁵. Per l'autrice le comunità BDSM compiono una 'parodia' del contratto¹²⁶, in quanto è dalla pratica relazionale della sessione che emerge il 'reale' consenso quale insieme di razionalità, emozioni, sensazioni corporee che non possono essere slegate tra di loro e comprendono conflitti, errori, cambiamenti, come verosimilmente avviene in tutte le interazioni umane. Il consenso deve essere, pertanto, considerato all'interno di rapporti relazionali, con tutto quello che le caratterizzano, compreso soprattutto il corpo, tradizionalmente escluso da quello che viene considerato 'l'individuo razionale' che consente o meno (presuntivamente) senza ambiguità. Un tale principio permette di andare oltre le derive dell'*affirmative consent* in quanto il consenso può cambiare in ogni istante ed è legato, per l'appunto, ad un complesso insieme relazionale, corporeo, intimo, razionale e no, che si instaura tra le persone e che deve essere accolto e ascoltato in ogni momento, come avviene nelle comunità BDSM studiate dall'autrice¹²⁷. Nel praticare questi principi, i gruppi accolgono anche gli errori e i conflitti che possono svilupparsi nella relazione sessuale dei partecipanti, trasformando questi stessi in oggetto di analisi e dialogo dentro le comunità¹²⁸.

122. Butler Judith, *Op. cit.*, p. 45.

123. De Lauretis Teresa, *Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities, An Introduction, in differences, A Journal of Feminist Cultural Studies*, Vol. 3, No. 2, 1991, p. 12.

124. Pedace Federica, *Il genere del consenso. Dalla critica del contratto alla pratica BDSM*, Tesi di dottorato, Università degli studi Roma Tre, Roma 2021, p. 224.

125. *Ivi*, p. 225.

126. Pedace Federica, *Op. cit.*, p. 226.

127. Pedace prende in analisi solamente alcune comunità di persone che praticano BDSM, quelle che problematizzano il consenso e che mettono al centro l'ascolto e la relazione quale pratica insieme sessuale e politica.

128. Pedace Federica, *Op. cit.*, p. 226.

Conclusioni

A conclusione di questo contributo è possibile affermare che il consenso è un argomento complesso. Da una parte sono da accogliere le posizioni che spingono verso l'eguaglianza sostanziale tra i generi per raggiungere una piena 'capacità di consentire'. In aggiunta, può essere considerata positiva l'introduzione negli ordinamenti della valutazione del consenso (*affirmative consent*) nei reati di violenza sessuale o la sua acquisizione giurisprudenziale, come avvenuto in Italia. Dall'altra parte è bene considerare il consenso come una pratica relazionale in cui molti fattori come la ragione, il corpo e le emozioni entrano in campo e devono essere attentamente valutate anche dall'ordinamento. Conseguentemente è necessario valutare i rischi del modello di *affirmative consent* e agire per evitare ogni tipo di condotta giurisdizionale e amministrativa che provochi vittimizzazione secondaria e che scoraggi la persona offesa a denunciare. Infine, il consenso dovrebbe essere considerato dai giudici all'interno dei vari contesti relazionali e ambientali in cui viene prestato, proprio per calarlo all'interno di una relazione complessa, fatta anche di squilibri di potere che la giurisdizione non dovrebbe ignorare. Inoltre, queste valutazioni sono richieste anche da atti convenzionali vincolanti, come la Convenzione di Istanbul del 2011 che al già menzionato art. 36, Il comma, indica: «Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto».

2.2 Rassegne di giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di violenza sessuale riferite agli anni 2023- 2023

Le rassegne di seguito riportate analizzano importanti pronunce della Corte di Cassazione in tema di violenza sessuale, divise per singoli argomenti di interesse. Tutte le pronunce vertono sull'interpretazione dell'609 bis del Codice Penale (reato di violenza sessuale) che, come proposto di seguito, ha dato vita ad una fitta attività nomofilattica ad opera dei giudici, che hanno cambiato – e cambiano tuttora - diversi orientamenti interpretativi nel corso degli anni. La formulazione vigente dell'art. 609 bis ha origine dalla riforma operata dalla Legge n. 66 del 1996, che ha abrogato gli articoli di "violenza carnale" (art. 519 c.p.) e "atti di libidine violenti" (art. 521 c.p.). Ma la vera novità della riforma è l'aver spostato la violenza sessuale dal Titolo IX, rubricato "delitti contro la moralità e il buon costume", dove i due articoli erano collocati, al Titolo XII, Capo III, Sezione II rubricato "dei delitti contro la libertà personale". La modifica è rilevante in quanto l'ordinamento ha riconosciuto la sessualità quale elemento intrinseco ed intangibile della libertà personale di ogni individuo.

Art. 609 bis Codice Penale
Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Biennio 2020-2021

Concorso del reato di maltrattamenti e del reato di violenza sessuale

Nella sentenza **Cass. pen., Sez. III, n. 35700/2020 del 14.12.2020**, il fatto consisteva in violenze sessuali multiple perpetrate dal marito ai danni della moglie durante la relazione, accompagnate ad altri tipi di violenze fisiche e psicologiche. La Corte d'Appello di Ancona aveva configurato le condotte con il concorso del reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) e del reato di violenza sessuale (609 bis c.p.). La difesa dell'imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo la riduzione della pena in quanto, secondo l'interpretazione dei difensori, il reato di maltrattamenti sarebbe stato assorbito dal reato di violenza sessuale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso e, in accordo con quanto deciso dal giudice di seconde cure, ha stabilito che: "Il delitto di maltrattamenti è assorbito da quello di violenza sessuale soltanto quando vi è piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali alla stessa, mentre vi è concorso tra i due reati in caso di autonomia anche parziale delle condotte, comprendenti anche atti ripetuti di percosse gratuite e ingiurie non circoscritte alla violenza o alla minaccia strumentale necessaria alla realizzazione della violenza." La Corte, inoltre, ha specificato che il bene giuridico tutelato dal reato di violenza sessuale è la libertà di autodeterminazione sessuale della persona offesa, che non coincide con quello del reato di maltrattamenti che è l'incolumità e il benessere fisico e psichico della persona. Pertanto, nel caso di specie, la Corte ha valutato la lesione di diversi beni giuridici e il concorso del reato di violenza sessuale e del reato di maltrattamenti.

Art. 572 Codice Penale
Maltrattamenti contro familiari o conviventi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta

alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 49 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

Definizione di atti sessuali

La Corte di Cassazione si è espressa diverse volte nel corso del biennio preso in considerazione sulla definizione di "atti sessuali" indicati all'art. 609 bis, I comma. Nell'importante sentenza **Cass. pen., Sez. III, n. 36910/2020 del 22.12.2020**, un uomo aveva costretto mediante minaccia una ragazza minorenni a inviargli su WhatsApp delle foto in cui si ritraeva nuda e dei video in cui compiva atti di autoerotismo. La Corte d' Appello di Torino aveva escluso l'applicazione del reato di violenza sessuale (art. 609 bis, comma I), in quanto mancava il contatto fisico diretto tra l'uomo e la minore. La Suprema Corte ha invece ribaltato la decisione di secondo grado indicando che: "Ai fini della definizione di atti sessuali di cui all'art. 609-bis c.p., non è indispensabile il requisito del contatto fisico diretto con il soggetto passivo, ma è sufficiente che l'atto abbia oggettivamente coinvolto la corporeità sessuale della persona offesa e sia finalizzato ed idoneo a compromettere il bene primario della libertà dell'individuo nella prospettiva dell'agente di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale". La Corte ha, pertanto, stabilito che rientrano nella definizione di "atti sessuali" non solamente quelli in cui vi sia un contatto fisico diretto tra la persona offesa e il reo ma anche quelli che coinvolgono solamente la "corporeità sessuale" della prima, come nel caso degli atti di autoerotismo imposti alla minore. Ancora in tema di atti sessuali, nella pronuncia **Cass. pen., Sez. III, n. 8788/2020 del 04.03.2020**, riguardante un uomo che aveva schiaffeggiato i glutei della persona offesa in un luogo pubblico, la Corte ha stabilito che: "In tema di reati sessuali, la condotta vietata dall'art. 609-bis c.p. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e idoneo a porre in pericolo la sua libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale,

non avendo rilievo determinante, aifini del perfezionamento del reato, la finalità dell'agente e neppure l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale". Pertanto, per connotare l'atto sessuale, non è importante che vi sia stata la finalità o l'effettivo soddisfacimento del piacere sessuale del reo – che non rilevano - ma la riduzione o la coartazione della libertà di autodeterminazione della sfera sessuale della persona offesa. Già nella sentenza **Cass. pen., Sez. III, n. 2201/2020 del 21.01.2020** la Corte aveva vagliato il caso di un uomo che aveva dato un bacio sulla bocca alla persona offesa (con contatto delle sole labbra). La difesa di quest'ultimo aveva proposto ricorso sostenendo che un tale atto non poteva essere considerato "sessuale" in quanto non afferente ad alcuna c.d. "zona erogena" o "organi riproduttivi". I giudici, invece, si sono così pronunciati: "In merito all'imputazione per il reato di violenza sessuale, va qualificato come «atto sessuale» anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l'atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto". Ancora una volta i giudici hanno interpretato la fattispecie così da ricomprendere tutti quegli atti che possono, anche senza una chiara volontà di soddisfacimento del desiderio sessuale del reo, compromettere la libertà sessuale della persona offesa. Inoltre, i giudici hanno nuovamente allargato la definizione di "atti sessuali" per ricomprendervi anche quelli che non sono strettamente legati a "funzioni riproduttive" o presunte "zone erogene", ma tutte quelle zone che possono compromettere la libertà di autodeterminazione sessuale secondo una valutazione contestuale; dunque, il bacio sulle labbra viene considerato come afferente la sfera della libertà sessuale della persona offesa.

Il consenso negli atti sessuali "non convenzionali"

La Suprema Corte si è pronunciata sui c.d. "atti sessuali non convenzionali" nella pronuncia **Cass. pen., Sez. III, n. 43611/2021 del 19.10.2021**. Nel caso di specie, una donna con fragilità di tipo psichico aveva intrattenuto per un periodo prolungato un rapporto con un uomo che era diventato anche il suo "mentore" nell'esplore atti sessuali non convenzionali di tipo sadomasochistico. Durante il corso della relazione i due avevano avuti rapporti sessuali non convenzionali in cui la persona offesa accettava supinamente gli atti desiderati ed imposti dall'uomo, secondo una pratica sadomasochistica decisa presuntivamente dai due e oggetto di consenso apparente della donna. La stessa, dopo un periodo di separazione dall'uomo, aveva deciso di denunciarlo per violenza sessuale. Nel giudizio di primo grado, presso il Tribunale di Forlì, l'uomo era stato condannato per un singolo episodio di violenza sessuale e, nel corso del giudizio di secondo grado, la Corte d'Appello di Bologna lo aveva

assolto anche da quest'ultimo. Il Procuratore generale della Repubblica di Bologna e la difesa della persona offesa avevano proposto ricorso per Cassazione avverso l'assoluzione del giudice di seconde cure. I giudici nomofilattici hanno ritenuto il ricorso infondato ed hanno stabilito: "In tema di reati contro la libertà sessuale, gli atti sessuali «non convenzionali» possono essere ritenuti leciti nella misura in cui si svolgano in base ad un consenso dei partecipanti che deve protrarsi per tutta la durata degli stessi". La Corte ha mantenuto ferma l'assoluzione decisa dai giudici bolognesi di secondo grado, ribadendo che la persona offesa non aveva mai negato il consenso agli atti sessuali "estremi" compiuti con l'uomo prima e durante il loro svolgimento e nemmeno all'immediato termine. Una tale pronuncia sembra utilizzare una definizione "formale" di consenso, senza considerare eventuali altri elementi che possono concorrere alla formazione del volere di una persona. Sotto questo profilo sembra che il Tribunale di Forlì abbia valutato con più attenzione il singolo episodio di violenza sessuale sanzionato. Infatti, il giudice di prime cure aveva stabilito che sebbene la donna avesse formalmente prestato il consenso agli atti sessuali, sia durante lo svolgimento sia dopo l'immediata conclusione, la particolare violenza di questi ultimi, la condizione di fragilità psichica della donna e il legame sentimentale tra i due giustificavano la condanna ex art. 609 bis, I comma, anche se il dissenso era stato espresso a distanza di anni.

Violenza sessuale in costanza di rapporto di lavoro

La Corte, nella sentenza **Cass. pen., Sez. III, n. 45123/2021 del 07.12.2021**, si è espressa su violenze sessuali agite all'interno di rapporti di lavoro. Nel caso preso in esame, l'imputato controllava una squadra di vendemmiatori, in cui prestava servizio la persona offesa dal reato. L'uomo, mentre la donna svolgeva la sua mansione di raccolta dell'uva, l'aveva stretta alle spalle e le aveva cinto con entrambe le mani i seni finché la stessa non si era liberata fuggendo dall'aggressione.

La difesa dell'uomo aveva sostenuto che un tale atto non dovrebbe ricadere nella fattispecie della violenza sessuale in quanto mancherebbero sia la violenza e la minaccia sia l'elemento soggettivo del reato, ovvero la volontà di comprimere la libertà sessuale della persona offesa. La Corte, rigettando il ricorso e tutti i motivi della difesa, ha dimostrato un orientamento rigoroso nei confronti di violenze che avvengono sul luogo di lavoro tra preposti e lavoratrici, indicando quanto segue: "Ai fini della sussistenza del reato di violenza sessuale commessa da un preposto in danno di una lavoratrice sul luogo di lavoro, è sufficiente che l'atto posto in essere sia stato realizzato volontariamente dall'agente, nella consapevolezza della sua idoneità, sulla base degli ordinari canoni scientifici e di ragionevoli valutazioni di marca socio-culturale, a soddisfare il piacere sessuale ovvero a suscitare lo stimolo, e quanto all'elemento soggettivo del reato, è sufficiente la consapevolezza dell'agente in ordine alla obbiettiva attitudine della condotta

posta in essere ad incidere, violandola, sulla sfera di autonomia e libertà sessuale della vittima". Pertanto, i giudici hanno riconosciuto che, all'interno di un rapporto di lavoro ove incorra la subordinazione, i parametri per valutare la presenza del reato di violenza sessuale sono l'idoneità della condotta a stimolare o soddisfare il piacere sessuale dell'agente, secondo valutazioni socioculturali (elemento oggettivo) e la consapevolezza di incidere e violare l'autonomia e la libertà sessuale della persona offesa (elemento soggettivo).

Biennio 2022-2023

Consenso e prova del dissenso

Per quanto concerne la valutazione della mancanza del consenso nel reato di violenza sessuale che si concretizza, nella pratica, nella c.d. "prova del dissenso", la Corte di Cassazione ha assunto, a partire dal 2022, un orientamento univocamente indirizzato. Nella sentenza **Cass. pen., Sez. III, n. 1559/2022 del 17.01.2022**, il fatto riguardava un uomo che aveva più volte, all'interno di una discoteca, toccato i glutei della persona offesa e le aveva, con il piede, toccato il pube mentre i due erano seduti all'interno del locale notturno. La difesa dell'uomo aveva argomentato che egli non si era reso conto del dissenso della persona in quanto lei non lo aveva esplicitato. Inoltre, avendo agito in più momenti, egli supposeva che la donna avesse prestato il suo consenso a tutte le condotte successive nel tempo. Nella pronuncia, i giudici hanno affermato in modo netto che: "per configurare l'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l'agente sia consapevole del fatto che non sia stato manifestato chiaramente il consenso da parte della vittima al compimento degli atti sessuali. È irrilevante l'errore sull'espressione del dissenso anche ove questi non sia stato esplicitato. Può fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solo quando l'errore si basa sul contenuto espressivo ed equivoco di positiva manifestazione di volontà da parte dell'offeso. Infine, è ormai pacifico che l'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia in un errore inescusabile sulla legge penale".

I giudici, quindi, hanno stabilito che non è necessario che l'agente abbia agito in contrasto con un dissenso manifestato chiaramente dalla persona offesa, ma è sufficiente che egli sia consapevole che gli atti non siano stati espressamente voluti dalla medesima, ai fini della configurazione dell'elemento soggettivo del reato.

L'agente può sollevare il proprio errore sul consenso solamente quando vi sia stata una manifestazione chiara della volontà a compiere determinati atti sessuali. Il medesimo orientamento era già stato proposto nella sentenza **Cass. pen., Sez. III, n. 37725/2021 del 19.10.2021** e, più di recente, nella sentenza **Cass. pen., Sez. III, n. 3951/2022 del 04.02.2022**. In quest'ultimo caso, l'imputato aveva baciato repentinamente sulla bocca la persona offesa la quale non aveva, inizialmente, mani-

festato alcun dissenso. La Corte, rigettando le domande della difesa, ha indicato che: "debbono intendersi commesse con violenza non solo le condotte che siano realizzate in dichiarato contrasto con l'opposta volontà del soggetto passivo, ma anche quelle realizzate in assenza di una dichiarazione di adesione ad esse da parte di quest'ultimo, vuoi perché le stesse sono state poste in essere con modalità improvvise e repentine atte a sorprendere l'altrui volontà ed a non consentire, pertanto, una tempestiva reazione oppositiva da parte del soggetto passivo del reato". I giudici, pertanto, hanno fissato l'orientamento per il quale, qualora la violenza sia compiuta attraverso atti c.d. "repentini", ovvero quegli atti improvvisi avverso cui la persona non riesce immediatamente a esprimere il dissenso, anche quando questo sia manifestato in un secondo momento è valido e connota l'atto come violento. Ed ancora, sempre nel 2022, con la pronuncia **Cass. pen., Sez. III, n. 37916/2022 del 07.10.2022** i giudici hanno indicato che se il consenso è stato prima prestato e poi revocato, il primo consenso è considerato "mera occasione" e l'atto sessuale deve necessariamente essere considerato violento.

La Corte ha, pertanto, fissato un orientamento diventato oramai "granitico" per il quale il consenso nell'atto sessuale è necessario in tutto il suo svolgimento e se, in qualche modo, il dissenso non è stato immediato o manifestato in forme esplicite, permane comunque la violazione del consenso e la lesione della libertà e dell'auto-determinazione sessuale della persona offesa.

Nel 2023, con la nota sentenza **Cass. pen., Sez. III, n. 19599/2023 del 10.05.2023**, la Corte, interpellata su un caso di violenza sessuale di due uomini a danno di una minore, ha superato i precedenti orientamenti indicando che: "integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona" ovvero "ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, è richiesta la mera mancanza del consenso, non la manifestazione del dissenso, ben potendo il reato essere consumato ai danni di persona dormiente". Secondo questo orientamento, ogniqualvolta non vi sia consenso espresso in forma esplicita o implicita, si ricade nella fattispecie penale della violenza sessuale. Infine, nella medesima pronuncia, la Corte afferma che: "nei reati contro la libertà sessuale, il dissenso è sempre presunto, salva prova contraria". E una tale prova contraria a carico dell'agente, circa l'errore sul consenso, è ammessa solamente qualora la persona offesa abbia manifestato in modo univoco, espressamente o in modo implicito, il suo consenso all'atto sessuale.

Consenso e prova del dissenso nei rapporti di coniugio con la presenza di maltrattamenti

In tema di consenso, la giurisprudenza era già approdata a simili orientamenti solamente nei casi di violenze sessuali all'interno di relazioni di coniugio e con la compresenza del reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.).

La sentenza **Cass. pen., Sez. III, n. 17676/2019 del 29.04.2019** aveva indicato molto chiaramente che "in tema di violenza sessuale, il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell'autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali".

Anche la sentenza **Cass. pen., Sez. III, n. 1764/2021 del 18.01.2021** fissava lo stesso principio. In questo caso, nel ricorso ai giudici, la difesa dell'imputato aveva lamentato la violazione della legge penale (art. 609 bis, I comma) in quanto sarebbe mancata la resistenza all'atto sessuale da parte dell'ex coniuge. L'imputato, pertanto, non avrebbe colto la mancanza di consenso poiché i due avevano avuto in precedenza, seppur raramente, altri rapporti sessuali. La Corte, nelle motivazioni della sentenza, ha ribadito che: "il rapporto sessuale fatto oggetto di contestazione fu consapevolmente imposto dall'imputato alla moglie - che manifestò il proprio dissenso, posto che da tempo i coniugi non avevano rapporti sessuali e vivevano da separati in casa - e fu da questa subito per paura di incorrere in ulteriori condotte maltrattanti (...)" (allo stesso modo si esprime la recente sentenza **Cass. pen., Sez. III, n. 11770/2023 del 18.01.2023**).

Definizione di atti sessuali

Secondo la Corte, requisito necessario affinché si integri la fattispecie della violenza sessuale (art. 609 bis, comma I) è il contatto fisico con le c.d. "zone erogene" della persona offesa o dell'agente (anche definite "apparato sessuale", "organi sessuali" e altri sinonimi). Un tale orientamento è stato ribadito nella sentenza **Cass. pen., Sez. III, n. 37916/2022 del 13.04.2022** ove, nel caso di specie, è stata sanzionata la condotta masturbatoria dell'imputato in presenza della persona offesa, con contatto forzato - attraverso le mani - della zona considerata "erogena" (il pube) della donna. In questo frangente, la Corte ha indicato: "integra il reato di violenza sessuale il compimento di atti di autoerotismo al cospetto della persona offesa solo ove coinvolgente la corporeità di quest'ultima". L'orientamento prevalente della Corte sembra intendere con "corporeità della persona offesa" solamente il suo

“apparato sessuale” ma esistono pronunce discordanti, come quella menzionata di seguito, ove i giudici sembrano ampliare questa definizione.

Infatti, nella sentenza **Cass. pen., Sez. III, n. 17717/2022 del 16.03.2022** la Corte ha affermato che può configurarsi “tentativo di violenza sessuale” qualora, senza alcun contatto fisico, l’agente tenti di coartare la libertà sessuale della persona offesa. Nel caso preso in esame, la minaccia era avvenuta attraverso dei messaggi inviati con il telefono cellulare, minaccia che aveva come fine l’ottenere del materiale ritraente il corpo della persona offesa. In questo caso i giudici hanno indicato che “è configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale quando, pur in mancanza del (tentativo di) contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell’idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale”. Nella pronuncia non è chiarita quale sia “la violazione della libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale” ma non si fa più esclusivo riferimento al contatto con le c.d. “zone erogene” e gli “organi riproduttivi” dell’agente o della persona offesa. Tuttavia, nella sentenza **Cass. pen., Sez. III, n. 10626/2022 del 16.02.2022**, i giudici sembrano riprendere il precedente orientamento stabilendo che: “è configurabile il tentativo del reato previsto dall’art. 609-bis c.p. in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l’agente non ne ha raggiunto le zone genitali o erogene ovvero non ha provocato un contatto tra le proprie parti intime e la vittima”. Nel caso di specie la Corte ha rigettato il ricorso, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia, nel quale la difesa della persona offesa chiedeva l’applicazione del reato di violenza sessuale poiché l’imputato si era abbassato i pantaloni e aveva afferrato la vittima per un braccio spingendola verso un divano, pur senza riuscire ad entrare in contatto con quelle che la Corte denota come “zone erogene”. La difesa di parte civile ha argomentato che una tale condotta era stata comunque molto lesiva della libertà di autodeterminazione sessuale della donna, mentre i giudici della corte nomofilattica hanno stabilito che la condotta rappresenta “tentativo di violenza” e non consumazione della violenza.

La giurisprudenza dalla Corte appare invece estendere la definizione di atti sessuali nell’applicazione dell’art. 600 *ter* c.p. (Pornografia Minorile) ove si ritiene che “per organi sessuali debbono intendersi non esclusivamente gli organi riproduttivi esterni, ma anche gli organi che, come i seni femminili, oltre a suscitare sulla base delle abituali risultanze proprie delle scienze sociali ed in conformità con un giudizio di ordinarietà statistica - il desiderio sessuale, forniscono, data la loro morfologia, indicazioni in relazione al genere di appartenenza del soggetto” (**Cass. pen., Sez. III, sent. n. 30416/2022 del 12.04.2022, che riprende Cass. pen., Sez. III, sent. n. 9354/2020 del 09.03.2020**). Nel caso preso in esame, la Corte ha confermato la condanna ad un uomo che aveva ottenuto da una donna minorennedelle fotografie ritraenti il seno.

2.3. Focus. Violenza sessuale e prospettiva intersezionale.

Un’ambigua assenza di prospettiva intersezionale in una pronuncia della Corte

Nel 2016 il Tribunale di Chieti aveva condannato un uomo per tentativo di violenza sessuale ex art. 609 *bis* nei confronti della donna di origine migrante (il cui paese di origine non è specificato) che svolgeva lavoro domestico e di cura a casa della madre di quest’ultimo. L’uomo era stato condannato in quanto i giudici avevano ritenuto tentativo di violenza sessuale il fatto di aver minacciato la donna di licenziamento a meno che non accondiscendesse alle sue richieste di approccio.

Il Tribunale aveva, invece, assolto l’uomo per mancanza di prove e usando la formula di “insussistenza del fatto” per un’altra condotta contestata, ovvero un ulteriore tentativo di violenza nei confronti della lavoratrice, questa volta per averla afferrata con violenza, trascinata in camera da letto e tentato di spogliarla al fine di consumare un rapporto sessuale con lei. Nel corso del secondo grado di giudizio, la Corte di Appello de L’Aquila, nella sentenza n. 491 del 22 febbraio 2018 aveva assolto l’uomo anche dalla prima imputazione di tentativo di violenza, a mezzo di minaccia di licenziamento, per insussistenza di prove. La difesa di parte civile della donna ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale pronuncia in quanto non sarebbero state valutate adeguatamente le testimonianze (testimoni *de relato*) sulle minacce di licenziamento, poi effettivamente avvenuto. Inoltre, la difesa lamentava che la testimonianza della stessa persona offesa fosse stata valutata come poco attendibile dal giudice di seconde cure. La Suprema Corte, in **Cass. pen., Sez. III, Sent. n. 31195/2019 del 16.07.2019**, ha dichiarato infondati tutti i motivi proposti dalla difesa, utilizzando motivazioni che possono essere considerate quantomeno ambigue.

I giudici nomofilattici hanno stabilito che la Corte d’Appello non ha, come indicato dalla difesa della donna, mancato di considerare la testimonianza diretta e *de relato* circa le minacce di licenziamento, ma le ha considerate penalmente irrilevanti. Nella sentenza è infatti indicato che “la Corte non ha messo in dubbio la circostanza che il S. (l’imputato) abbia, con insistenza degna probabilmente di miglior causa, più volte chiesto alla B. (parte offesa) di cedere alle sue profferte sessuali, anche dichiarandosi egli stesso disposto a compensarla materialmente ove lei avesse ceduto a tali inviti, ma ha escluso che siffatte sollecitazioni abbiano superato il limite, moralmente certo deprecabile ma penalmente irrilevante, della grottesca ed inurbana, ma, si ribadisce, penalmente non sanzionabile, richiesta di amori ancillari”. La Corte ha dato ragione ai giudici dell’appello nella parte in cui gli stessi hanno

valutato penalmente irrilevanti anche le intercettazioni dell'uomo (registrato inconsapevolmente dalla donna). I giudici hanno affermato che nelle intercettazioni egli non avrebbe mai minacciato direttamente la lavoratrice, ma avrebbe, "con la ricordata insistenza" chiesto di "avere con lei un approccio di natura sessuale". La Corte ha sottolineato come l'uomo abbia sempre promesso un pagamento extra per questi presunti "favori" e che "non le indirizza alcuna minaccia, anzi la invita a soddisfare la sua richiesta «per favore» od anche «per piacere»". I giudici hanno pertanto ritenuto l'argomento della minaccia inammissibile, riprendendo quanto già statuito nel secondo grado di giudizio, e l'inapplicabilità dell'art. 609 bis, I comma.

La Corte, inoltre, ha stabilito: "né può dirsi, conformemente alla Corte di merito, che possa integrare il comportamento minatorio l'uso di espressioni del tipo «Chi sta a casa mia deve fare quello che dico io», trattandosi di espressione di tipo meramente declamatorio priva di un'effettiva idoneità a limitare la volontà del soggetto cui la stessa era rivolta e, comunque, non foriera di alcuna conseguenza negativa per costui".

Infine, la Corte ha avallato la posizione dei gradi precedenti di giudizio nella parte in cui è stata ritenuta inattendibile la testimonianza della donna, o senza adeguati riscontri, e per "opacità caratterizzanti la ricostruzione offerta dalla parte civile". I motivi della presunta inattendibilità della persona offesa vengono così elencati: la ritrattazione in appello dei presunti tentativi di approcci sessuali condotti con violenza fisica; la disponibilità dell'uomo a pagare la donna per le prestazioni sessuali che "mal si coniuga con un atteggiamento di carattere oggettivamente minatorio"; la "disinvolta franchezza" con la quale la donna si sarebbe rivolta all'imputato per sventare un tentativo di approccio sessuale all'interno dell'autovettura di lui (parole ripetute al pubblico ministero durante l'esame dibattimentale) e che dimostrerebbero lo scarso timore che la donna aveva nei confronti dell'uomo.

Se ci fermiamo alla lettura della normativa penale interna, il tentativo di violenza sessuale, come interpretato dalla stessa Corte di Cassazione e indicato infra, prevede una serie di elementi necessari per la sua configurazione: il tentativo di soddisfacimento del desiderio o stimolo sessuale dell'agente con violenza e minaccia, interpretate come consapevolezza della mancanza del consenso (elemento soggettivo); una condotta univoca tesa a raggiungere l'atto senza riuscirci per opposizione o fuga della persona offesa o cause esterne (elemento oggettivo). Pertanto, la sola richiesta di compiere atti sessuali non può essere considerata di per sé tentativo di violenza sessuale perché mancherebbe l'elemento della violenza e minaccia nei confronti del bene giuridico tutelato, ovvero la libertà di autodeterminazione sessuale della persona. In questa situazione, tuttavia, le condotte provate e ritenute penalmente irrilevanti sono state plurime e hanno assunto la forma di insistente richiesta unita alla, almeno latente, minaccia. Inoltre, i giudici sembrano non tenere in debita considerazione il fatto che la donna era in una relazione di lavoro connotata dalla subordinazione rispetto all'uomo e, pertanto, in una posizione di

maggiore vulnerabilità alle richieste di quest'ultimo. La questione che qui rileva è che i giudici non sembrano considerare la condizione specifica della lavoratrice domestica di origine migrante, non adottando minimamente una prospettiva intersezionale, e facendo decadere anche la possibilità di ricevere un qualsiasi risarcimento economico del danno ricevuto.

L'intersezionalità, di cui ivi è possibile fare solamente un accenno, è un concetto coniato proprio in ambito giuridico da Kimberlé W. Crenshaw nel 1989¹, che rimarca la necessità di una valutazione multidimensionale delle differenze di razza, genere e classe (e altre) con specifico riferimento alla giustizia, proprio per non incappare in atti e decisioni discriminatori che non tengano in debita considerazione le effettive condizioni materiali delle parti in giudizio. Infatti, nel caso di specie, avere un approccio intersezionale avrebbe significato applicare la norma tenendo a mente le condizioni e gli squilibri intercorrenti tra le parti. La pronuncia presenta ulteriori caratteri di ambiguità se si guarda alle convenzioni e altre disposizioni internazionali sul tema dello sfruttamento del lavoro di persone vulnerabili quali vengono considerate le donne di origine migrante. Sono proprio alcune disposizioni internazionali acquisite nel nostro ordinamento, come la Direttiva 2011/36/UE² sulla tratta di esseri umani, che sanziona le condotte di abuso di autorità o di posizione di vulnerabilità per fini di sfruttamento (art. 2, I comma). La Direttiva indica, all'art. 2, II comma, che "per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima". Inoltre, anche nel Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite "contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare donne e bambini" del 2000³, all'art. 3 viene fatta menzione dell'abuso della condizione di vulnerabilità quale uno degli elementi che connota la tratta di esseri umani e il grave sfruttamento con, alternativamente, "l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere".

La definizione di vulnerabilità non è quindi sconosciuta al nostro ordinamento e sarebbe necessaria un'attenta valutazione da parte degli interpreti quando fronteggino situazioni in cui le condizioni di vita sembrano presentare profili di vulnerabilità e ricattabilità a determinate condizioni di violenza di cui fa parte, necessariamente, anche la violenza sessuale.

Violenza sessuale e uso della discriminante culturale nelle pronunce della Corte di Cassazione

È balzata agli onori (o disonori) della cronaca, lo scorso 11 settembre 2023, la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero della Procura di Brescia per il reato di maltrattamenti (e violenza sessuale) imputato a un uomo originario

1. Crenshaw Kimberlé, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, in University of Chicago Legal Forum, Vol. 1989, Iss. 1, Article 8.

2. Direttiva 2011/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GA.

3. Protocollo addizionale (detto Protocollo di Palermo) alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000) adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione A/RES/55/25 del 15 novembre 2000. Entrata in vigore il 29 settembre 2003.

del Bangladesh nei confronti della moglie, anch'essa di origini bengalesi⁴. Il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione per mancanza di "abitudine" nelle condotte e utilizzando la c.d. "scriminante culturale", in contrasto con il parere del giudice delle indagini preliminari. Come citato da fonti giornalistiche, il pubblico ministero ha argomentato che "i contegni di compressione delle libertà morali e materiali della parte offesa da parte dell'odierno imputato sono il frutto dell'impianto culturale e non della sua coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge per conseguire la supremazia sulla medesima, atteso che la disparità tra l'uomo e la donna è un portato della sua cultura, che la medesima parte offesa aveva persino accettato in origine"; mancherebbe, pertanto, l'elemento soggettivo del reato in quanto l'imputato avrebbe agito "in base alla propria cultura e non per la volontà di sottomettere"⁵. Il 17 ottobre 2023 il Giudice delle indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Brescia ha provveduto all'archiviazione dopo che, sempre secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, il pubblico ministero, nel riformulare la richiesta di archiviazione, avrebbe eliminato il riferimento alla cultura di provenienza, mantenendo la formula del "fatto non sussiste" in quanto mancherebbe l'abitudine delle condotte che connota il reato di maltrattamenti⁶. La Procura di Brescia, per voce del capo procuratore Francesco Prete, si è dissociata dalle richieste del magistrato requirente indicando che la Procura "ripudia qualunque forma di relativismo giuridico, non ammette scriminanti estranee alla nostra legge ed è sempre stata fermissima nel perseguire la violenza, morale e materiale, di chiunque, a prescindere da qualsiasi riferimento «culturale», nei confronti delle donne"⁷.

Osservando questo caso potrebbe sembrare che la proposizione di "scriminanti culturali" sia rara -ed eccezionale- sui banchi della giustizia, ma invero l'utilizzo di tali scriminanti non è affatto pacifico.

Osservando le pronunce della Corte di Cassazione nei casi di violenza sessuale, i giudici si sono espressi molte volte sulla scriminante culturale. Tra il 2019 e il 2023 la Corte si è pronunciata in 7 casi⁸ sulla cosiddetta "scriminante culturale" ove l'imputato aveva origini migranti. L'espressione "scriminante culturale" non si riferisce in realtà ad un istituto presente nell'ordinamento ma a motivazioni, presenti talora nel ragionamento giuridico, che chiamano in causa fattori culturali per escludere o ridurre la punibilità di coloro che sono accusati di violenza sessuale. Tra le pronunce analizzate 6 su 7 riguardano persone che erano relazioni di coniugio o relazioni di prossimità.

Dei 7 ricorsi sottoposti al vaglio della Suprema Corte, 6 sono stati dichiarati inammissibili o infondati. L'iter processuale fa emergere che, in linea con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, fin dalla pronuncia del tribunale, e a seguire nel secondo grado di giudizio, i giudici escludono il ricorso a motivi culturali. In un solo caso la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Mila-

no, in **Cass. pen., Sez. VI, n. 19829/2022 del 19.05.2022**, ove i giudici di secondo grado avevano inflitto una pena minore all'imputato escludendo l'accusa di violenza sessuale e configurando solamente quella di maltrattamenti. Inoltre, era stato riconosciuto un risarcimento del danno in misura ridotta alla persona offesa dal reato. Nell'escludere il capo d'imputazione, i giudici hanno utilizzato l'argomento della "scriminante culturale" indicando come non vi fossero chiari elementi di dissenso da parte della moglie per via del "sostrato culturale dei coniugi" (due persone originarie di un paese del nord Africa e di religione musulmana). La Suprema Corte ha ribaltato la decisione, rinviandola ai giudici milanesi, cassando la motivazione nella parte in cui veniva esclusa l'applicabilità dell'art. 609 *bis*, I comma. I giudici hanno così argomentato: "A tale stregua il giudizio della Corte, pur facendo riferimento a rapporti non desiderati né graditi, finisce per attribuire rilievo ad un sistema culturale e alle conseguenze di un matrimonio combinato dalle famiglie, senza spiegare il valore in concreto attribuibile alla pretesa indifferenza della donna e contraddittoriamente domandandosi se la condotta dell'uomo non costituisca piuttosto una reazione alla passività di lei, ciò che nel contempo disvela l'inesatto inquadramento dell'elemento del consenso e l'incongrua svalutazione di dati, al contrario, sintomaticamente rappresentativi di dissenso".

Con un'analoga linea argomentativa, nel 2023 la Corte d'Appello di Ancona, con la sentenza n. 687 del 16.06.2023 ha ribaltato la decisione del Tribunale di Urbino, sent. 214/2020 del 16.12.2020, che utilizzava la scriminante culturale per assolvere un uomo marocchino dalla tentata violenza sessuale nei confronti della moglie.

Invero, questo tipo di argomentazioni degli organi giudicanti sono utilizzate non solo quando ad essere imputati sono degli uomini di origine migrante. Infatti, nello stesso periodo di riferimento (2019 -2023) vi sono state altre pronunce della Corte di Cassazione⁹ in cui vengono chiamati in causa i "motivi culturali" o il "retaggio culturale" anche quando l'imputato e la persona offesa non abbiano un *background* migratorio. Nella pronuncia n. 37978/2023 la Corte d'Appello di Napoli ha ribaltato la decisione del Tribunale ove, in una situazione di maltrattamenti e violenza sessuale dell'imputato sulla sua compagna, il giudice di prime cure aveva accolto argomenti per i quali sarebbe stata la donna, con la sua gelosia e il rifiuto ad avere rapporti sessuali con il compagno a provocare le violenze. La Suprema Corte, in **Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 37978/2023 del 15.09.2023**, ha rigettato il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato e ha ribadito come il giudice di prime cure abbia utilizzato dei presunti "motivi culturali" per scriminare la condotta di quest'ultimo. Nello specifico, la Suprema Corte ha sanzionato l'argomento per il quale la donna non avrebbe "soddisfatto l'immagine cui deve corrispondere la persona offesa di questi reati, secondo stereotipi culturali interiorizzati come quello di avere provocato e di essersi cercata la violenza subita, incluso il rifiuto di rapporti sessuali con il compagno". E ancora in **Cass. pen., Sez. III, sent., n. 38567/2023 del 13.10.2023** i giudici nomofilattici hanno cassato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva ridotto la pena comminata dal Tribunale di Padova nei confronti di un uomo

4. "Brescia, maltrattamenti alla moglie. Il pm chiede l'assoluzione: «Fatto culturale»", Rai News - Tgr Lombardia, A. Ambrogi e A. Marzocca, 11.09.2023.

5. Cito da "Brescia, il pm vuole assolvere il marito violento: «È del Bangladesh, si tratta di un fatto culturale». Scoppia la polemica (anche politica)", Corriere della Sera - Brescia, M. Rodella, 12.09.2023.

6. "Assolto a Brescia il marito bengalese perché il fatto non sussiste, era accusato di maltrattamenti sulla moglie. Il pm: «Manca l'abitudine delle violenze»", La Stampa, S. Montillo, 17.10.2023

7. "La procura contro il suo pm: no al relativismo giuridico e culturale", Il Manifesto, Redazione, 12.09.2023.

8. Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 13786/2023 del 03.04.2023; Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 19829/2022 del 19.05.2022; Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 32390/2021 del 31.08.2021; Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 17389/2021 del 06.05.2021; Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 13637/2020 del 06.05.2020; Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 8986/2020 del 05.03.2020; Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 48188/2019 del 27.11.2019

9. Cass. pen., Sez. VI, sentenza pubblicata il 15/09/2023, n. 37978; Cass. pen., Sez. III, sentenza pubblicata il 13/10/2022, n. 38567; Cass. pen., Sez. V, sentenza pubblicata il 11/05/2022, n. 18726; Cass. pen., Sez. III, sentenza pubblicata il 17/03/2021, n. 10213; Cass. pen., Sez. V, sentenza pubblicata il 15/05/2019, n. 21133.

italiano di origini rom che aveva “acquistato” una donna minorenni per farne la sua sposa, l’aveva costretta ai lavori domestici e aveva avuto rapporti sessuali con lei. In questo caso la difesa si era appellata più volte alla cultura rom per indicare che gli accordi matrimoniali che prevedono uno scambio economico, e il tipo di vita imposto alla “sposa”, erano del tutto in linea con la cultura e la tradizione della comunità rom. Sulla stessa questione la Corte si è pronunciata nella sentenza **Cass. pen., Sez. V, n. 18726/2022 del 11.05.2022** nei confronti di una donna di origine rom che aveva “acquistato” e condotto una donna minorenni in Italia per farne la sposa del figlio. Sempre nei confronti di un cittadino italiano è la sentenza **Cass. pen., Sez. V, n. 21133/2019 del 15.05.2019** in cui la Suprema Corte, a seguito di ricorso avverso una pronuncia della Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria, ha indicato che in tema di maltrattamenti e violenza sessuale: “l’autore del reato non può invocare, a propria discolpa, l’inesigibilità di un comportamento diverso da quello tenuto siccome coartato dalla volontà di altri, che abbia imposto un proprio modello culturale improntato ad autoritarismo maschilista, in quanto il principio della non esigibilità non trova applicazione al di là delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate”.

La Corte di Cassazione si è dunque espressa in modo autorevole sulla questione in diverse occasioni, escludendo esplicitamente la possibilità di configurare una qualsivoglia ipotesi di scriminante culturale nei casi di violenza sessuale e maltrattamenti. Inoltre, per citare altre importanti pronunce sul punto, in **Cass. pen., Sez. III, n. 7590/2020 del 26.02.2020**, è stata affermata la massima: “In tema di reati sessuali, non assumono alcun rilievo scriminante eventuali giustificazioni fondate sulla circostanza che l’agente, per la cultura mutuata dal proprio paese d’origine, sia portatore di una diversa concezione della relazione coniugale e dell’approccio al rapporto sessuale, in quanto la difesa delle proprie tradizioni deve considerarsi recessiva rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di diritti fondamentali dell’individuo”. Ulteriormente, in **Cass. pen., Sez. III, sent. n. 8986/2019 del 12.12.2019** è specificato: “in tema di cause di giustificazione, lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell’esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall’ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell’ordinamento italiano, in cui l’agente ha scelto di vivere, attesa l’esigenza di valorizzare la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l’instaurazione di una società civile multi-etnica”¹⁰. Simili orientamenti sono consolidati da molti anni presso la Suprema Corte in riferimento al reato di maltrattamenti (tra tutte, **Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 46300/2008, del 16.12.2008**); e anche in riferimento ad altri reati contro la persona come l’accattonaggio compiuto da minori in **Cass. pen., Sez. I, sent. n. 7140/2021, del 1.12.2021**; il reato di riduzione in schiavitù, in **Cass. pen., Sez. V, sent. n. 30538/2021, del 13.05.2021**; delitti contro

10. La sentenza riprende un orientamento già fissato in **Cass. pen., Sez. III, sent. n. 14960/2015 del 29.01.2015**.

la persona e la famiglia in **Cass. pen., Sez. III, sent. n. 8986/2019 del 01.12.2019**. Infine, fin dal 2011 la Corte di Cassazione ha escluso il riferimento anche a presunte convinzioni culturali che avrebbero un’origine “locale” (e non imputabile all’appartenenza a stati esteri). I giudici, in **Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 26153/2011 del 26.04.2011**, hanno infatti indicato che non “rileva in alcun modo, quindi, la circostanza che il marito abbia agito sulla base della convinzione della superiorità della figura maschile all’interno della famiglia, e della conseguente legittimità di atteggiamenti «padronali» nei confronti della moglie”.

Un tale orientamento non pregiudica il fatto che, come indicato in tempi recentissimi dall’Ufficio del giudice delle indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Torino, sent. n. 351 del 01.03.2023, in una pronuncia circa i reati di violenza sessuale e maltrattamenti imputati ad un uomo con *background* migratorio nei confronti della moglie (anch’essa di origine migrante), che “la diversità culturale possa rilevare in sede di determinazione della pena (art. 133 c.p.), incidendo favorevolmente nel valutare i motivi a delinquere e la personalità del reo”. Una tale considerazione, aggiunge il giudice torinese citando molte delle sentenze qui menzionate, è avallata dalla Suprema Corte che, tuttavia, persegue un consolidato orientamento volto a non ritenere possibile che motivi culturali possano fungere da scriminante o giustificazione di reati tanto da farne venire meno l’imputazione. La questione che qui rileva è che le scriminanti culturali continuino ad attraversare, seppure in presenza di un orientamento prudenziale consolidato, le stanze della giustizia fino ad arrivare al più alto grado di giudizio del nostro ordinamento. Da una parte le difese sembrano proporre molto spesso queste argomentazioni, dall’altra parte, e come si è avuto modo di osservare, alcuni giudici di primo e secondo grado sembrano ancora avallare posizioni in contrasto con un orientamento che sembrerebbe inamovibile.

La violenza sessuale nelle pronunce della Corte di Cassazione in materia di protezione internazionale

La violenza sessuale, considerata all’interno della più ampia violenza di genere, ha avuto un riconoscimento frammentario quale fatto alla base del riconoscimento di una qualche protezione alle donne che migrano. In particolare, si fa riferimento alla tutela che le donne chiedono nell’accesso al territorio europeo con la domanda di protezione internazionale. Nella Convenzione di Ginevra del 1951, il genere e il sesso non sono stati originariamente posti come motivi di persecuzione riconosciuti alla stregua di ottenere la protezione degli stati firmatari. Solo a partire dalle Linee Guida del 2002 sulle persecuzioni di genere dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)¹¹ le stesse sono state riconosciute, e le donne sono state definite come uno specifico gruppo sociale. La novità è stata accolta dalla legislazione europea nella c.d. Direttiva Qualifiche (di cui l’ultima versione risale al 2011)¹² ed arricchita dalle nuove Linee Guida dell’UNHCR del 2012¹³ che allargano

11. Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE N. 1.

12. DIRETTIVA 2011/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

13. Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, LINEE GUIDA IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE N.9.

la protezione alle persone LGBTQIA+, riconoscendo definitivamente le persecuzioni sulla base dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale. Se le Linee Guida sono strumenti di cosiddetto *soft law*, non è così per la Convenzione di Istanbul del 2011¹⁴ che indica all'art. 6o che gli Stati firmatari debbano adottare "le misure legislative di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'art. 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria". Sono trascorsi molti anni dall'introduzione di queste disposizioni e, sebbene in modo non omogeneo, è abbastanza pacifico il riconoscimento dello status di rifugiata o la protezione sussidiaria alle donne c.d. vittime di tratta, donne costrette a matrimonio forzato e coloro che subiscono le mutilazioni genitali (MGF) sia da parte delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, sia da parte dei Tribunali chiamati in seconda istanza in caso di rigetto della domanda da parte delle Commissioni.

Sono stati proprio i Tribunali che, per primi, hanno accolto gli orientamenti citati e hanno iniziato a riconoscere lo status di rifugiate per le persecuzioni per motivi di genere. Il percorso risulta ancora faticoso e pieno di incertezze per le donne richiedenti asilo, le quali devono ancora dimostrare, attraverso un racconto attendibile, la loro condizione di vulnerabilità e dissenso a fenomeni quali la tratta, il lavoro sessuale forzato e gli abusi subiti durante, ad esempio, il viaggio e il soggiorno nei paesi di transito. E non risulta pacifico, come in questo frangente si vuole portare all'attenzione, il riconoscimento della protezione per le donne che abbiano subito altre forme di violenza di genere, e specificatamente la violenza sessuale, nei paesi di origine ove queste condotte risultano perlopiù impuniti dagli apparati giurisdizionali e/o amministrativi.

Negli ultimi anni, la Corte di Cassazione e altre corti superiori (d'appello¹⁵) si sono espresse in maniera univoca sul punto, cassando sentenze provenienti dai tribunali che avevano vagliato ricorsi contro i dinieghi della protezione internazionale da parte delle Commissioni Territoriali. È il caso di citare la nota sentenza **Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 16172/2021 del 09.06.2021** adita dalla difesa di una donna nigeriana. In questa pronuncia la Corte ha indicato che: "premesse il consolidato principio di diritto, a mente del quale la violenza di genere (che comprende il matrimonio imposto ed il tentativo di abusi sessuali) rientra, *ipso facto*, tra le circostanze che giustificano il riconoscimento della protezione internazionale, si deve ritenere che essa possa costituire anche presupposto per l'attribuzione dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, interpretata alla luce delle linee guida dell'UNHCR sulla persecuzione di genere; in esse si evidenzia come, nonostante la definizione di rifugiato, di cui all'art. 1 lett. A n. 2 della convenzione e all'art. 2 comma 1 lett. e del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, non preveda espressamente l'appartenenza di genere tra le cause di persecuzione, è necessario, tuttavia, che la disciplina dell'asilo sia letta anche in un'ottica di genere,

intendendosi tale concetto come status di appartenenza sociale, economica e culturale e non soltanto come grossolana differenziazione biologica e chimica tra sessi opposti. Pertanto, l'appartenenza di genere può (e anzi deve) essere considerata, in determinate condizioni, come riferibile «ad un particolare gruppo sociale», che può essere oggetto di persecuzioni ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1 lett. A n. 2, sì che a una donna di origine nigeriana, soggetta a pressioni reiterate e insinuative per indurla a contrarre matrimonio, nonché a molestie sessuali per avervi opposto rifiuto, va riconosciuto lo status di rifugiato, qualora vi sia il rischio che ella possa nuovamente essere sottoposta a trattamenti parimenti lesivi dei suoi diritti fondamentali, in caso di rientro nel Paese di origine". Nel caso di specie la donna aveva ricevuto il rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale di Ancona e il rigetto del successivo ricorso che aveva presentato presso il tribunale locale, rimanendo sguarnita di protezione fino alla decisione dei giudici nomofilattici.

Similmente, la **Corte di Cassazione, in Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 18803/2020 del 10.09.2020**, ha cassato una sentenza del Tribunale di Bari che non riconosceva la protezione internazionale ad una donna che aveva subito maltrattamenti e violenze sessuali dal marito fino al momento della fuga in Italia. La donna aveva denunciato alle autorità del paese di origine la condotta dell'uomo senza ottenere alcuna tutela in quanto ivi tali condotte sono de facto impuniti. I giudici hanno affermato che: "La violenza di genere, al pari di quella contro l'infanzia, non può essere ricondotta alla categoria del «fatto meramente privato», poiché essa costituisce una delle fattispecie espressamente previste dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, sia con riferimento agli «atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale», che con riguardo, in generale, «agli atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia»".

Negli ultimi anni, anche altre corti quale la Corte d'Appello di Napoli¹⁶ nella sentenza. 3784 del 25.07.2018, aveva previsto il riconoscimento dello status di rifugiato per persecuzioni sulla base del genere quale, tra le altre, la violenza sessuale. Nel caso di specie la Corte era stata chiamata a vagliare il caso di un uomo bengalese la cui domanda era stata rigettata dal Tribunale di Napoli. I giudici avevano stabilito che: "in tema di protezione internazionale dello straniero, il riconoscimento dello «status» di rifugiato spetta a chi sia perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica e postula, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 251, che gli atti di persecuzione siano sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti fondamentali o costituire la somma di diverse misure tra cui la violazione di diritti umani, il cui impatto sia tale da rappresentare una violazione grave dei diritti fondamentali; e possono tradursi in atti di violenza fisica o psichica tra cui la violenza sessuale, in provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo disci-

14. Consiglio d'Europa, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011.

15. Prima dell'eliminazione della possibilità di proporre appello a questo tipo di decisioni introdotto dal D.L. n. 13 del 2017 c.d. "Decreto Minniti - Orlando".

16. Vedi infra nota n. 13.

minatorio; in azioni giudiziarie o in sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, in azioni giudiziarie conseguenti al rifiuto di prestare il servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini di guerra o contro l'umanità; in atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia". La pronuncia ha potenziato la tutela rispetto a una decisione simile della Corte d'Appello de L'Aquila, nella sentenza n. 88 del 18.01.2018, in cui venivano riconosciuti i "gravi motivi umanitari" e, pertanto, il solo riconoscimento della c.d. protezione umanitaria¹⁷ per le vulnerabilità così da permettere almeno il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nello stesso anno, la Suprema Corte si è trovata nuovamente a cassare una sentenza del Tribunale di Perugia ove non veniva riconosciuta alcuna tutela ad una donna albanese offesa da violenze plurime ad opera del padre e, successivamente, del futuro marito. In questa pronuncia, **Cass. civ., Sez. III, Ord., n. 12647/2022 del 20.04.2022**, i giudici hanno affermato nuovamente: "In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello «status» di rifugiato politico costituiscono atti di persecuzione basati sul genere, ex artt. 7 e 8, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 251 del 2007, la violenza fisica e psichica esercitata su di una donna per costringerla al matrimonio, lungi dal rappresentare una vicenda di tipo meramente privatistico, rappresenta, per converso, una ipotesi paradigmatica di violenza di genere, a più forte ragione nel caso in cui i comportamenti tenuti da padri e futuri mariti si conformino perfettamente, come nel caso di specie, ad un codice di comportamento (in Albania, il cd. Kanun)(...)".

Da ultimo, la pronuncia **Cass. civ., Sez. I, Ord., n. 23883/2023 del 04.08.2023** ha cassato la decisione del Tribunale di Trieste che non aveva riconosciuto lo status di rifugiata ad una donna nigeriana che aveva (si cita il testo della sentenza) dichiarato la seguente vicenda personale: "La ricorrente, cittadina nigeriana, ha chiesto la protezione internazionale dichiarando che, dopo essere stata stuprata all'età di sedici anni ed avere così avuto una figlia, era stata oggetto di sfruttamento, dapprima lavorativo e poi sessuale, da parte di uno zio, per sfuggire al quale si era affidata ad una organizzazione che l'aveva condotta in Libia, consegnandola ad una «madam» per essere avviata alla prostituzione; di essere poi fuggita da tale situazione grazie ad un giovane gambiano che l'ha aiutata ad imbarcarsi per l'Italia con la promessa di matrimonio, rivelatasi fittizia; ha dichiarato altresì di avere contratto debiti". Il Tribunale di Trieste aveva rigettato il ricorso motivando che non ricorrevano i presupposti per il rilascio della protezione internazionale in quanto in Nigeria i reati denunciati dalla donna (tratta, sfruttamento del lavoro, violenza sessuale e violenza privata) sarebbero puniti dall'ordinamento; il giudice di prime cure aveva, inoltre (e addirittura), indicato che la donna difettava di adeguata integrazione in Italia tale da permettere almeno il rilascio della c.d. protezione speciale¹⁸.

Pertanto, anche in materia di protezione internazionale, la Corte di Cassazione ha costruito (ed è ancora alle prese con la costruzione di) un consolidato orientamento prudenziale volto a dare tutela a chi subisce violenza sessuale nel proprio paese di origine, ricomprendendola nella più ampia categoria di violenza di genere e ricono-

scendola puntualmente come un atto persecutorio.

17. La c.d. "protezione umanitaria" era prevista dall'art. 5, VI comma, del D.Lgs n. 286/1998, poi abrogata dal D.L. n. 132/2018 detto "Decreto Sicurezza" o "Decreto Salvini".

18. La c.d. protezione speciale si trova all'art. 19 del Testo unico immigrazione, D.Lgs. 286/1998, La c.d. protezione speciale si trova all'art. 19 del Testo unico immigrazione, D.Lgs. 286/1998.

2. Le ricerche dell'Osservatorio sul contrasto alla violenza di genere e le discriminazioni multiple: la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di violenza sessuale

Bernini Lorenzo, *Le Teorie Queer*. Un'introduzione, Mimesis, Milano 2017.

Butler Judith, *Questioni di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità*, Laterza, Bari 2013 (v.o. 1990).

Caletti Gian Marco, *Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali. Profili storici, comparati e di diritto vivente*, Bologna University Press, Bologna 2023.

Cazzetta Giovanni, *Paesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Giuffrè editore, Milano 1999.

Cecchini Stefania, *Un inciampo nel cammino dell'eguaglianza: la sentenza n. 1/2022 della Corte costituzionale sul reclutamento del personale educativo*, in *Federalismi*. it, n. 18/2022.

Cigarini Lia, *La politica del desiderio e altri scritti*, Orthotes, Nocera Inferiore 2022.

Crenshaw Kimberlé, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, in *University of Chicago Legal Forum*, Vol. 1989, Iss. 1, Article 8.

D'amico Marilisa, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2020.

Danusso Chiara, *Le leggi sullo stupro in Italia dal '700 al codice Rocco*, in *Jacometti Valentina* (a cura di), *Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne tra diritto e cultura*, Giappichelli, Torino 2023.

De Lauretis Teresa, *Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities, An Introduction, in differences*, *A Journal of Feminist Cultural Studies*, Vol. 3, No. 2, 1991.

Di Pinto Stefano, *"Amore per forza" e diritto penale: dalla violenza carnale alla violenza sessuale*, in *Bonsignori Raffaella* (a cura di), *Il Tuo Nome è Donna. Percorsi del femminile tra violenza e rinascita*, Gruppo Editoriale L'Espresso, Roma 2014.

Duby Georges, Perrot Michelle, *Storia delle donne in Occidente. Vol. 3. Dal Rinascimento all'età moderna*, in *Davis Natalie Z., Farge Arlette, Storia delle donne in Occi-*

Fiandaca Giovanni, *Buon costume: III) Moralità pubblica e buon costume*, in *Enciclopedia Giuridica*, Treccani, Roma 1988.

Fiandaca Giovanni, Musco Enzo, *Diritto Penale, parte speciale, Volume II, Tomo I, I delitti contro la persona*, Zanichelli, Bologna 2011.

Foucault Michel, *Storia della sessualità, Vol. 1: La volontà di sapere*, Giappichelli, Milano 2013 (v.o. 1976).

Halley Janet, *The Move to Affirmative Consent*, in *Journal of Women in Culture and Society*, Vol. 42, No. 1, 2016.

Libreria delle donne di Milano, *Non credere di avere diritti. La generazione della libertà femminile nell'idea e nelle vicende di un gruppo di donne*, Rosenberg & Sellier, Torino 2018.

Lonzi Carla, *Sputiamo su Hegel e altri scritti*, La Tartaruga, Milano 2023.

Mackinnon Catharine, *Feminism Unmodified. Discourses on life and law*, Harvard University Press, Boston 1987.

Mackinnon Catharine, *Rape Redefined*, in *Harvard Law & Policy Review*, Vol. 10, 2016.

Mantovani Ferrando, *Diritto penale. I delitti contro la libertà e l'intangibilità sessuale. Appendice ai delitti contro la persona*, Cedam, Padova 1998.

Marini Giovanni, *Il consenso*, in *Rodotà Stefano, Tallachini Maria Chiara* (a cura di), *Trattato di biodiritto. Ambito e fonti del biodiritto*, Giuffrè, Milano 2010.

Millefiorini Martina, *L'autodeterminazione Della Libertà Sessuale Nell'ordinamento Italiano. Prospettive Sul Consenso*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, Vol. 1, 2024.

Padovani Tullio, *Violenza carnale e tutela della libertà*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Vol. 4, 1989.

Pateman Carole, *Sexual Contract*, Stanford University Press, Redwood City, 1988.

Pedace Federica, *Il genere del consenso. Dalla critica del contratto alla pratica BDSM*, Tesi di dottorato, Università degli studi Roma Tre, Roma 2021.

Pezzini Barbara, *Tra uguaglianza e differenza: il ruolo della Corte costituzionale nel-*

la costruzione del genere, in Per i sessanta anni della Corte costituzionale, Giuffrè, Milano 2017.

Pitch Tamar, *Un diritto per due. La costruzione giuridica di sesso, genere e sessualità*, Il Saggiatore, Milano 1998.

Pozzo Barbara, *I diritti delle donne tra diritto privato e diritto pubblico*, in Jacometti Valentina (a cura di), *Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne tra diritto e cultura*, Giappichelli, Torino 2023.

Re Lucia, *Femminismi e diritto: un rapporto controverso*, in Giolo Orsetta, Bernardin Maria Giulia (a cura di), *Le Teorie critiche del diritto*, Pacini Giuridica, Pisa 2015.

Rossi Stefano, *Corpo (atti di disposizione sul)*, in Sacco Rodolfo (a cura di), *Digesto delle discipline privatistiche*, Utet Giuridica, Roma 2012.

Rubin Gayle, *Thinking sex. Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality*, in Vance Carole (a cura di), *Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality*, Routledge, Boston 1984.

Vance Carole, *Pleasure and Danger: towards a Politics of Sexuality*, in Vance Carole (a cura di), *Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality*, Routledge, Boston 1984.

Virgilio Maria, *Corpo di donna e legge penale. Ancora sulla legge contro la violenza sessuale*, in *Democrazia e diritto: rivista critica di diritto e giurisprudenza*, n.1, 1996.

Zanon Nicolò, *Corte costituzionale e norme penali di favore: verso un sindacato sulle scelte politico-criminali?*, in Zilletti Lorenzo, Oliva Franco (a cura di), *Verso un sindacato di legittimità sulle scelte politico-criminali?*, ETS, Pisa 2007.

Sentenze e normative

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Linee guida in materia di Protezione Internazionale n. 9, Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, HCR/GIP/12/09, 23 ottobre 2012.

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Linee guida sulla Protezione Internazionale n. 1, La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 7

maggio 2002, HCR/GIP/02/01.

Cass. pen., 19 novembre 1965, n. 464.

Cass. pen., 19 dicembre 1967, n. 752.

Cass. pen., 9 aprile 1976, n. 353.

Cass. pen., Sez. III, 10 maggio 2023, n. 19599.

Cass. pen., Sez. III, 16 febbraio 1976, n. 12855.

Cass. pen., Sez. III, 19 marzo 2019, n. 20780.

Cass. pen., Sez. III, 19 ottobre 2021, n. 43611.

Cass. pen., Sez. III, 20 gennaio 1986, n. 753.

Cass. pen., Sez. III, 20 gennaio 1986, n. 753.

Cass. pen., Sez. III, 21 gennaio 2000, n. 2512.

Cass. pen., Sez. III, 24 febbraio 2004, n. 25727.

Cass. pen., Sez. III, 3 aprile 1951, n. 1468.

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011, Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa – N° 210.

Corte Cost., sent. 471/1990.

Corte cost., sent. n. 561/1987, Considerazioni di diritto n. 2.

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012

Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011.

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011.

Regio Decreto del 30 giugno 1889, n. 6133.

Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398.

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica {SEC (2022) 150 final} - {SWD (2022) 60 final} - {SWD (2022) 61 final} - {SWD (2022) 62 final} - {SWD (2022) 63 final}, Strasburgo, 8.3.2022, COM (2022) 105 final, 2022/0066 (COD).

Protocollo addizionale (detto Protocollo di Palermo) alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000) adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione A/RES/55/25 del 15 novembre 2000. Entrata in vigore il 29 settembre 2003.

Relazione Commissione Pagliaro, Relazione alla bozza di articolato, Testo del disegno di legge sulla delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un nuovo Codice penale parte generale e parte speciale, 25 ottobre 1991.

Relazione Ministeriale del Ministro Guardasigilli Rocco al Regio Decreto 19 ottobre 1930 – Anno VIII, n. 1398.

Fonti giornalistiche

“Brescia, maltrattamenti alla moglie. Il pm chiede l’assoluzione: «Fatto culturale»”, Rai News – Tgr Lombardia, A. Ambrogi e A. Marzocca, 11.09.2023

“Brescia, il pm vuole assolvere il marito violento: «È del Bangladesh, si tratta di un fatto culturale». Scoppia la polemica (anche politica)”, Corriere della Sera - Brescia, M. Rodella, 12.09.2023

“Assolto a Brescia il marito bengalese perché il fatto non sussiste, era accusato di maltrattamenti sulla moglie. Il pm: «Manca l’abitudine delle violenze»”, La Stampa, S. Montillo, 17.10.2023

3

Il dibattito teorico sul consenso in una prospettiva femminista

3.1. Teorie femministe sul consenso

di Chiara Federica Pedace

L'elemento che accomuna trasversalmente le teorie femministe che si occupano dei problemi posti dalla definizione giuridica del consenso agli atti sessuali è il loro inquadramento intorno alla categoria analitica di "genere". Secondo la nota formulazione di Joan Scott, con il concetto di "genere" si intende uno dei fattori primari del manifestarsi dei rapporti di potere basati sulla differenza tra i sessi. In tal senso, le filosofie nate dai movimenti femministi hanno da sempre messo in evidenza come lo stupro e le molestie sessuali debbano essere interpretati alla luce dei rapporti di potere tra i generi.

Da questo punto di vista, la genealogia del consenso nelle teorie femministe è strettamente intrecciata alla storia della violenza di genere, dal momento che la definizione da parte delle donne di che cosa sia possibile intendere quando si discute di consenso diventa possibile grazie al suo riconoscimento ed a quello delle sue condizioni strutturali.

In questa analisi si individua una possibile mappa delle convergenze tra pensiero femminista e la produzione giuridica che conduce a definire il consenso agli atti sessuali come diritto all'autodeterminazione sessuale. In primo luogo, si evidenziano in ordine storico le ricadute delle pratiche femministe degli anni Settanta sull'ordinamento giuridico italiano: dall'adozione della legge sulla violenza sessuale all'interpretazione costituzionalmente orientata del principio del consenso.

Successivamente si tiene conto degli obblighi per gli Stati derivanti dal diritto internazionale e, in una prospettiva comparata, si fa riferimento alla formulazione della nozione di consenso adottata da ordinamenti sia di *civil law* sia di *common law* riconducibile alla dottrina dell'*affirmative consent*, un paradigma giuridico che

tiene conto delle rivendicazioni maturate nei contesti femministi più recenti. Infine, in relazione all'applicazione di un simile modello si evidenziano le principali criticità individuate dalle teorie femministe.

Il consenso nella legge sulla violenza sessuale

Negli anni Settanta, in Italia, il movimento delle donne formatosi sull'onda lunga delle proteste sessantottine irrompe sulla scena culturale e istituzionale aprendo un dibattito sulla gestione dei processi per i delitti di violenza sessuale, volendo riportare la definizione di violenza sessuale in linea con l'esperienza delle donne, in modo tale che le definizioni giuridiche non andassero a rinforzare falsi stereotipi e miti sullo stupro.

Sia negli Stati Uniti sia in Italia, nascono gruppi di donne che pongono in essere la pratica politica dell'autocoscienza basata sul pensiero, la critica e la parola volti al riconoscimento dell'esperienza personale. Parimenti, nello stesso periodo emergono i gruppi di Lotta Femminista e del Salario al Lavoro Domestico collegati alla rete internazionale *Wages for Housework*, i quali evidenziano il rimosso costituito dal lavoro domestico e di cura delle donne che, consentendo la riproduzione delle forze dei lavoratori in regime di gratuità, rappresenta la parte oscurata del salario. Il pensiero femminista degli anni Settanta sostanzialmente porta alla luce la negazione, a tutti i livelli, delle relazioni di forza fondate sulla differenza di genere e nell'atto di denunciarne la violenza simultaneamente pone le basi per l'avanzamento della discussione sulla libertà e sull'autodeterminazione soggettiva.

Uno degli approdi delle lotte di liberazione femminista di quegli anni è la dibattuta legge n. 66 del 1996 che riforma i delitti contro la libertà sessuale. Diversamente dal passato il delitto di violenza sessuale non appare più come un reato commesso in violazione della moralità pubblica e del buon costume, bensì contro la libertà personale. La nuova collocazione intende segnare una discontinuità dall'ordine-simbolico del passato che subordinava la tutela della libertà sessuale femminile ad interessi ultraindividuali quali la morale pubblica ed il buon costume.

Nonostante tale rideterminazione volta ad attribuire importanza al bene costituito dalla libertà sessuale, la formulazione dell'art. 609 *bis* c.p., rubricato violenza sessuale, delinea una condotta penalmente rilevante non esplicitamente basata sul consenso, bensì su determinate modalità costrittive o induttive rivolte a compiere o subire atti sessuali. La norma configura due fattispecie: la violenza sessuale per costrizione eseguita con violenza, minaccia, abuso di autorità e la violenza sessuale per induzione che si esplicita nell'abuso delle condizioni di inferiorità psichica o trando in inganno (per essersi sostituito ad altra persona) la persona offesa. Pertanto, nel contenuto della disposizione l'elemento del consenso non compare esplicitamente quale fuoco della tutela, come, ad esempio, avviene in altre fattispecie penali quali la violazione di domicilio (art. 614 c.p.), la quale individua la violazione

della volontà espressa o tacita della persona offesa quale elemento determinante. Nonostante il tenore letterale dell'art. 609 *bis* c.p. la produzione giuridica successiva all'entrata in vigore della legge deve essere considerata alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, che ormai assume quale bene giuridico principale l'autodeterminazione sessuale e coerentemente interpreta il consenso quale elemento cardine per valutare la punibilità delle condotte.

Il principio del consenso nella giurisprudenza costituzionale italiana

Una delle ricadute più interessanti che la dottrina italiana attribuisce al pensiero femminista nella direzione della formulazione del diritto di autodeterminazione è la messa in discussione della nozione astratta di soggetto, il centro di imputazione di diritti e obblighi, per fare posto alla "personalizzazione del soggetto", con cui si intende la persona considerata nel complesso delle relazioni che ne determinano la peculiare collocazione nella società.

Le tracce di tale cambiamento filosofico e teorico trovano corrispondenza nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale italiana che ha sviluppato il concetto di consenso come strettamente collegato a quello di identità, intesa come spazio esistenziale del soggetto, governo di sé e delle scelte che attengono al corpo¹.

La Corte Costituzionale ha contribuito ad articolare il principio del consenso in tale direzione tramite una peculiare sintesi del diritto alla salute e del diritto all'autodeterminazione, sulla base di un'esegesi combinata degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione. Tale tendenza si è ulteriormente approfondita a seguito dell'attenuazione della connotazione pubblicistica del diritto alla salute, realizzatasi compiutamente nel momento in cui alla dimensione fisica della salute è stata collegata a quella psichica². È precisamente l'interpretazione del diritto alla salute come integrità sia fisica sia psicologica della persona che ha indotto la giurisprudenza a concepire nuove categorie giuridiche come quella di "identità". Il diritto alla salute così interpretato ha contribuito all'evoluzione della definizione di libertà personale da interpretare non solo come il diritto a non subire ingerenze nella dimensione privata, ma anche come garanzia dell'eliminazione degli ostacoli di carattere economico e sociale che impediscono il pieno e libero sviluppo della persona³.

In quest'ordine discorsivo si pone la sentenza n. 561 del 1987 della Corte Costituzionale che ha affermato come la sessualità rappresenti "uno degli essenziali modi di espressione della persona umana", sicché il diritto di disporre liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione secondo quanto prescritto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione⁴.

1. Marini Giovanni, *La giuridificazione della persona. Ideologie e tecniche nei diritti della personalità*, in *Rivista di diritto civile*, Vol. 52, no. 3, 2006.

2. Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 22 ottobre 1990, n. 471, in *Foro italiano*, 1991.

3. Rossi Stefano, *Corpo* (atti di disposizione sul), in *Digesto delle discipline privatistiche*, a cura di Rodolfo Sacco, Utet Giuridica, 2012, p. 32.

4. Corte Costituzionale, sentenza del 18 dicembre 1987, n. 561.

Il consenso nel delitto di violenza sessuale nella Convenzione di Istanbul e nella Convenzione EDU

Il rapporto esplicativo della Convenzione di Istanbul impone ai fini della valutazione degli elementi costituenti il reato di violenza sessuale di tenere in considerazione la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In particolare, al suo interno è citata la decisione *M.C. c. Bulgaria* in cui la Corte dichiara come i doveri degli Stati membri debbano essere individuati nell'obbligo di penalizzare e perseguire in modo efficace qualsiasi atto sessuale non consensuale, anche nel caso in cui la vittima non abbia opposto resistenza⁵.

In questa cornice l'autodeterminazione sessuale si colloca come bene giuridico fondamentale, di conseguenza, non sarebbe ammissibile alcuna presunzione del consenso dalla prova della mancata resistenza della persona offesa. La tutela penale deve pertanto includere qualsiasi comportamento che costituisca un'ingerenza nella sfera di autodeterminazione sessuale, in consonanza con la visione della sessualità quale ambito di espressione della piena dignità e libera realizzazione della persona ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Il consenso nel modello dell'*affirmative consent*

La dottrina dell'*affirmative consent* è sintetizzabile come il complesso di misure legislative o, più in generale, policies istituzionali, aziendali e universitarie formulate in maniera tale da porre in primo piano la tutela dell'autodeterminazione sessuale. Si tratta di disposizioni elaborate in maniera tale da delineare la violenza sessuale come atto sessuale non consensuale, senza alcun riferimento a termini come "violenza", "minaccia", "inganno". In questo modo si mira a ribaltare la presunzione del consenso e a ritenere non configurato l'abuso sessuale solamente quando il consenso sia stato liberamente espresso con atti che esprimono chiaramente la volontà della persona interessata.

Il paradigma dell'*affirmative consent* è stato introdotto, per la prima volta, nel 1991, presso l'Antioch College, un college privato di arti liberali nell'Ohio, in seguito alle lotte del nascente movimento studentesco organizzato in risposta ai crescenti episodi di violenza sessuale avvenuti nei campus statunitensi. Pur elaborato all'inizio degli anni Novanta, questo modello ha suscitato un recente interesse in virtù del movimento #MeToo che lo ha celebrato per aver promosso una cultura del consenso orientata affermativamente⁶.

A seguito della visibilità crescente di abusi e molestie sessuali, la dottrina dell'*affirmative consent* è diventata la *policy* prevalente delle università nordamericane. Nel periodo compreso tra il 2014 e il 2015, gli stati della California e di New York hanno adottato emendamenti volti a garantire l'introduzione di questa formulazione nei codici di condotta universitari.

Tuttavia, oggi assistiamo anche alla sua conversione sul piano legislativo, sia in ordinamenti di *civil law* sia di *common law*:

- a) Il codice penale del Canada ha fatto proprio il Yes Model definendo il consenso come l'accordo volontario prestato mediante parole o azioni in modo da escludere il silenzio o la mera passività come comportamenti sufficienti a dimostrare la volontà;
- b) una formulazione giuridica simile è adottata dalle legislazioni in materia di reati sessuali di Svezia e Inghilterra;
- c) in base alla riforma del 2016 attuata in Germania, l'accusa non deve dar prova del fatto che la prevaricazione sia avvenuta tramite determinate attività costrittive, si puniscono infatti semplicemente gli atti sessuali dissensuali, cioè commessi "contro la volontà riconoscibile" della vittima;
- d) parimenti in Spagna la *Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual* stabilisce come si abbia consenso quando sia manifestato liberamente tramite atti che, a seconda delle circostanze del caso, esprimano in maniera chiara la volontà della persona.

Nella prospettiva del processo penale, simili formulazioni sono pensate allo scopo di attenuare l'onere probatorio dell'accusa che finisce per gravare sulla persona offesa, dal momento che la punibilità non risulta più subordinata alla presenza della minaccia o violenza e indirettamente della resistenza della persona offesa.

In questo modo, il baricentro del delitto di violenza sessuale si sposta dal binomio forza-resistenza alla centralità della riconoscibilità del consenso: l'agente è tenuto a non invadere lo spazio di autodeterminazione sessuale altrui, in mancanza di una manifestazione chiara del consenso.

La letteratura generalmente converge nel ritenere come un simile modello tenda a promuovere una maggiore consapevolezza da parte delle persone coinvolte. In tal senso, il suo fine sarebbe il superamento delle credenze che impongono determinate *performance* di genere legate alla maniera di esprimere la sessualità.

È per questa ragione che la dottrina dell'*affirmative consent* è supportata da quei posizionamenti in dottrina che reputano importante, ai fini della prova in giudizio del consenso, la valutazione della qualità comunicativa degli individui coinvolti in un rapporto sessuale. In questa cornice il consenso non dovrebbe essere valutato alla stregua di semplici affermazioni o atti concludenti, ma come inserito in un processo comunicativo condizionato da molteplici variabili che influenzano la qualità dell'interazione soggettiva⁷. Una conseguenza verosimile dell'enfasi posta sulla mutualità potrebbe essere quella di contribuire al radicamento, sul piano sia sociale sia della produzione giuridica, di una cultura del consenso orientata ad un modello di equità comunicativa⁸. Sulla base di queste considerazioni, la giurista femminista Catharine Mackinnon nota come l'*affirmative consent* costituisca un modo per il pensiero femminista e l'esperienza delle donne di incidere sulla produ-

5. Cfr. Rapporto esplicativo Convenzione di Istanbul, punti 191-194.

6. Nash Jennifer Christine, *Pedagogies of Desire*, in *Differences. A Journal of Feminist Cultural Studies*, Vol. 30, no. 1, 2019, p. 198.

7. Moore Allison e Paul Reynolds, *Feminist Approaches to Sexual Consent. A critical, in Making sense of sexual consent*, a cura di Mark Cowling e Paul Reynolds, Routledge, Londra, 2004, p. 38.

8. Little Nicholas J., *From No Means No to Only Yes Means Yes. The Rational Results of an Affirmative Consent Standard in Rape Law*, *Vanderbilt Law Review*, Vol. 58, no. 4, 2005, p. 82-84.

zione giuridica, in maniera da contribuire all'erosione del dominio costituito dalla "male standpoint view" nel campo del diritto⁹.

Le criticità del modello dell'*affirmative consent*

Le teorie femministe hanno individuato una serie di criticità attinenti all'*enforcement* del modello dell'*affirmative consent*:

a) Lo *Yes Model* tende ad esaltare il ricorso alle misure punitive come soluzione principale al problema della violenza di genere, prestandosi a dare il fianco a politiche carcerarie le cui morfologie ricalcano le linee di colore e di classe in base alle quali è costruita la pericolosità di determinati gruppi sociali¹⁰.

b) in secondo luogo, il dissenso quale elemento determinante nella definizione dei delitti di abuso sessuale non sarebbe di per sé sufficiente ad impedire la proliferazione di stereotipi di genere legati al disciplinamento della sessualità. L'utilizzo di espressioni come "consenso consapevole" o "consenso volontario" – carenti di ogni ulteriore specificazione – determinerebbe uno spazio valutativo eccessivamente indeterminato tale da favorire la pervasività di stereotipi sessisti nelle decisioni sull'accertamento dei reati sessuali¹¹.

Alla luce di tali considerazioni, il paradigma dell'*affirmative consent* non sembrerebbe da solo sufficiente a tutelare la libertà sessuale femminile. Il mancato raggiungimento di un'uguaglianza sociale effettiva vanifica molti degli effetti che si vorrebbero raggiungere tramite l'adozione di norme incentrate sul consenso.

MacKinnon, a questo proposito, nota come la matrice dei delitti sessuali non sia tanto riconducibile alla mancanza di consenso, bensì alle condizioni di strutturale ineguaglianza sociale tra i generi¹². In tal senso, le definizioni del delitto di violenza sessuale dovrebbero insistere non tanto (o non solo) sul principio consensualistico, ma anche sul principio di eguaglianza che implica un esame quanto più possibile esteso delle condizioni strutturali in cui si collocano le condotte individuali¹³.

È possibile valutare come simili criticità si manifestino nella persistenza all'interno dell'ordinamento giuridico italiano del fenomeno della vittimizzazione secondaria subita dalle donne nel processo penale, sebbene la giurisprudenza ormai da tempo individui negli atti sessuali non consensuali l'unico fondamento del reato di violenza sessuale.

Il concetto di vittimizzazione secondaria è riconosciuto dalla Direttiva europea 2012/29/UE, la quale impone agli Stati di proteggere la vittima dall'impatto determinato dal funzionamento del procedimento penale in maniera tale da impedire ulteriori forme di sofferenza emotiva e psicologica. Nella giurisprudenza italiana il fenomeno è stato, altresì, definito dalla Corte Costituzionale come la condizione in cui la persona offesa si trova a rivivere sentimenti di paura, ansia e dolore provati al

9. Mackinnon Catharine, *Feminism, Marxism, Method, and the State. Toward Feminist Jurisprudence*, *Signs*, Vol. 8, no. 4, 1983, p. 635-636.

10. Halley Janet, *The Move to Affirmative Consent*, *Journal of Women in Culture and Society*, Vol. 42, no. 1, 2016, p. 258.

11. *Ivi*, 268.

12. Mackinnon Catharine, *Rape Redefined*, in *Harvard Law & Policy Review*, Vol. 10, 2016, p. 454.

13. *Ivi*, 436.

momento della commissione del fatto¹⁴.

Recentemente la Corte di Strasburgo nella decisione relativa al caso *J.L. c. Italia* del 27 maggio 2021 evidenzia come le prassi giurisdizionali italiane continuino a riprodurre stereotipi sessisti che espongono le persone offese alla vittimizzazione secondaria, lesiva della loro vita privata e libertà sessuale¹⁵. Nella sentenza i giudici deducono la violazione del diritto al rispetto della vita privata, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione EDU, subita dalla ricorrente in ragione delle argomentazioni contenute in una sentenza della Corte di appello di Firenze, nelle cui motivazioni risultano presenti ingiustificati riferimenti alla vita personale della parte offesa, relativi all'orientamento sessuale, alle sue relazioni sentimentali e ai suoi rapporti sessuali occasionali. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Strasburgo constata con preoccupazione come le autorità italiane continuino ad esporre le vittime di violenza sessuale alla vittimizzazione secondaria, veicolando la riproduzione di stereotipi sessisti discriminatori.

Una valutazione sintetica e conclusiva delle criticità precedentemente individuate e della presenza del fenomeno della vittimizzazione secondaria è condensabile nella spiegazione fornita dalla filosofa e sociologa giuridica Tamar Pitch, la quale impone, in primo luogo, di tener presente la conformazione del procedimento penale, incardinato sull'accertamento delle responsabilità individuali. In tal senso, sia la perdita della visione politica, sociale ed economica, in cui si iscrive la violenza di genere, nel contesto del singolo caso giudiziario, sia la vocazione inevitabilmente garantista del diritto penale sostanziale e processuale nei confronti dell'accusato, tendono ad alimentare "la reiterazione senza fine dello statuto di vittima", ossia di prototipi di vittima ideale lontani dall'esperienza della violenza subita dalle donne¹⁶.

3.2. Breve genealogia femminista del rapporto tra violenza di genere e legge penale

di Sofia Fiore

L'ecosistema delle analisi riguardanti le prospettive femministe sulla violenza sessuale richiede una ricostruzione genealogica critica, in grado di restituire i diversi modi in cui i femminismi, in dialogo e in conflitto tra di loro, hanno interpretato il rapporto tra violenza di genere e diritto penale. I nodi centrali di questo rapporto, rappresentati dalla costruzione della dicotomia tra "vittima" e autore e dell'utilità del diritto penale per contrastare la violenza di genere si situano al centro della critica femminista.

Uno degli aspetti rivoluzionari del movimento femminista, è stato quello di nominare la violenza di genere e di definirla come fenomeno strutturale, frutto del sistema eterocispatriarcale nel quale viviamo. Nel collocare la violenza sessuale come esercizio di potere patriarcale, venivano esplicitamente rifiutate le spiegazioni psicopatologiche e biologizzanti, indiscusse fino agli anni Settanta, secondo le quali la

14. Cfr. Corte Costituzionale, 21 febbraio 2018, n. 92.

15. Cfr. Corte Europea dei Diritti Umani, Prima Sezione, 27 maggio 2021, *J.L. c. Italia*, n. 5671/16, § 141.

16. Pitch Tamar, *Il malinteso della vittima*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2022, p. 34.

violenza sessuale è un fenomeno avulso ed esterno ai rapporti sociali, riguardante il singolo individuo.

Tale operazione ha significato collocare la violenza domestica e la violenza sessuale nei rapporti di genere e parlarne in termini di dominio, mettendo in campo i rapporti di potere tra uomini e donne. Infatti, una delle principali intuizioni del movimento femminista è stato spiegare la violenza sessuale in termini di potere, rompendo il discorso sulla violenza sulle donne che era stato imperante fino a quel momento: *lo stupro è un fatto di potere e non di sesso*¹⁷. Frutto della teoria femminista è dunque la concettualizzazione della violenza sessuale come fenomeno che si produce e riproduce nella cd. cultura dello stupro, definita come: "un complesso di credenze che incoraggiano l'aggressività sessuale maschile e supportano la violenza contro le donne. In una cultura dello stupro, le donne percepiscono e subiscono un continuum di violenza minacciata, che spazia dal [cat calling] alle molestie da strada più in generale, alle molestie fisiche, fino allo stupro stesso. Una cultura dello stupro condona come "normale" il terrorismo fisico ed emotivo contro le donne. Nella cultura dello stupro sia gli uomini che le donne assumono che la violenza sessuale sia "un fatto della vita", inevitabile come la morte o le tasse"¹⁸.

La convenzione di Istanbul riconosce la natura strutturale e di genere della violenza sessuale; l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che per le donne tra i 16 e i 44 anni la violenza è la prima causa di morte e di invalidità permanente¹⁹.

Dalla stessa ricerca è emerso che il 35 % delle donne ha subito violenze sessuali o fisiche dopo i 15 anni, 9 "vittime di stupro" su 10 sono donne e il 99,9 % degli autori sono uomini. Se questi dati mostrano che, da un lato, le prospettive femministe riguardanti la violenza sessuale sono state recepite a livello istituzionale, dall'altro lato, come abbiamo visto, il codice penale italiano continua a non contemplare il concetto di consenso rimanendo ancorato a quello di violenza, producendo e svelando quelli che l'analisi femminista è in grado di inquadrare come i limiti teorici, politici e culturali che connotano tanto la dottrina giuridica quanto gli orientamenti giurisprudenziali considerati "all'avanguardia": secondo i dati raccolti nel 2014, circa il 93 % delle donne non denuncia la violenza sessuale subito; del rimanente 7%, la metà delle denunce viene archiviata; il rimanente 3,5% si trasforma dunque in processo, che nella metà dei casi porta ad assoluzioni.

Stando, dunque, alla "verità processuale", per 100 donne che dicono di aver vissuto una violenza sessuale, solo 1,75 l'ha subita realmente²⁰; allo stesso tempo, fuori dai tribunali, una donna su tre ha subito violenza sessuale e/o fisica²¹.

Le teorie di cui mi occuperò in questo contributo sono il frutto delle mobilitazioni femministe che, a partire dagli anni Settanta, sono state protagoniste del contrasto alla violenza di genere.

Le teorie di cui mi occuperò in questo contributo sono il frutto delle mobilitazioni femministe che, a partire dagli anni Settanta, sono state protagoniste del contrasto alla violenza di genere.

17. Brownmiller Susan, *Against Our Will: Men, Women and Rape*, New York, 1975.

18. hooks bell, *Seduced By Violence No More*, in Buchwald Emilie, Fletcher Pamela, Roth Martha, *Transforming a Rape Culture*, Minneapolis, 1993.

19. *Global and regional estimates of violence against women*, Rapporto 2013 dell'OMS.

20. Dati raccolti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere nel 2018. Essi fanno riferimento all'indagine ISTAT "Indagine sulla sicurezza delle donne" condotta nel 2014.

21. Dati emersi dal sopracitato rapporto 2013 dell'OMS e confermati da Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea, rapporto 2014 dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali.

Si può far coincidere la prima tappa del dibattito italiano sulla violenza sessuale con il momento in cui, non solo il movimento femminista, ma anche, per la prima volta, l'opinione pubblica italiana si scontrano con un episodio di violenza (sessuale ma non solo) particolarmente efferato, determinando l'assunzione pubblica del problema della violenza sessuale e un momento storico di presa di coscienza collettiva: il massacro del Circeo.

Da un lato l'attenzione dei mass media che rimase costante per parecchio tempo, dall'altro il neonato movimento delle donne contro la violenza maschile che dava vita a una mobilitazione nazionale, generò un ampio dibattito sulla violenza sessuale e sullo strumento legislativo di fronte a questo problema. In questo contesto, si delineò la linea strategica della "pratica politica del processo", ovvero la partecipazione in massa, da parte di gruppi e associazioni di donne e avvocate legate al movimento, ai *processi per stupro*. Obiettivo era sia quello di essere fisicamente presenti e supportare le donne che denunciavano una violenza sessuale, sia quello di utilizzare questi processi come cassa di risonanza per trasformare lo stupro da fatto privato a problema pubblico e politico.

È in questo clima che, nell'estate del 1979, alcune associazioni (UDI e MId) insieme ad alcuni gruppi femministi, proposero una legge di iniziativa popolare sulla violenza sessuale: ci fu un'importante mobilitazione per raccogliere le firme necessarie, che diede i suoi frutti con l'approvazione della legge sulla violenza sessuale nel 1996. Quest'iniziativa legislativa diede vita a un dibattito molto intenso all'interno del movimento, tra le sostenitrici e le critiche di tale proposta. È bene premettere che questa proposta ha, senz'altro e da subito, diviso il movimento delle donne creando una trama di analisi e prese di posizione che si sono trasformate nei (quasi) vent'anni di discussione parlamentare, andando a creare uno scenario da cui difficilmente emergerebbero rigidi schieramenti e da cui si rivelano le reciproche contaminazioni. In particolare, il dibattito si concentra e si divide sull'opportunità e sull'utilità di rivolgersi al diritto (penale) per affrontare la violenza maschile e raggiungere l'autodeterminazione delle donne.

Il rapporto tra violenza di genere e diritto a livello teorico è stato approfondito, nel contesto italiano, dal femminismo giuridico. Esso si fonda sul pensiero della differenza sessuale di matrice francese e, mettendo a critica la parzialità del discorso giuridico, ragiona per lo più sull'uso simbolico del diritto penale come strumento di riconoscimento dell'esperienza delle donne²². Questa corrente si interroga sulla produzione strategica di norme, articolandosi poi in diverse posizioni, che tutt'oggi coesistono all'interno della medesima visione.

Da un lato, si teorizza il pensiero del "vuoto legislativo"²³, che vede nella presa di distanza dal sistema penale un'opportunità di libertà per le donne: il diritto è prodotto da una cultura giuridica volta a mantenere un ordine maschile e patriarcale e, pertanto, esso è inutile e improduttivo.

D'altra parte, invece, si ritiene necessario costruire un rapporto fecondo tra esperienza sessuata femminile ed esperienza giuridica²⁴. In questa prospettiva, impone

22. Pitch Tamar, *Un diritto per due. La costruzione giuridica di sesso, genere e sessualità*, Il saggiatore, Milano, 1998.

23. Cigarini Lia, *Sopra la legge*, Via Dogana 5, 1992.

la soggettività femminile attraverso la produzione normativa diventa un processo di trasformazione del diritto stesso e di azione politica.

Ad ogni modo, le ragioni che ispirarono entrambe le direzioni nel dibattito su tale legge furono simboliche: l'interesse primario nella battaglia sulla violenza sessuale era quello di ottenere legittimazione simbolica. La riprova di questo è apprezzabile dai contenuti della proposta di legge: innanzitutto lo spostamento del reato dai reati contro la moralità pubblica a quelli contro la persona, ma anche l'ammissione della costituzione di parte civile da parte di movimenti e associazioni, la procedibilità d'ufficio, nonché la rinuncia ad innalzare i minimi di pena, dimostrano che la posta in gioco fosse simbolica e che le stesse sostenitrici erano consapevoli del fatto che la violenza sessuale non si potesse combattere solo con una nuova legge. A partire dal contesto storico-politico appena descritto, emerge il nodo centrale dell'analisi femminista sul reato di violenza sessuale, profondamente intrecciato a quello già descritto sulla questione del consenso: la divaricazione tra l'esperienza di violenza sessuale come vissuta dalle donne e la qualificazione in termini di reato operata dalla definizione legislativa. In particolare, la teoria femminista propone una riflessione sulla traducibilità della violenza sessuale nel linguaggio e nel meccanismo penale. Come sostiene Tamar Pitch infatti, "la violenza sessuale, così come viene percepita e vissuta dalle donne, è irriducibile al e intraducibile nel diritto penale. [...] La logica binaria del diritto penale, che ragiona sulla base di dicotomie come lecito/illecito, colpevole/vittima e in linea di principio non sopporta ambiguità, chiaroscuri"²⁵. In primo luogo, impone una concezione della violenza sessuale come fatto anomalo, individuale e puntuale; in secondo luogo, prevede che la condotta del colpevole sia consapevole e che vi sia intenzionalità nella lesione alla libertà sessuale della persona offesa.

Dall'altra parte, caratterizza i soggetti coinvolti esclusivamente dall'attività o dalla passività, essi sono colpevoli o vittime e, dunque, necessariamente e in linea teorica, privi di genere.

24. Niccolai Silvia, *Femminismo ed esperienza giuridica*. A proposito del ritorno di una antica regola juris, in Simone Anna e Boiano Ilaria (a cura di), *Femminismo ed esperienza giuridica*. Pratiche, Argomentazione, Interpretazione, Efestò, Roma, 2018.

25. *Ibidem*, p. 175.

3. Il dibattito teorico sul consenso in una prospettiva femminista

Boiano, Ilaria. *Femminismo e processo penale*. Roma: Ediesse, 2015.

Brownmiller Susan, *Against Our Will: Men, Women and Rape*, New York, 1975.

Caringella Susan, *Addressing Rape Reform in Law and Practice*, Columbia University Press, New York, 2009.

Cigarini Lia, *Sopra la legge*, Via Dogana 5, 1992.

Creazzo Giuditta, *La costruzione sociale della violenza contro le donne in Italia*, in Studi sulla questione criminale, Vo. 3, No. 2, 15-42, 2008.

Halley Janet, *The Move to Affirmative Consent*, *Journal of Women in Culture and Society*, Vol. 42, No. 1, 257-279, 2016.

hooks bell, *Seduced By Violence No More*, in Buchwald Emilie, Fletcher Pamela, Roth Martha, *Transforming a Rape Culture*, Minneapolis, 1993.

Libreria delle donne di Milano, *Non credere di avere diritti. La generazione della libertà femminile nell'idea e nelle vicende di un gruppo di donne*, Rosenberg & Sellier, Torino, 2018.

Little Nicholas J., *From No Means No to Only Yes Means Yes. The Rational Results of an Affirmative Consent Standard in Rape Law*, *Vanderbilt Law Review*, Vol. 58, No. 4, 1321-1364, 2005.

Mackinnon Catharine, *Feminism, Marxism, Method, and the State. Toward Feminist Jurisprudence*, *Signs*, Vol. 8, No. 4, 635-658, 1983.

Mackinnon Catharine, *Rape Redefined*, in *Harvard Law & Policy Review*, Vol. 10, 431-477, 2016.

Marini Giovanni, *La giuridificazione della persona. Ideologie e tecniche nei diritti della personalità*, in *Rivista di diritto civile*, Vol. 52, No. 3, 375-420, 2006.

Moore Allison e Paul Reynolds, *Feminist Approaches to Sexual Consent. A critical, in Making sense of sexual consent*, a cura di Mark Cowling e Paul Reynolds, Routledge, Londra, 2004.

Nash Jennifer Christine, *Pedagogies of Desire*, in *Differences. A Journal of Feminist Cultural Studies*, Vol. 30, No. 1, 197–227, 2019.

Niccolai Silvia, *Femminismo ed esperienza giuridica. A proposito del ritorno di una antica regula juris*, in Simone Anna e Boiano Ilaria (a cura di), *Femminismo ed esperienza giuridica. Pratiche, Argomentazione, Interpretazione*, Efesto, Roma, 2018.

Pedace Chiara Federica, *Da vittima a imputata. La violenza sessuale nel procedimento penale*, in *Studi sulla questione criminale*, Vol. 3, 27-44, 2017.

Pitch Tamar, *Un diritto per due. La costruzione giuridica di sesso, genere e sessualità*, Il saggiatore, Milano, 1998.

Pitch Tamar, *Il malinteso della vittima*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2022.

Rodotà Stefano, *Dal soggetto alla persona. Trasformazioni di una categoria giuridica*, in *Filosofia politica*, Vol. 3, 2007.

Rossi Stefano, *Corpo (atti di disposizione sul)*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, a cura di Rodolfo Sacco, Utet Giuridica, 2012.

Scott W. Joan, *Gender. A Useful Category of Historical Analysis*, *The American Historical Review*, Vol. 91, No. 5, 1053-1075, 1986.

Rapporti

Rapporto OMS, *Global and regional estimates of violence against women*, 2013.

Rapporto dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali, *Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea*, 2014.

Relazione della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, 2018.

Rapporto esplicativo Convenzione di Istanbul, consultato il 19/09/2023.

Normativa e sentenze

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.

Corte Costituzionale, sentenza del 18 dicembre 1987, n. 561.

Corte Costituzionale, sentenza 22 ottobre 1990, n. 471, in *Foro italiano*, 1991.

Corte Costituzionale, 21 febbraio 2018, n. 92, consultato il 19/09/2023.

Corte Europea dei Diritti Umani, Prima Sezione, 27 maggio 2021, *J.L. c. Italia*, n. 5671/16, consultato il 18/09/2023.

4

Approfondimenti

4.1. La vittimizzazione secondaria. Definizione, strumenti di prevenzione e responsabilità dello Stato

di Isabella Fontana

La vittimizzazione secondaria nella vittimologia

La vittimizzazione secondaria è un concetto elaborato dalla scienza vittimologica¹ che si presta a molteplici definizioni a seconda della prospettiva (filosofica, psicologica o scientifica) seguita. In particolare, nella letteratura scientifica internazionale per vittimizzazione secondaria o *secondary victimization*² si intende la condizione di ulteriore sofferenza sperimentata dalla vittima di un reato in relazione ad un atteggiamento di insufficiente attenzione o negligenza da parte delle c.d. agenzie di controllo formale (ossia le autorità pubbliche) in occasione del loro intervento. Invero, nella scienza criminologica³ si è soliti distinguere due forme di vittimizzazione:

- la vittimizzazione c.d. primaria, che riassume le conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti direttamente da un reato;
- la vittimizzazione c.d. secondaria, intesa come di surplus di sofferenza subita dalla vittima di un reato riconducibile a comportamenti negativi, negligenti e colpevolizzanti, tenuti nei suoi confronti dagli operatori istituzionali (come le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria o i difensori delle altre parti) dal momento della denuncia fino all'apertura di un procedimento giurisdizionale.

Tale concetto viene poi di regola impiegato per riassumere, in senso onnicomprensivo, la condizione di sofferenza, paura, ansia e dolore a cui la vittima viene esposta per le reazioni innescate a livello familiare e sociale (si pensi, ad esempio, ai danni psicologici riconducibili ad una certa rappresentazione mediatica delle vittime dei reati a sfondo sessuale).

Le cause della vittimizzazione secondaria. Le indagini psico-cliniche svolte a livello internazionale per risalire alle cause di tale fenomeno hanno riguardato, principalmente, i meccanismi del processo penale in relazione a talune categorie di vittime. Una attenzione privilegiata è stata riservata alle donne vittime di reati a sfondo sessuale⁴, come lo stupro, al fine di isolare i principali fattori di rischio insiti nell'apparato giurisdizionale.

Nello specifico, la lettura scientifica⁵ ha evidenziato le seguenti cause della vittimizzazione secondaria, innescate dal processo penale:

- la mancanza di sensibilità e di preparazione adeguata da parte degli operatori istituzionali, quando entrano in contatto con la vittima, che si traducono di

1. La vittimologia è una branca della scienza criminologica, risalente agli anni 40 del secolo scorso, che studia e spiega il fatto criminoso a partire dalla vittima, dalle sue caratteristiche fisiche, psicologiche, morali e sociali, nonché dai suoi rapporti personali con il reo.

2. Per la lettura scientifica internazionale si veda J.E. Williams, *Secondary victimization. Confronting public attitudes about rape*, in *Victimology*, 1984, p. 67. «Secondary victimization is a prolonged and compound consequence of certain crimes; it results from negative, judgemental attitudes directed towards a victim of crime and resulting in a lack of support, perhaps even condemnation and/or alienation of the victim».

3. Per tutti L. Rossi, *L'analisi investigativa nella psicologia criminale. Vittimologia: aspetti teorici e casi pratici*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 416 ss.

4. Kristin M. Hunter, *Secondary Victimization of Young Adult Female Sexual Assault*, University of Central Florida, 2019.

regola in comportamenti volti a minimizzare il danno subito, a scoraggiare la vittima dal denunciare laddove le sue dichiarazioni non siano sufficientemente credibili, fino ad arrivare a colpevolizzare la persona offesa di quanto accaduto (il c.d. victim blaming);

- l'inerzia, la negligenza o i ritardi da parte delle pubbliche autorità nel prevenire e reprimere taluni reati, ingenerando così un sentimento diffuso di sfiducia verso le istituzioni e un senso di abbandono che spinge le vittime a non denunciare;
- l'insoddisfazione verso il sistema giudiziario nel suo complesso, molte volte dipeso dal fatto che la vittima non è stata adeguatamente informata sull'andamento delle indagini o sull'esito della sua denuncia, oppure non è stata trattata in modo rispettoso dalle altre parti nel corso del processo.

Il concetto di vittimizzazione secondaria nel linguaggio normativo e giurisprudenziale

La vittimizzazione secondaria non è rimasta, tuttavia, legata ai soli studi criminologici ma è entrata a pieno titolo nel linguaggio giuridico e nella prassi nazionale. Una prima definizione normativa di vittimizzazione secondaria si trova nella Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri del 2006 in materia di assistenza alle vittime dei reati⁶, sostituita di recente nel 2023. In particolare, la Raccomandazione sostitutiva del Comitato dei Ministri sui diritti, i servizi e il supporto delle vittime di reato del 15 marzo 2023 contiene una definizione aggiornata del fenomeno della vittimizzazione secondaria, che gli Stati membri sono chiamati a prevenire tramite l'adozione di apposite misure nei singoli ordinamenti processuali nazionali. A tal fine, la vittimizzazione secondaria viene definita come «la vittimizzazione che si verifica non come conseguenza diretta del reato, ma come risultato della reazione delle istituzioni pubbliche o private e di altri individui nei confronti della vittima⁷».

A livello nazionale, una recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità ha definito il fenomeno della vittimizzazione secondaria come rischio imminente, spesso sottovalutato, nei procedimenti giurisdizionali che vedono coinvolte, in particolare, le donne vittime di reati di violenza di genere. Esso, come si legge nelle parole dei giudici di legittimità, «consiste nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato ed è spesso riconducibile alle procedure delle istituzioni susseguenti ad una denuncia, o comunque all'apertura di un procedimento giurisdizionale. La vittimizzazione secondaria è una conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittima di reati di genere, e l'effetto principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa⁸».

5. Si vedano gli studi di Uli Orth, *Secondary Victimization of Crime Victims by Criminal Proceedings*, in *Social Justice Research*, Vol. 15, No. 4, dicembre 2020.

6. Raccomandazione Rec (2006) 8 del Comitato dei Ministri per gli Stati membri sull'assistenza alle vittime reato, adottata il 14.06.2006. L'art. 1 definiva la vittimizzazione secondaria nei seguenti termini: «Secondary victimisation means the victimisation that occurs not as a direct result of the criminal act but through the response of institutions and individuals to the victim».

7. Raccomandazione CM/Rec (2023)2 del Comitato dei Ministri per gli Stati membri sui diritti, i servizi e il supporto alle vittime di reato. L'art. 1, n. 4, contiene la seguente definizione di vittimizzazione secondaria: «secondary victimisation" is victimisation that occurs not as a direct result of the criminal offence but as a result of the response of public or private institutions and other individuals to the victim».

8. Cass. civ., Sez. Un., 17.11.2021, n. 3511.

La prevenzione della vittimizzazione secondaria nel diritto sovranazionale ed eurounitario

Nell'ottica di prevenire il fenomeno della vittimizzazione secondaria insito nelle dinamiche del procedimento penale e assicurare, così, uno standard minimo di protezione delle vittime di reato nei singoli sistemi nazionali, sono stati adottati importanti documenti normativi sia nell'ambito del Consiglio d'Europa che nella cornice dell'Unione europea.

I principali strumenti normativi, specie per il loro carattere vincolante, che vengono in rilievo sono: la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul firmata nel 2011, ed entrata in vigore nel 2014; **la c.d. Direttiva vittime del 2012/29/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, sostitutiva della precedente decisione quadro GA1 2011/220/GA.

Da entrambi i documenti emerge, con chiarezza, come la prevenzione della vittimizzazione secondaria, specie nei confronti delle donne vittime di reati di violenza di genere, rientri tra gli obiettivi principali che gli Stati membri e le Parti contraenti hanno l'obbligo di perseguire e realizzare, tramite l'adozione di misure normative idonee a minimizzare tale fenomeno nel corso del procedimento, seppur nei limiti delle diversità dei singoli ordinamenti processuali.

Nello specifico, si possono individuare due fondamentali strategie di intervento, che vengono suggerite a livello europeo per prevenire i rischi della vittimizzazione secondaria nel processo penale:

- la prima si basa sulla tutela o protezione della vittima nel procedimento penale (la c.d. tutela nel processo);
- la seconda si basa sulla tutela o protezione della vittima dal procedimento penale (la c.d. tutela dal processo).

Con riferimento alla tutela nel processo penale, vengono in rilievo i diritti di assistenza, informazione, ascolto e protezione riconosciuti alla vittima al fine di assicurare una sua partecipazione consapevole nel corso del procedimento, posto che il processo penale rimane, a tutti gli effetti, il mezzo principale di riparazione e compensazione della persona offesa⁹.

Con riferimento alla tutela dal processo penale, assume centralità l'esigenza di proteggere la vittima dal procedimento stesso. Il processo, infatti, rappresenta un fattore di rischio imminente di vittimizzazione secondaria proprio per l'impatto psicologico negativo che può derivare dalla partecipazione della vittima nelle sue singole fasi. In particolare, uno dei momenti più delicati è l'audizione della vittima nel corso del dibattimento, specie nei procedimenti relativi ai reati in cui la prova dichiarativa della persona offesa costituisce la principale prova a carico dell'imputato (come accade spesso nei processi per violenza sessuale). Ed è proprio in questa

9. Considerando n. 34 della Direttiva europea del 2012: «Non si può ottenere realmente giustizia se le vittime non riescono a spiegare adeguatamente le circostanze del reato e a fornire prove in modo comprensibile alle autorità competenti».

fase che si misura il delicato e necessario bilanciamento tra i diritti di difesa dell'imputato, tra cui il diritto al confronto con il proprio accusatore, e il diritto al rispetto della dignità e reputazione della vittima, sentita in veste di testimone.

La tutela nel processo penale nel diritto italiano

Proprio sulla base di queste linee di intervento, è possibile leggere le principali disposizioni contenute nel codice di procedura penale italiano, introdotte dal legislatore nazionale a più riprese, nel 2013, nel 2015 e infine nel 2019¹⁰, al fine di assicurare l'allineamento del sistema processuale interno agli obblighi di protezione della vittima previsti a livello sovranazionale. Sotto il profilo della tutela nel procedimento penale, decisive sono le disposizioni che riconoscono i diritti di informazione, partecipazione e assistenza della persona offesa sin dalla fase delle indagini preliminari.

Centrale nella tutela c.d. informativa della persona offesa è l'art. 90 bis c.p.p., che contiene l'elenco di tutti i diritti e le facoltà spettanti per legge alla persona offesa, che le devono essere comunicati sin dal primo contatto con l'autorità procedente, tra cui le misure di protezione attivabili e i centri di antiviolenza e i servizi di assistenza presenti sul territorio nazionale a cui rivolgersi. Ancora, l'art. 90 ter c.p.p. prevede l'obbligo in capo alle autorità procedenti, in caso di delitti commessi con violenza alla persona, comprensivi dei reati c.d. spia della violenza di genere (come i maltrattamenti in famiglia, gli atti persecutori e il delitto di violenza sessuale) di comunicare immediatamente alla persona offesa i provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva o dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato. L'art. 408 comma 3 bis c.p.p. prevede l'obbligo di comunicare la richiesta di archiviazione del pubblico ministero alla persona offesa dei delitti commessi con violenza alla persona, così da consentirle di esercitare l'opposizione entro un termine superiore a quello ordinario, pari a trenta giorni. Infine, l'art. 415 bis comma 1 c.p.p. prevede l'obbligo di comunicare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari alla persona offesa del delitto di atti persecutori e di maltrattamenti in famiglia, a prescindere da una sua personale richiesta di essere informata.

Con riferimento, invece, alla tutela c.d. partecipativa della persona offesa, l'art. 299 c.p.p. prevede l'obbligo per l'indagato di notificare la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, a pena di inammissibilità, alla persona offesa dei delitti commessi con violenza alla persona, così da permetterle di partecipare alla cognizione cautelare e presentare al giudice procedente osservazioni utili per la decisione. Con riferimento ai diritti di assistenza, le vittime di reati di violenza di genere hanno accesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato, indipendentemente dai limiti di reddito.

10. Si fa riferimento, in particolare, ai seguenti provvedimenti normativi: il d.l. n. 93 del 2013, convertito con legge del 27 giugno 2013, n. 77, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»; il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, recante «Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2003/220/GAI»; la L. 19 luglio 2019, n. 69, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» (c.d. Codice Rosso).

La tutela dal processo penale nel diritto italiano

Oltre alla tutela nel procedimento penale, gli strumenti sovranazionali hanno imposto agli Stati membri di adottare misure efficaci per assicurare una tutela della vittima anche dal processo penale. A questo fine, sono da sottolineare le disposizioni normative del diritto interno che, essenzialmente, stabiliscono come, quando e quante volte la vittima debba essere sentita nel corso del processo, onde evitare il rischio di vittimizzazione secondaria, sempre presente quando è chiamata a fornire il proprio contributo alla ricostruzione dei fatti nel corso del procedimento. Il codice di rito prevede un vero e proprio statuto processuale per le vittime c.d. particolarmente vulnerabili, destinatarie di specifiche misure di protezione. Il concetto di vittima particolarmente vulnerabile è di derivazione europea ed è stato recepito all'art. 90 quater c.p.p..

In sintesi, possono distinguersi due categorie di vittime particolarmente vulnerabili:

- a) i minori e i maggiorenni infermi di mente, di cui si presume la particolare vulnerabilità in relazione a taluni reati;
- b) i maggiorenni di cui si accerti la particolare vulnerabilità, in concreto, a prescindere dal tipo di reato per cui si procede, secondo una valutazione sia oggettiva che soggettiva¹¹. In particolare, le misure di protezione introdotte sono finalizzate, da un lato, a ridurre al minimo il numero di audizioni della vittima vulnerabile, nei limiti di quanto risulti necessario per assicurare comunque la completezza delle indagini; dall'altro, a tutelare la vittima dalle modalità di formazione della prova dichiarativa, che si svolge, di regola, secondo il meccanismo dell'esame incrociato, ossia sulla base delle domande rivolte direttamente dalle parti al testimone. L'obiettivo è quello di minimizzare il rischio di generare ulteriore sofferenza alla vittima che deve rievocare fatti per sé dolorosi.

Con riguardo alla fase centrale del dibattimento, sono previste delle regole specifiche per i reati a sfondo sessuale, sempre nell'ottica di prevenire il rischio di vittimizzazione secondaria. In deroga al principio della pubblicità delle udienze, si prevede che la persona offesa possa chiedere al giudice di procedere a porte chiuse, senza pubblico, anche per una sola parte del processo (art. 472, comma 3 bis, c.p.p.). Un ruolo fondamentale sulla conduzione dell'esame viene svolto dal presidente del tribunale, cui spetta il compito di assicurare che l'esame del testimone sia svolto dalle parti senza ledere il rispetto della persona, intervenendo anche d'ufficio per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte e la lealtà dell'esame (art. 499 c.p.p.). Proprio in ordine alla pertinenza delle domande, è stato introdotto il divieto, prescritto a livello internazionale dall'art. 54 della Convenzione di Istanbul, di rivolgere, nei procedimenti per reati a sfondo sessuale, domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa, se non sono necessarie alla

11. Ai sensi dell'art. 90 quater c.p.p., occorre valutare l'età e lo stato di infermità o di deficienza psichica della persona offesa, il tipo di reato, le modalità e le circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta di essere umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

ricostruzione del fatto, nell'ottica di prevenire il triste fenomeno della colpevolizzazione della vittima (art. 472, comma 3 bis, c.p.p.).

Vittimizzazione secondaria e responsabilità dello Stato membro per violazione della CEDU. La vittimizzazione secondaria può esporre lo Stato nazionale a responsabilità internazionale per violazione delle garanzie del sistema CEDU. Il rischio che si profila è quello di un fallimento in concreto del sistema processuale che, sia pure in linea con gli obblighi di protezione previsti a livello europeo, potrebbe non funzionare nei casi singoli, con conseguente violazione delle garanzie convenzionali. Anzitutto, una responsabilità dello Stato membro può profilarsi solo in presenza di danni derivanti da fenomeni di vittimizzazione secondaria patologici, ossia quando si è in presenza o di un difetto sistemico dell'ordinamento, privo in astratto di misure di prevenzione adeguate, oppure quando, nel caso concreto, non siano stati attivati efficacemente i dispositivi processuali imposti dall'adesione al sistema CEDU. Il fenomeno della vittimizzazione secondaria è stato posto all'attenzione della Corte di Strasburgo con riferimento a due parametri convenzionali:

- l'art. 3 CEDU, che prescrive il divieto di tortura, trattamenti inumani e degradanti;
- l'art. 8 CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Secondo la giurisprudenza di Strasburgo, dagli artt. 3 e 8 CEDU derivano per gli Stati membri veri e propri obblighi positivi di protezione della integrità psico-fisica delle vittime, sia sul piano sostanziale che processuale. In particolare, dall'art. 3 CEDU deriva l'obbligo per gli Stati di predisporre un adeguato quadro normativo di tutela contro trattamenti inumani e degradanti, dovendo garantire, sul piano procedurale, lo svolgimento di un'indagine efficiente, affinché le rilevanti norme nazionali sostanziali trovino effettiva applicazione ed eventuali violazioni dell'integrità personale dei singoli non rimangano impunte. La Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha, ad esempio, ritenuto violato l'art. 3 CEDU per la vittimizzazione secondaria a cui sono stati esposti minori vittime di reati a sfondo sessuale, in presenza di indagini inefficaci, tardive e prive di adeguati meccanismi di protezione della vittima del reato¹². Con riferimento, invece, all'art. 8 CEDU, la giurisprudenza di Strasburgo ha ribadito come tale disposizione non si limiti a vietare le ingerenze ingiustificate e sproporzionate nella vita dei privati da parte delle pubbliche autorità, ma imponga, altresì, obblighi positivi inerenti a un rispetto effettivo della vita privata o familiare, entro cui ricomprendere anche i diritti delle vittime nel procedimento penale. Nello specifico, per salvaguardare la vita privata, ossia l'integrità personale, la dignità e la reputazione della persona offesa, gli Stati contraenti devono organizzare la loro procedura penale in modo tale da non mettere indebitamente in pericolo la vita, la libertà o la sicurezza dei testimoni, in particolare quelle delle vittime chiamate a deporre. Gli interessi della difesa devono, dunque, essere bilanciati con quelli dei testimoni o delle vittime chiamate a testimoniare. Il terreno più delicato è rappresentato dai delitti di violenza sessuale, dove la vittima viene spesso messa a confronto con l'imputato contro la sua volontà, il che impone agli

12. Corte EDU, Sez. III, 7 febbraio 2023, n. 36328/20, B. c. Russia. Il caso riguardava una minore, vittima di abusi sessuali, che era stata sentita dagli inquirenti un numero eccessivo di volte nel corso del procedimento (pari a 12), senza necessità per le indagini, a notevole distanza di tempo e in luoghi non idonei ad assicurare la mancanza di contatto fisico e visivo con gli indagati.

Stati aderenti di predisporre misure di protezione particolari a tutela delle persone offese, allo scopo di proteggerle da fenomeni di vittimizzazione secondaria.

La vittimizzazione secondaria per l'utilizzo di stereotipi sessisti nelle sentenze: il caso J.L. contro Italia

Proprio in merito ai rapporti tra l'art. 8 CEDU e la vittimizzazione secondaria, si è di recente pronunciata la Corte di Strasburgo con la sentenza J.L. contro Italia¹³. Nello specifico, la Corte ha condannato lo Stato italiano per non aver protetto la ricorrente dalla vittimizzazione secondaria derivante dall'uso di stereotipi sessisti nella motivazione della sentenza, resa dall'autorità giudiziaria nazionale in un processo per violenza sessuale di gruppo conclusosi con l'assoluzione degli imputati. Si tratta di una pronuncia senza precedenti, che include nel nocciolo duro degli obblighi positivi di protezione della presunta vittima di reati di violenza di genere anche la motivazione della sentenza conclusiva del procedimento penale. Secondo i giudici di Strasburgo, gli argomenti e le considerazioni svolte dai giudici nazionali nella motivazione non erano né utili per valutare la credibilità della persona offesa, né determinanti per la risoluzione del caso, motivo per cui tali violazioni della vita privata, dell'immagine e della dignità della presunta vittima non risultavano giustificate dall'esigenza di assicurare i diritti di difesa degli imputati¹⁴.

In particolare, la Corte evidenzia come il linguaggio e gli argomenti utilizzati dai giudici italiani veicolino i pregiudizi sul ruolo della donna che esistono ancora nella società italiana e che possono ostacolare una protezione effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere, nonostante un quadro legislativo soddisfacente¹⁵. È interessante notare come la Corte di Strasburgo abbia valorizzato anche le osservazioni rese dal GREVIO, il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del Consiglio d'Europa, che si occupa di monitorare l'attuazione e la corretta applicazione della Convenzione di Istanbul. Nel suo primo rapporto di valutazione relativo all'Italia, è stato, infatti, evidenziato con preoccupazione il persistere di stereotipi riguardanti il ruolo delle donne e la resistenza della società italiana alla causa della parità dei sessi¹⁶.

Si tratta, purtroppo, di considerazioni che trovano conferma anche nei dati forniti dall'ISTAT in un'indagine del 2018 relativa all'immagine sociale della violenza sessuale: per il 39,3% degli italiani e delle italiane le donne che non vogliono un rapporto sessuale riescono ad evitarlo; per il 23,9% le donne possono provocare una violenza sessuale con il loro modo di vestire; per il 15,1% se una donna subisce una violenza sessuale quando è ubriaca o sotto l'effetto di droghe è, almeno in parte, responsabile; per il 10,3%, infine, le accuse di violenza sessuale spesso sono false¹⁷.

13. Corte EDU, sez. I, 27 maggio 2021, n. 5671/16, J.L. c. Italia.

14. I passaggi della motivazione della sentenza di assoluzione della Corte d'Appello di Firenze, censurati dalla Corte di Strasburgo, riguardano, in particolare, i riferimenti alla biancheria intima rossa mostrata dalla ricorrente nel corso della serata, i commenti concernenti la sua bisessualità, le considerazioni sulle relazioni sentimentali e sui rapporti sessuali occasionali intrattenuti dalla ricorrente, prima dei fatti, con taluno degli indagati.

15. Corte EDU, J.L. c. Italia, cit., § 141 «E' pertanto essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, di minimizzare la violenza di genere e di esporre le donne a una vittimizzazione secondaria utilizzando affermazioni colpevolizzanti e moralizzatrici atte a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia».

16. Corte EDU, J.L. c. Italia, cit., § 140.

17. Gli stereotipi sui ruoli di genere e l'immagine sociale della violenza sessuale (Anno 2018), Istat, 25 dicembre 2019.

4.2. Le giovani generazioni si raccontano: la violenza tra pari e di genere

di Maria Sole Piccioli

con il contributo di Isabella Orfano e Benedetta Balmaverde, ActionAid

Le tipologie più frequenti di violenze e di discriminazioni a scuola sono il catcalling, il bodyshaming, diverse forme di bullismo e discriminazioni di genere e di orientamento sessuale. Queste violenze si protraggono poi all'esterno della scuola. Un modo per prevenirle sarebbe creare un ambiente sicuro, di rispetto reciproco tra studenti ma anche insegnanti. La scuola dovrebbe istituire corsi di formazione su educazione sessuale e affettiva. Una cosa che chiederei ai miei coetanei e coetanee è di avere maggiore consapevolezza sul mondo che ci circonda, essenziale per formare un proprio pensiero che si distacchi da condizionamenti esterni e pregiudizi.

Francesca, studentessa
Progetto Youth for Love Italia

Facciamo chiarezza: la violenza tra adolescenti

L'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce la violenza tra adolescenti, anche definita "tra pari", come un problema sociale e di salute pubblica in crescente aumento. A livello internazionale i numeri indicano che la metà di studenti e studentesse di età compresa tra i 13 e i 15 anni sperimenta forme di bullismo o violenza fisica¹⁸. La Strategia del Consiglio d'Europa sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 2022-2027¹⁹ ha identificato la prevenzione della violenza tra adolescenti come una delle cinque aree prioritarie per garantire la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Evidenze internazionali dimostrano che esistono molteplici fattori di rischio associati alla violenza che si manifestano a diversi livelli: individuale (cioè fattori legati alla personalità e al proprio comportamento); familiare e di relazioni strette (cioè l'influenza negativa di coetanei, la mancanza di relazioni sociali, l'assenza di dialogo genitori-figli/e, i comportamenti antisociali della famiglia, etc.); e comunitario e

di contesto di provenienza (cioè la bassa coesione sociale, le disuguaglianze e povertà presenti, l'insicurezza reale o percepita, le norme di genere e culturali). Come per quelli di rischio, è necessario, quindi, strutturare strumenti di prevenzione su diversi livelli (individuale, familiare, comunitario) al fine di ridurre la probabilità di violenza giovanile²⁰.

La violenza assume caratteristiche particolarmente complesse e sfaccettate per le ragazze e i ragazzi: forme repressive di disciplina, molestie sessuali e psicologiche o verbali, bullismo, risse, intimidazioni per costringere i propri pari ad unirsi a bande. Negli ultimi anni, e in particolare a seguito delle restrizioni fisiche e sociali causate dalla pandemia, la violenza è diventata ancora più "invisibile". In molti casi perché si è spostata online, assumendo caratteristiche che la rendono ancora più complessa da riconoscere, gestire e prevenire. Social media, app, e-mail e telefoni cellulari, infatti, hanno permesso la diffusione di nuove forme di violenza. Sempre più le diverse forme di violenza subita nella vita reale e quelle sperimentate nello spazio digitale si sovrappongono e si rafforzano a vicenda, creando un circuito tra *on* e *off line* molto pericoloso. Per descrivere tale specificità esperienziale si è coniato il termine "*onlife*", che sottolinea l'assenza di un confine chiaro e netto tra la dimensione online e quella offline. Per le ragazze e i ragazzi, di fatto, ciò che si vive nella cornice digitale è reale, comprese le conseguenze emotive.

Ma cos'è la violenza online? A oggi, non esiste una definizione normativa condivisa a livello internazionale, per questo ActionAid ha co-elaborato con ragazze e ragazzi, attraverso un percorso laboratoriale²¹, la seguente definizione a partire da quelle formulate dalla più recente letteratura in materia²²: "La violenza online riguarda qualsiasi atto di violenza che si manifesta nello spazio online o veicolato attraverso i mezzi di comunicazione digitale, inclusi atti di violenza che provocano o potrebbero provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche nel mondo online e offline. Le ragazze/donne e alcune categorie di persone considerate come minoranze – per via di fattori caratterizzanti come la religione, l'etnia, il colore della pelle, la disabilità, l'orientamento sessuale e l'identità di genere – sono generalmente più esposte alla violenza online. Questa esposizione aumenta ulteriormente per coloro che hanno identità multiple e intersezionali (es. una ragazza, musulmana, di pelle nera). La violenza perpetrata nello spazio online spesso affonda le sue radici in forme di discriminazione e disuguaglianza presenti nel mondo offline: la violenza online contro le donne e le ragazze, ad esempio, pur essendo agita attraverso le nuove tecnologie, deriva dalle profonde disuguaglianze di genere prodotte da un sistema patriarcale"²³. La violenza online può assumere varie forme: dalle molestie verbali alle minacce tramite l'uso di immagini, al *grooming*, al *sexstorsion*, al *sexting* abusivo, al *doxxing*, allo *stalking*, al controllo o limitazione nell'uso delle tecnologie, ai discorsi d'odio, abusi, fino allo sfruttamento e alle minacce sessuali (cfr. Box 1).

21. Questo percorso laboratoriale si inserisce nell'ambito del progetto Let's APP: tecnologie per l'empowerment economico e sociale giovanile, co-finanziato dalla Fondazione Vodafone Italia e realizzato nel 2022-2023 in cinque città italiane (Milano, Palermo, Agrigento, Lecce e Torino).

22. Eige, Combating Cyber Violence against Women and Girls, 2022; Consiglio d'Europa, Combating Hate Speech, 2022; UN Women, Accelerating efforts to tackle online and technology-facilitated violence against women and girls, 2022; Chayn Italia, Prevenire la violenza digitale nei confronti di ragazze e adolescenti, 2022; EWL, Glossary on Forms of Violence against Women and Girls, 2022; Unesco, Tackling cyberbullying and other forms of online violence involving children and young people: Q&A, 2021; Unfpa, Making all space safe. Technology facilitated gender violence, 2021.

23. ActionAid-Ipsos, Una ricerca-azione per capire, prevenire e contrastare la violenza online, 2023, p. 16.

18. Unicef, An Everyday Lesson #ENDviolence in Schools, 2018.

19. Unione europea, Strategia dell'UE sui diritti dei minori e garanzia europea per l'infanzia, 2002-2007.

20. Oms, Piano d'Azione Globale dell'OMS per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili 2013-2020.

Abusi, sfruttamento e minacce sessuali online: pressione o costrizione ad assumere comportamenti sessuali online o condividere materiali di natura sessuale riguardanti un'altra persona senza il suo consenso - tale pressione può avvenire anche tramite minacce o ricatti.

Bullismo online: comportamenti ripetuti, come mandare messaggi negativi, iniziare dei pettegolezzi, postare immagini con l'obiettivo di spaventare o indebolire l'autostima di qualcuna. In certi casi può spingere chi ne è vittima alla depressione o al suicidio. Nel bullismo online o cyberbullismo il target di riferimento sono le persone minori.

Controllo/limitazioni nell'uso della tecnologia in relazioni abusive: utilizzo di tecnologie per controllare e

perpetrare abusi nei confronti del/la partner, incluso l'accesso senza consenso a profili social, caselle email, installazione di strumenti di localizzazione, ecc.

Discorsi d'odio online: discorsi discriminatori / violenza verbale o tramite immagini in base al genere, razza, religione, orientamento sessuale, disabilità rivolti a gruppi o a singole persone.

Doxing: diffusione online di nominativi e informazioni personali e private, solitamente con intento malevolo.

Grooming online: adescamento online di un/a minore da parte di una persona adulta. Il termine è criticato dalle persone colpite perché ne trascurava l'aspetto di abuso sessuale, ovvero la costruzione di relazioni abusive online con un minore, volta ad incoraggiare e forzare comportamenti di tipo sessuale.

Molestie verbali online: utilizzo dei mezzi digitali per comunicare o interagire con una persona non consenziente. Le molestie possono prendere forma di commenti, video, foto e immagini grafiche di natura sessuale volte a svilire la vittima e creare situazioni di umiliazione e sessualizzazione. Le vittime donne vengono spesso colpite proprio a causa del loro genere di appartenenza.

Molestie o minacce tramite l'uso di immagini: distribuzione online di foto o video privati di carattere sessuale, ottenute con o senza il consenso della persona, per umiliarla.



Sexting abusivo: scambio consensuale di testi o fotografie a contenuto sessuale, che diventa un comportamento abusivo quando la privacy di una delle persone coinvolte viene violata e i materiali condivisi pubblicamente senza il suo consenso. Il materiale visivo può anche essere preso senza consenso dai dispositivi elettronici della vittima e intercettando comunicazioni e dati privati, tramite azioni di **hacking**.

Sextortion²⁵: adescamento online di una persona adulta o di minore età, con richiesta di materiali a sfondo sessuale, che spesso implica la richiesta di somme di denaro inizialmente anche esigue, con la minaccia che, in caso di mancato pagamento, il materiale sessuale verrà diffuso tra tutti i contatti, amici e i parenti.

Stalking online: atto di spiare, fissare o raccogliere informazioni su una persona e comunicare con lei contro la sua volontà.



Dati ed evidenze sulla violenza tra pari

In Italia, non esistono dati nazionali o regionali statisticamente significativi sul fenomeno della violenza tra pari e della violenza di genere tra giovani. Secondo le rilevazioni della piattaforma Elisa²⁴, strumento di monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo finanziato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'anno scolastico 2021-2022, il 22,3% delle/degli studenti è stato vittima di bullismo e il 18,2% ha partecipato attivamente a episodi di bullismo nei confronti di un compagno o di una compagna. Per quanto riguarda il cyberbullismo, l'8,4% di studen-

ti ha dichiarato di esserne stato vittima, mentre il 7% ha partecipato attivamente a episodi di cyberbullismo. Emergono anche dati preoccupanti sulla gestione del fenomeno in ambito scolastico: un'alta percentuale di insegnanti (76% di scuola primaria, 83,4% di scuola secondaria di primo grado e 74% di scuola secondaria di secondo grado) riferisce che la propria scuola ha nominato un docente di riferimento, tuttavia, in molti casi tale figura è poco conosciuta dalla comunità scolastica, in particolare dalle/gli studenti e in particolare nelle scuole superiori. Pur essendo rilevanti, questi dati ministeriali sono insufficienti, soprattutto perché non sono disaggregati per genere e non fotografano le diverse forme di violenza tra pari e di genere vissute dalle ragazze e dai ragazzi²⁵.

Nel corso del 2023, nell'ambito delle proprie priorità programmatiche di prevenzione delle disuguaglianze educative e di contrasto alla violenza maschile sulle donne, ActionAid ha condotto due ricerche per colmare le lacune conoscitive sopracitate, che hanno permesso di identificare richieste puntuali sulla prevenzione della violenza dentro e fuori le mura scolastiche da sottoporre al Parlamento e al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Attraverso *Let's APP: una ricerca-azione per capire, prevenire e contrastare la violenza online*²⁶, sono stati raccolti dati quantitativi e qualitativi sulla violenza di genere online, coinvolgendo quasi 700 ragazze e ragazzi tra i 16 e i 29 anni che vivono a Torino, Milano, Lecce, Agrigento e Palermo. Per avere un quadro globale sulla violenza tra adolescenti, è stata inoltre realizzata in collaborazione con Ipsos *I giovani e la violenza tra pari*, un'indagine statistica su scala nazionale su un campione rappresentativo di circa 800 adolescenti tra i 14 e i 19 anni²⁷. Entrambe le ricerche hanno confermato con chiarezza quanto ActionAid osserva da anni nel suo lavoro nelle e con le scuole e sui territori. In primo luogo, vi è la necessità di allargare lo sguardo e non concentrarsi solamente su bullismo e cyberbullismo perché tali fenomeni rappresentano solo una minima parte delle varie forme di violenza vissute dalle ragazze e dai ragazzi. Risulta poi evidente che anche la violenza tra adolescenti affonda le sue radici nella società patriarcale, che influenza il processo di crescita e non permette di sovvertire dalle fondamenta la millenaria cultura sessista, dello stupro e della vittimizzazione secondaria. A conferma di ciò, alcuni dati raccolti attraverso lo studio condotto con Ipsos sono particolarmente esplicativi: 4 su 5 ragazzi e ragazze pensano che una donna possa sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo desidera, 1 su 5 che l'abbigliamento o un comportamento provocante delle ragazze possa scatenare una violenza sessuale (*Grafico 1*). E ancora, 1 su 3 crede che molte persone si identificano come non binarie/fluide/trans per una moda del momento. Il 22% del campione concorda con l'affermazione che "I gay sono effeminati e le lesbiche mascoline", mentre il 28% collega l'omosessualità all'aumento della probabilità di contrarre malattie sessualmente trasmissibili. Analizzando le risposte date in base al genere di appartenenza, emer-

25. Evidenza sottolineata anche dai dati raccolti dall'Istituto Superiore di Sanità nella VI rilevazione 2022 del Sistema di Sorveglianza HBSC Italia (*Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute dei ragazzi in età scolare*), 2023.

26. Questa ricerca si inserisce all'interno di "Let's APP: tecnologie per l'empowerment economico e sociale giovanile", un progetto co-finanziato da Fondazione Vodafone Italia e realizzato tra aprile 2022 e aprile 2023 attraverso il coinvolgimento di 5 associazioni locali partner in altrettante città d'Italia (Milano, Torino, Lecce, Agrigento e Palermo).

27. L'indagine Ipsos per ActionAid è stata realizzata nell'ambito del progetto *Youth For Love Italia* finanziato attraverso i fondi 8x1000 dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Ha approfondito, da un lato, la credenza su alcuni assunti, tipici degli stereotipi di genere, la percezione sulla conoscenza e il riconoscimento di forme di violenza, delle cause, dei luoghi dove essa si verifica. L'indagine ha indagato anche il vissuto della violenza, le motivazioni alla base della denuncia o della non denuncia e le attitudini rispetto all'agire personale di fronte all'osservazione diretta di violenza. Infine, si è concentrata sul grado di conoscenza di servizi e procedure di prevenzione e gestione della violenza dentro e fuori la scuola e dell'efficacia dal punto di vista dei giovani di misure e strumenti di prevenzione.

24. Ministero dell'Istruzione e del Merito, Monitoraggio 2021-2022 Piattaforma Elisa.

ge che i ragazzi hanno visioni più stereotipate rispetto alle ragazze, mentre non ci sono differenze evidenti tra contesti territoriali diversi e tra status sociali differenti, dimostrando che gli stereotipi e i pregiudizi di genere sono ancora presenti trasversalmente nella cultura giovanile.

Grafico 1




Interrogato sulle azioni e gli atteggiamenti riconducibili a forme di violenza, il campione di adolescenti non ha mostrato unanimità di vedute, sottolineando così l'esistenza di un serio gap di percezione rispetto a dove la violenza si può annidare. Per l'80%, ovvero quattro ragazze/i su cinque, è violenza toccare le parti intime di qualcuno senza il loro consenso; ciò significa che uno su cinque non riconosce questa azione come violenza. Per il 79% è violenza picchiare qualcuno, soprattutto per i maschi, mentre per il 78% lo è fare foto/video in situazioni intime e diffonderle ad altre persone, percentuale che raggiunge l'84% tra le ragazze. Secondo quasi la metà del campione (42%) si assiste "spesso" o "qualche volta" alla violazione delle parti intime senza previo consenso – il comportamento violento più riconosciuto dalle persone intervistate.

Sono le ragazze, più dei ragazzi, a subire con maggior frequenza atti di violenza tra pari, in qualsiasi forma essa si manifesti: molto più spesso dei coetanei sono prese in giro con scherzi a fondo sessuale e sono esposte a situazioni in cui le parti intime vengono toccate senza il loro consenso o alla diffusione non consensuale online o via telefono di foto e video di situazioni intime. Inoltre, se le ragazze rischiano più spesso di ricevere molestie verbali mentre camminano per strada (*catcalling*), i ragazzi invece rischiano principalmente di essere picchiati e le persone transgender/fluide/non binarie di venire insultate.

Per quanto riguarda specificatamente la violenza di genere online, più dell'80% del campione consultato per la ricerca *Let's App* ritiene sia molto diffusa in Italia. Ciononostante, la stragrande maggioranza dichiara di non averne fatto esperienza, né come vittima né come autori o autrici. Nello specifico, più dell'80% sostiene di non aver mai (55%) o quasi mai (26%) ricevuto insulti o offese sui social. Inoltre, se attaccate/i online, più di un terzo non reagisce (34%), mentre circa un quinto ne parla con una figura amica o blocca l'utente. La tendenza a (re)agire è decisamente più alta quando ad essere colpita è una persona amica, come se fosse più semplice agire quando non si è coinvolte/i direttamente. Il 67%, infatti, sentirebbe l'amica o l'amico in privato e il 37% aiuterebbe a controbattere all'attacco. Ciò che emerge con forza dallo studio è che il genere, l'identità di genere e l'orientamento sessuale giocano un ruolo determinante sulla probabilità di essere oggetto di violenza e sulla forma di violenza subita.

La concomitanza di più fattori sommati a specifiche dinamiche di potere induce le persone ad avere comportamenti violenti, questo quanto emerge dall'indagine Ipsos. Le caratteristiche fisiche (50%), l'orientamento sessuale (40%) e l'appartenenza di genere (36%) sono le prime tre cause di violenza indicate dal campione di adolescenti intervistato (*Grafico 2*).


Grafico 2



Tali dati rispecchiano le evidenze raccolte anche dallo studio *Let's App*, sebbene il campione preso in esame abbia un range di età più ampio. Entrambe le ricerche effettuate da ActionAid sottolineano con forza che il genere, l'identità di genere e l'orientamento sessuale giocano un ruolo determinante sulla probabilità di essere oggetto di violenza e sulla forma di violenza subita. Nel caso della violenza online,

però, i fattori che rendono le/i giovani più vulnerabili si diversificano, includendo anche la disabilità, il colore della pelle, l'etnia, la religione (Grafico 3).


Grafico 3



Molte le conseguenze delle esperienze di violenza tra pari e di genere subita dalle/ dagli adolescenti. Malessere psicologico (52%), isolamento e depressione (61%), disagio e vergogna (57%) disturbi d'ansia (49%), problemi relazionali e affettivi (44%), tendenze suicide (35%), problemi di rendimento scolastico (30%), disturbi alimentari (27%), disturbi fisici (25%) sono quelle principali identificate dal campione Ipsos.

Fornire supporto a chi subisce violenza è fondamentale, tuttavia, è molto complesso perché si registra una notevole difficoltà a denunciare (Grafico 4). Le ragazze e i ragazzi si vergognano a raccontare quanto subito a persone adulte (62%), hanno paura (55%), ritengono inutile la denuncia perché tanto poi "non succederà nulla" (48%), o temono ulteriori minacce da parte dell'aggressore (21%). In sostanza, sono preoccupati di essere oggetto di vittimizzazione secondaria perché non creduti, colpevolizzati o perché quanto è accaduto viene sminuito o giustificato. Ad oggi, purtroppo, la vittimizzazione secondaria è ancora una forma di violenza poco indagata e riconosciuta, sebbene provochi ulteriori effetti negativi sullo stato di salute e benessere di chi vi è sottoposto.

Grafico 4



Chi decide di parlare lo fa soprattutto con la madre (31%) e, in misura minore con una persona adulta di riferimento all'interno della scuola (21%), il padre (14% che sale al 19% tra i ragazzi) e un'amica (13% che raggiunge il 18% tra le ragazze). Inadeguata è ancora la conoscenza di servizi di prevenzione e gestione della violenza tra pari e di genere dentro e fuori la scuola. Solo un/a giovane su tre (34%) conosce persone e/o servizi all'interno della propria scuola a cui poter riferire di atti di violenza subiti o di cui ha informazioni, mentre il 30% non è certo di avere indicazioni utili al riguardo. In molti casi, infatti, le istituzioni scolastiche non sono adeguatamente attrezzate per fornire informazioni e supporto: solo per il 45% del campione di adolescenti intervistato l'attenzione al tema della violenza a scuola è molto alta, per il 43% il corpo docente e il personale scolastico sono formati e sanno come agire in caso di episodi di violenza, mentre il 42% riconosce l'esistenza di spazi di discussione per confrontarsi sul tema. Infine, poco più di un terzo (36%) ritiene efficiente il servizio di supporto psicologico presente a scuola. Più noti invece paiono essere i servizi disponibili fuori delle mura scolastiche: il 44% del campione sa a chi potrebbe denunciare atti di violenza: generalmente le forze dell'ordine (64%) e, in misura minore, i centri antiviolenza (36%).

A che punto è la normativa

L'educazione è ampiamente riconosciuta come una delle misure principali di prevenzione della violenza di genere e tra pari²⁸: contrastare gli stereotipi e i pregiudizi – in particolare quelli legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, ma non solo – è indispensabile per affrontare le condizioni strutturali delle discriminazioni e delle disuguaglianze che producono e riproducono le varie

28. Cfr. Consiglio d'Europa, *Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, 2011; Unesco, *Al di là dei numeri: porre fine alla violenza e al bullismo nella scuola*, 2019.

forme di violenza. Allo stato attuale, le politiche educative italiane non sono ancora sufficientemente avanzate per sradicare le radici culturali della violenza. Le iniziative istituzionali messe in atto sono insufficienti. Nel 2017, è stata approvata la legge n. 71 contro il bullismo e il cyberbullismo, ovvero "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo". Nello stesso anno, il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le linee guida "Educare al rispetto per promuovere la parità di genere e prevenire la violenza di genere e tutte le forme di discriminazione nelle scuole", mentre, nel 2021, ha diffuso l'aggiornamento delle "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo"²⁹ per consentire a dirigenti, insegnanti, operatrici e operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare con nuovi strumenti tali fenomeni che colpiscono bambini, bambine, ragazze e ragazzi. Pur trattandosi di iniziative importanti, esse non sono inserite in un quadro normativo e operativo strutturato e di lungo periodo in grado di produrre il cambiamento culturale necessario tra i banchi delle scuole di ogni ordine e grado. Senza contare poi che alcuni processi legislativi rilevanti sono ostacolati per ragioni ideologiche o di scarso interesse, impedendo l'introduzione di misure educative essenziali per prevenire la violenza come, ad esempio, le linee guida ministeriali per l'attivazione delle carriere Alias per studenti transgender o l'educazione affettiva e sessuale in tutti i gradi scolastici³⁰. In Italia, tale materia rimane facoltativa e a discrezione della programmazione triennale di ogni istituto scolastico e, quindi, strettamente dipendente dalla sensibilità individuale del/la dirigente scolastico/a o di un corpo docente illuminato³¹. Anche temi riguardanti la prevenzione della violenza tra pari e di genere fanno fatica a diventare parte del curriculum scolastico. Esempio in tal senso è la loro mancata inclusione nelle linee guida per l'educazione civica introdotte nel 2019 come materia obbligatoria³². Molto problematica è anche l'interruzione di iniziative ministeriali potenzialmente molto utili. È il caso dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio e la promozione di iniziative sulla parità tra i sessi e il contrasto della violenza contro le donne creato nel 2017 presso il Ministero dell'Istruzione o la strutturazione di scuole polo a livello di distretti scolastici per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere che prevedevano formazione, *capacity building* e condivisione di buone pratiche. In questo quadro, va anche ricordato che nell'ambito del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 sono previsti interventi di sensibilizzazione sulla violenza, gli stereotipi di genere e la cultura del rispetto a cura del Ministero dell'Istruzione (Priorità 1.1) e in raccordo con la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, di cui non sono disponibili maggiori informazioni sui siti istituzionali.

29. Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021.

30. In Italia, come constatato dal GREVIO, il gruppo di esperti/i incaricato di monitorare l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, l'iniziativa governativa lanciata nel 2015 per l'elaborazione di "Linee guida nazionali per l'educazione affettiva, sessuale e in materia di salute riproduttiva nelle scuole" è stata interrotta a causa di un crescente movimento di resistenza all'educazione sessuale e della stigmatizzazione dei partecipanti, spesso rafforzata da campagne di disinformazione sul contenuto di tali corsi.

31. Secondo l'UNESCO, un'educazione alla sessualità efficace dovrebbe adottare un approccio globale: un processo basato sul curriculum di insegnamento e apprendimento degli aspetti cognitivi, emotivi, fisici e sociali della sessualità. I programmi di educazione alla sessualità dovrebbero affrontare un'ampia gamma di argomenti, tra cui la salute sessuale e riproduttiva (comprese le malattie sessualmente trasmissibili e le gravidanze giovanili), le relazioni, l'orientamento sessuale e i ruoli di genere. Gli organismi internazionali - tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e altre agenzie delle Nazioni Unite - hanno fissato diversi obiettivi e standard in materia di educazione sessuale che gli Stati membri dell'Unione europea, tra gli altri, sono tenuti a rispettare. Rapporto della Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, 2020. Ufficio Regionale per l'Europa dell'OMS, Standard per l'educazione sessuale in Europa, Colonia, 2010.

32. Legge 20 agosto 2019, n. 92 Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.

Un altro mondo scolastico è possibile: proposte dal basso

Nel corso delle proprie attività programmatiche e progettuali, alla luce del quadro sopra descritto, ActionAid ha promosso percorsi di analisi e co-progettazione dal basso per identificare richieste di cambiamento politico riguardanti la prevenzione e il contrasto della violenza tra pari e di genere. In particolare, attraverso il progetto europeo *Youth for Love*³³, studenti, associazioni di docenti e genitori, rappresentanti politici locali e nazionali hanno contribuito attivamente alla redazione del manifesto "Per una scuola attiva contro la violenza tra pari e di genere" e di una serie di richieste indirizzate al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Parlamento. Innanzitutto, è stata richiesta l'introduzione dell'educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole che non si concentri solo sugli aspetti biologici, ma anche su quelli psicologici, sociali ed emotivi³⁴. Tale educazione deve essere obbligatoria e prevista in tutti i gradi di istruzione, progettata in sinergia con gli attori locali (consultori, centri antiviolenza, associazioni transfemministe) e con il coinvolgimento attivo della popolazione studentesca per rilevare bisogni, priorità e metodologie di apprendimento.

Per tutto il personale docente e scolastico è stata invece domandata la formazione obbligatoria sulla gestione dell'affettività e delle relazioni, nonché sulla prevenzione e la gestione della violenza, da realizzare in collaborazione con gli attori rilevanti della comunità educante.

È stata quindi sollecitata la revisione del Piano Nazionale per l'Educazione al Rispetto al fine di integrarlo con ulteriori strumenti di tutela per contrastare le discriminazioni, quali sportelli e centri di sostegno psicologico, codici anti-molestie, regolamenti sulle carriere alias e i bagni neutri rispetto al genere, didattica transfemminista.

Per migliorare le politiche e gli interventi in ambito scolastico sulla base di dati e analisi puntuali periodiche, è stato chiesto il ripristino dell'Osservatorio Nazionale per il monitoraggio e la promozione di iniziative sulla parità tra i sessi e il contrasto della violenza contro le donne.

Infine, è stata richiesta l'adozione di una norma che preveda lo stanziamento annuale di fondi per il supporto psicologico da garantire attraverso sportelli in ogni scuola, in stretta sinergia con le politiche e le risorse sociosanitarie locali. Ciò permetterebbe di superare l'approccio emergenziale adoperato, ad esempio, attraverso le leggi di bilancio 2021 e 2022, per fornire assistenza e supporto psicologico relativamente alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19.

Anche sul tema specifico della violenza di genere online, mediante il confronto diretto con giovani di territori italiani diversi attraverso il progetto *Let's App*, sono state elaborati policy ask specifici per il Parlamento, il Dipartimento per le Pari Opportunità, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A queste istituzioni è

33. Il progetto *Youth for Love 2*, cofinanziato dal programma dell'Unione europea *Rights, Equality and Citizenship* (REC), ha avuto l'obiettivo di prevenire, rilevare e affrontare la violenza tra pari tra gli e le adolescenti (14-18 anni) in 5 comunità locali in 4 paesi europei (Italia, Belgio, Grecia, Romania). Il documento "Raccomandazioni di policy" sintetizza e raccoglie le raccomandazioni politiche a livello nazionale ed europeo co-costruite dai partner con studenti, personale della scuola, genitori e stakeholders dei territori coinvolti.

34. Unesco, *International technical guidance on sexuality education. An evidence-informed approach*, 2018.

stato chiesto di ricomprendere la violenza di genere online tra i reati sanzionati dall'ordinamento giuridico italiano; di promuovere percorsi di consapevolezza, approfondimento e riflessione sull'utilizzo degli strumenti digitali, fornendo in particolare alle/ai giovani gli strumenti per riconoscere fenomeni violenti sulla rete e per reagire in modo costruttivo salvaguardando il benessere loro e dei loro pari; e di diffondere una maggiore conoscenza pubblica del fenomeno della violenza online di genere.

Non da ultimo, le ricerche e il lavoro sul campo di ActionAid hanno rilevato l'urgenza di contrastare la normalizzazione della violenza tra le/i giovani, dotandoli di strumenti e conoscenze per riconoscere i fenomeni violenti così da reagire prontamente e in modo costruttivo ed essere di supporto ai propri e alle proprie pari. Allo stesso tempo è dirimente che il mondo adulto riconosca le proprie responsabilità e che le istituzioni agiscano quanto prima per colmare i gap normativi e rispondere alle priorità individuate dalle/dai giovani, adottando sempre una lente intersezionale, con particolare riguardo al genere, per disegnare e implementare politiche in grado di contrastare tutti i tipi di discriminazione e di violenza tra pari.

4.3. Le ricerche dell'Osservatorio: i Codici Anti-molestie nelle università

di Irene Proietto

Alcuni dati sulle molestie nei luoghi di lavoro e della formazione

Le molestie rappresentano una causa e una conseguenza delle disuguaglianze di genere e ostacolano chi le subisce in ogni ambito di vita, nella sfera pubblica e privata. Esse costituiscono ancora oggi un fenomeno particolarmente sommerso, legato all'affermazione di stereotipi di genere e al mantenimento di gerarchie dettate dalle strutture sociali eteropatriarcali³⁵. Un recente studio condotto dall'International Labour Organization (ILO) mostra che, su scala globale, nel contesto lavorativo il 22,8% delle persone occupate ha subito molestie di natura fisica, psicologica o sessuale³⁶: le molestie sessuali colpiscono circa l'8,2% della popolazione femminile impiegata, a fronte del 5% di quella maschile³⁷: sono maggiormente esposte alle molestie le donne, le ragazze, le persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ e le persone migranti³⁸. In Europa, circa una donna su due ha subito molestie sessuali dall'età di 15 anni, e più di una persona su cinque ha subito violenze e molestie di natura fisica, psicologica o sessuale sui luoghi di lavoro.

In Italia, in base agli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT nel 2018, si stima che siano 8 milioni 816mila (il 43,6% della popolazione femminile) le donne fra i 14 e i 65 anni che nel corso della vita hanno subito qualche forma di molestia sessuale³⁹. Se è vero che le molestie hanno luogo con maggior frequenza per strada o ad opera di sconosciuti, è in ogni caso molto frequente che queste abbiano luogo in ambi-

35. Si veda la Risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2023.

36. ILO, Experiences of violence and harassment at work: A global first survey, Geneva, (2022) p.12.

37. *Ivi*, p.24.

38. *Ivi*, p.28-30.

39. ISTAT, Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro, 2018.

to lavorativo assumendo la forma di ricatto sessuale: secondo la rilevazione ISTAT del 2015-16, sono circa un milione 173 mila le donne che nel corso della loro vita lavorativa sono state sottoposte a forme di ricatto sessuale per ottenere un lavoro, per mantenerlo o per progredire nella propria carriera e che solo il 20% ne parla con qualcuno, mentre appena lo 0,7% sporge denuncia. Nonostante siano presenti pochi dati a riguardo, le molestie e i ricatti sessuali interessano anche il mondo della formazione⁴⁰: segnala l'ISTAT che il 9,2% delle donne e il 5,2% degli uomini hanno subito molestie a scuola o all'università.

Il contrasto delle molestie sessuali nelle fonti

L'ordinamento italiano non prevede un reato specifico di molestia sessuale: il loro contrasto è legato all'adozione di codici di condotta da parte degli enti privati o pubblici e al risarcimento del danno in sede civile.

L'impulso a inserire strumenti di contrasto e prevenzione rispetto alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro è di derivazione europea. Risale al 1984 la prima **Raccomandazione n.635** sulla promozione di azioni positive a favore delle donne⁴¹, nella quale il Consiglio incoraggia gli Stati membri ad adottare misure riguardanti «il rispetto della dignità delle donne sul luogo di lavoro». Nella successiva Risoluzione del Parlamento europeo sulla violenza contro le donne dell'11 giugno 1986, il Parlamento europeo invita i Governi, le commissioni per l'uguaglianza delle donne e i sindacati all'elaborazione di campagne e codici di condotta che intervengano sul piano sanzionatorio, riconoscendo le molestie come una violazione dei diritti della persona⁴².

Altra fonte rilevante in materia è la **Raccomandazione 92/131/CEE** della Commissione, del 27 novembre 1991, sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro: le molestie sono definite come «ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso, compreso quello di superiori e colleghi, che offenda la dignità degli uomini e delle donne sul lavoro». La Raccomandazione specifica che le molestie costituiscono una forma di discriminazione e una violazione del principio di parità di trattamento nell'accesso al lavoro e alla formazione. Essa indirizza gli Stati membri ad adottare nel settore pubblico dei codici di condotta su modello del codice in allegato alla raccomandazione, per la tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro elaborato dalla Commissione. Sulla scia del contenuto di tali strumenti di *soft law*, negli anni novanta in Italia la contrattazione collettiva inizia a prevedere la promozione di iniziative dirette alla prevenzione delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro⁴³, tuttavia, molto spesso alla stigmatizzazione delle molestie non corrisponde l'adozione di un vero e proprio codice come previsto dalla Raccomandazione del '92⁴⁴.

40. Si veda la Relazione finale della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (2018), p.348-351.

41. 84/635/CEE: Raccomandazione del Consiglio del 13 dicembre 1984 sulla promozione di azioni positive a favore delle donne. 42. Risoluzione sulla necessità di organizzare una campagna a livello dell'Unione europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne, Gazzetta ufficiale n. C 304 del 06/10/1997, p. 0055.

43. Si veda ad esempio il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti (5 luglio 1994).

44. Perini Sara, *Molestie sessuali negli ambienti di lavoro e di studio*. Ricognizione della legislazione e delle linee di indirizzo italiane ed euro-

Nei primi anni duemila, dunque, il legislatore europeo interviene nuovamente, questa volta tramite atti di natura vincolante. In primo luogo, la **direttiva 2000/43/CE** esplicita al paragrafo 2 che le molestie sono da considerarsi una forma di discriminazione. La successiva **Direttiva 2002/73/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio, sempre relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, specifica che le molestie costituiscono una violazione del principio di parità di trattamento e che gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i datori di lavoro e i responsabili alla formazione professionale a prendere misure di contrasto e di prevenzione.

Un punto di svolta nel contrasto alla violenza di genere al livello paneuropeo è rappresentato dalla **Convenzione di Istanbul del 2011**, che all'articolo 40 definisce la molestia sessuale «qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona» che «crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo». La Convenzione impone agli Stati parte di adottare misure legislative o di altro tipo per garantire la presenza di sanzioni penali o altre sanzioni legali contro le molestie.

A partire dal 2017, il Parlamento Europeo ha adottato diverse risoluzioni in materia di violenza di genere e di molestie sessuali sui luoghi di lavoro: esse, pur essendo meri atti di indirizzo, hanno l'obiettivo di incoraggiare lo sviluppo di politiche e strategie di contrasto negli Stati membri e all'interno delle stesse istituzioni europee.

La Risoluzione del Parlamento Europeo 26 ottobre 2017 segue la pubblicazione di una guida per i deputati del Parlamento dal titolo «Zero Harassment at the Work Place» in seguito alla fase di attivazione legata al movimento #MeToo intorno al tema delle molestie sul luogo di lavoro. La Risoluzione incoraggia gli Stati membri, ma anche «le imprese pubbliche e private ad adottare ulteriori misure per porre fine alle molestie sessuali in modo efficace e impedire che si verifichino sul luogo di lavoro e altrove», inoltre invita la Commissione e gli Stati al rafforzamento delle «capacità in termini di risorse umane degli enti nazionali per le pari opportunità che si occupano di vigilare sulle pratiche discriminatorie» e allo scambio di buone pratiche «per incoraggiare le imprese, le parti sociali e le organizzazioni per la formazione professionale a prevenire ogni forma di discriminazione basata sul genere». La successiva **Risoluzione dell'11 settembre 2018 sulle misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE** estende il contenuto della Raccomandazione del 2017, incoraggiando gli Stati alla ratifica della Convenzione di Istanbul. Essa chiede inoltre «alla Commissione europea di presentare una proposta per il contrasto al mobbing e alle molestie sessuali sul luogo di lavoro, in pubblico e in politica, e di stabilire in essa una definizione aggiornata ed esauriente di molestia (sessuale e non) e di mobbing» e invita la Commissione e gli Stati, in collaborazione con Eurostat e EIGE a promuovere una raccolta organica dei dati pertinenti dando in ogni caso priorità

«alla sensibilizzazione e al riconoscimento dei problemi, compiendo sforzi concertati di divulgazione delle informazioni e offrendo formazione». L'ultima risoluzione in materia, approvata il **1° giugno 2023**, inquadra le molestie «nel contesto del potere maschile e di una più ampia disuguaglianza di genere», mettendo il fenomeno in relazione con gli stereotipi di genere e le strutture eteropatriarcali, le disuguaglianze strutturali e istituzionali. Quest'ultima prende atto dell'inadeguatezza dei mezzi messi in campo dal diritto dell'Unione Europea rispetto al contrasto delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro e in ogni altro ambito della società e specifica che le molestie «devono essere affrontate con un approccio intersettoriale». A riguardo si specifica che anche nei luoghi di studio, le molestie «hanno gravi conseguenze sulla capacità di apprendimento degli studenti e sulla loro salute fisica e mentale e hanno implicazioni che durano per tutta la vita, come la normalizzazione delle molestie sessuali».

Nell'ordinamento italiano una definizione di molestia è contenuta nella legge n. 198/2006, il **Codice delle Pari Opportunità**, che mira a contrastare le discriminazioni nell'accesso al lavoro, alla formazione, alle promozioni professionali e nelle condizioni di lavoro (art.27). L'articolo 26 della legge specifica che le molestie rappresentano una forma di discriminazione e che corrispondono a «quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo». Costituiscono forme di molestie sessuali «quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo». Rientrano tra le discriminazioni i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti indesiderati o di essersi sottomessi. Contro i divieti di discriminazione sono previsti rimedi in sede civile e amministrativa. Inoltre, il codice delle Pari Opportunità prevede al capo IV l'istituzione al livello nazionale, regionale e provinciale la nomina di una consigliera o un consigliere di parità (art.12) che svolgono funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione nel mondo del lavoro.

In ambito penale la definizione fornita all'articolo 40 della Convenzione di Istanbul può ricadere nel campo applicativo di diverse disposizioni: il reato di violenza sessuale (Articoli 609-bis e ss. c.p.) riguarda i soli casi di contatto fisico indesiderato di carattere sessuale che coinvolge genitali o zone erogene. L'articolo 610 disciplina l'ipotesi di violenza privata che corrisponde alla costrizione con violenza o minaccia a fare, tollerare od omettere qualche cosa. La condotta può anche ricadere nell'ambito applicativo dell'articolo 572 quando riguarda il contesto delle relazioni familiari. È inoltre prevista una sanzione civile di natura pecuniaria per chi «offende l'onore o il decoro di una persona», verbalmente o mediante comunicazione telefonica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni (Art. 4, comma

1 lett. a) D. Lgs. n. 7/2016).

Oltre alla Convenzione di Istanbul nel 2013, l'Italia nel 2021 l'Italia ha ratificato la Convenzione OIL n.190 sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019. La Convenzione OIL n.190 e la Raccomandazione n.206 sono le prime norme internazionali sul lavoro che forniscono un quadro organico rispetto alla prevenzione e all'eliminazione delle molestie. L'ambito di applicazione della Convenzione è esteso a tutti i soggetti nel mondo del lavoro, compresi tirocinanti, volontari o apprendisti (art.2). Ai sensi della Convenzione sono definite violenze e molestie un «insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere».

I Codici di condotta nei luoghi di lavoro e di studio

Nei luoghi di lavoro e nelle università italiane la prevenzione e il contrasto delle molestie si concretizza frequentemente nell'adozione di un codice ad hoc, che permette di disciplinare in modo organico la materia e di individuare gli obblighi specifici di tutela e le responsabilità in capo all'ente.

A partire dagli anni novanta, gli oneri individuati dalle Raccomandazioni europee rispetto alla tutela e al contrasto delle molestie sui luoghi di lavoro sono stati attuati principalmente intervenendo sulla contrattazione collettiva, tuttavia, molto spesso il contrasto delle molestie in quanto violazione della dignità sul luogo di lavoro: è però nel settore privato che la collaborazione tra operatori pubblici, privati e organizzazione sindacali permette l'adozione dei primi Codici di condotta in materia. Nel contesto universitario un primo riferimento all'adozione di codici di condotta contro le molestie sessuali è contenuto all' articolo 49 del CCNL relativo al personale del comparto Università per il quadriennio normativo 2002-2005, contenente anche uno schema di codice di condotta da adottare nella lotta alle molestie sessuali: tali disposizioni sono riferite esclusivamente al personale, tuttavia, gli Atenei hanno progressivamente esteso l'applicabilità del Codice di condotta a tutte le componenti della comunità universitaria.

Raccolta dei dati (aggiornati a giugno 2023)

Nelle pagine che seguono è proposta un'analisi comparativa del contenuto di diversi codici di condotta adottati negli atenei pubblici italiani nel contrasto e nella prevenzione delle molestie, e una mappatura dei codici attualmente vigenti. I dati della mappatura sono stati raccolti tra marzo e giugno 2023 con il contributo delle studentesse del corso della *Clinica legale sul contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni multiple* del dipartimento di giurisprudenza di Roma Tre e il suppor-

to dell'organizzazione giovanile *Rete della conoscenza*. Tutti i regolamenti sono disponibili sui siti web degli atenei in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Su 67 atenei pubblici:

- 43 dispongono di un regolamento ad hoc nel contrasto alle molestie e alle discriminazioni
- 22 contengono singole disposizioni nei codici etici che menzionano esplicitamente le molestie o gli abusi
- 2 non contengono disposizioni specifiche sul contrasto alle molestie
- 51 dispongono di una consigliera di fiducia o una figura analoga

L'ambito di applicazione dei codici

I Codici si applicano a tutte le persone che studiano e lavorano a vario titolo negli Atenei. L'articolo 2 del Codice dell'Università degli Studi di Bari per la prevenzione delle molestie sessuali e morali (2007) propone un elenco particolarmente esteso dei soggetti a cui il codice è rivolto, precisando che esso si applica a «studentesse/studenti, docenti, dirigenti e personale tecnico-amministrativo, titolari di borse di studio italiani e stranieri, titolari di assegno o contratto, tirocinanti, dottorande/i e post dottorande/i, specializzande/i, tutte le persone che prestano la loro attività nell'Università di Bari anche in condizioni di precarietà».

Il quadro definitorio: molestie e discriminazioni dirette e indirette

Molti codici contengono definizioni distinte di cosa rappresenta una discriminazione diretta o indiretta, di molestia e molestia sessuale, che integrano i contenuti del quadro definitorio presente nel Codice delle pari opportunità⁴⁵. Ad esempio, l'articolo 2 del Codice per la prevenzione di discriminazione molestie e mobbing dell'Università IUAV di Venezia (2022) specifica che costituisce una **discriminazione diretta** «qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento tale per cui una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un'altra persona in situazione analoga in ragione del sesso, dell'origine razziale, dell'etnia o dell'origine etnica, della religione e delle convinzioni personali, della disabilità o della condizione di salute, dell'età, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, delle condizioni personali o sociali». Rappresenta invece una **discriminazione indiretta** «qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento apparentemente neutro che metta o possa mettere determinate persone in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre a causa

45. L'articolo 25 del Codice delle pari opportunità (legge n. 198/2006) definisce discriminazione diretta «qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga». Si verifica una discriminazione indiretta «quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari».

del loro sesso, dell'origine razziale, dell'etnia o dell'origine etnica, della religione e delle convinzioni personali, della disabilità o della condizione di salute, dell'età, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, delle condizioni personali o sociali». Anche il Codice di condotta per la prevenzione di ogni forma di discriminazione, molestia, mobbing nei luoghi di lavoro e di studio dell'Università degli Studi di Genova (2018) all'articolo 2 propone delle definizioni di discriminazione diretta e indiretta che permettono di estendere il campo applicativo alle discriminazioni motivate da fattori quali «il genere (incluse le ragioni connesse allo stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive e all'esercizio dei relativi diritti), della razza o dell'origine etnica, della religione, delle convinzioni personali, della disabilità, dell'età e dell'orientamento sessuale».

Relativamente alle **definizioni di molestia**, sempre il Codice dell'Università di Genova del 2018 individua come tale «qualsiasi comportamento indesiderato posto in essere per motivi di genere, razza o origine etnica, credo religioso o personale, disabilità, età, orientamento sessuale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona che lo subisce e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo», esplicitando che «la molestia è considerata come discriminazione».

Tale ampia definizione, è talvolta distinta dalla molestia sessuale e individuata come "molestia morale", come nel caso del Codice per la tutela della dignità, il benessere delle persone e dell'organizzazione dell'Università degli studi di Milano-Bicocca (2016), il quale precisa che una molestia morale corrisponde a «ogni comportamento ostile, fisicamente o psicologicamente persecutorio, diretto contro una persona» e che «può configurarsi come molestia morale anche la discriminazione di genere, di appartenenza etnica, fondata sull'orientamento sessuale, sull'età, sulla diversa abilità o sulla diversa opinione politica, religiosa o sindacale». Alcuni codici comprendono nella molestia anche la minaccia o altre forme di ritorsione nei confronti di chi la subisce: il Codice di comportamento per la prevenzione e la tutela delle molestie morali e sessuali nell'ambiente di studio e di lavoro dell'Università degli studi dell'Insubria (2009) precisa all'articolo 1 che «è da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci comportamenti molestanti o se ne renda testimone». Molti codici individuano anche un elenco non esaustivo di condotte che rappresentano una molestia sessuale. L'articolo 6 del Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie morali e sessuali e il loro contrasto dell'Università degli studi di Bologna (2020), ad esempio, specifica che costituisce una molestia sessuale «ogni comportamento indesiderato, inclusi anche atteggiamenti di tipo fisico, verbale e non verbale, a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di discriminazione basata su sesso, identità di genere e orientamento sessuale e che offenda la dignità delle persone negli ambienti di lavoro e di studio» e che ne sono esempi: richieste implicite o esplicite di prestazioni sessuali offensive o indesiderate, contatti fisici indesiderati e fastidiosi, affissione e diffusione, anche in forma elettronica, di materiale pornografico negli ambienti

di lavoro e studio universitari, apprezzamenti verbali a sfondo sessuale sul corpo o sull'orientamento sessuale offensivi e inopportuni, adozione di criteri sessisti in qualunque tipo di relazione interpersonale, promesse, esplicite o implicite, di agevolazioni e privilegi o avanzamenti di carriera, lavorativa o di studio in cambio di prestazioni sessuali, minacce o ritorsioni in seguito al rifiuto di prestazioni sessuali. Alcuni codici, come quello dell'Università di Bari, pongono l'accento sulla natura non consensuale dell'atteggiamento indesiderato: esso precisa, infatti, all'articolo 4 che «spetta a chi lo subisce stabilire quale comportamento sia da tollerare e quale invece da considerare offensivo».

Elementi aggravanti

Alcuni codici pongono come elemento aggravante l'esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e chi subisce la molestia: sempre il Codice dell'Università di Bari specifica che «Considerato il ruolo educativo dell'Università, assumono particolare gravità gli abusi o i fastidi sessuali da parte di docenti nei confronti di studenti/esse». Anche il Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Bologna riconosce come vera e propria «circostanza aggravante della molestia sessuale l'esistenza di una posizione di svantaggio, asimmetria o subordinazione gerarchica tra la persona vittima di molestie e il presunto autore o la presunta autrice». Un aspetto talvolta problematico è rappresentato dalla reiterazione delle molestie, che in alcuni regolamenti ne rappresentano un elemento costitutivo: l'articolo 2 del Codice di condotta contro le molestie sessuali dell'Università degli studi Ca' Foscari di Venezia rubricato «definizione e criteri di valutazione di molestie sessuali» specifica che è chi subisce la molestia a stabilire quale comportamento è «sconveniente» ma aggiunge anche che «di fatto è la natura indesiderata e/o reiterata della molestia sessuale che distingue la stessa dal comportamento amichevole, che è ben accetto e reciproco». Altri regolamenti pongono invece la reiterazione tra le circostanze di particolare gravità, come nel caso del Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie morali e sessuali e il loro contrasto dell'Università della Calabria (2021), il quale all'articolo 5 pone gli atti reiterati o inflitti sistematicamente tra gli atti particolarmente gravi.

La Consigliera/ il Consigliere di fiducia

La figura della Consigliera di fiducia non è regolamentata da una legge, a differenza del Consigliere/della Consigliera di parità istituita in base al D.Lgs. n. 198/2006 su tutto il territorio nazionale, essendo istituite a livello provinciale, regionale e nazionale⁴⁶. Il ruolo della Consigliera di fiducia è vigilare sull'applicazione e sulla diffusione dei Codici di condotta: si tratta di una figura generalmente individuata tra persone esterne agli Atenei, in possesso di esperienza e competenze professionali

specifiche rispetto al proprio ruolo di garanzia e di intervento, che agisce secondo i principi di imparzialità, autonomia, correttezza e riservatezza⁴⁷.

La Consigliera/il Consigliere di fiducia ha generalmente il dovere di fornire consulenza, assistenza e informazione a chi vi si rivolge. L'articolo 8 del Codice di condotta per la tutela della dignità della persona e la prevenzione di ogni forma di discriminazione, molestia morale, sessuale, mobbing dell'Università degli studi della Basilicata (2017) specifica ad esempio che il/la Consigliere/a «indipendente nel giudizio, è persona esterna all'Università» ed è «scelto/-a tra esperti/e in campo giuridico e sociale con esperienza umana e professionale in grado di svolgere il compito affidato; viene nominato/a con decreto rettorale, su richiesta del CUG, acquisito il parere del Senato Accademico». Rispetto alle competenze richieste alla Consigliera è particolarmente significativo l'esempio dell'Università Ca' Foscari, che in base all'articolo 4 del proprio regolamento prevede di norma «che le/i Consigliere/i siano due, una/o con esperienza in ambito psicologico, l'altra/o in ambito giuridico e preferibilmente esterni». L'articolo 8 delle Linee guida per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell'Università di Catania e vademecum sulle procedure di competenza del/la consigliere/a di fiducia Unict (2023) precisa che la Consigliera «nell'esercizio di funzioni di assistenza preliminare, informazione, istruttoria, mediazione e conciliazione, assicura un adeguato supporto professionale e canali dedicati di garanzia ai/alle componenti della comunità universitaria vittime di discriminazioni o molestie e interviene, previa espressa richiesta delle persone interessate, al fine di contribuire alla soluzione del caso» seguendo i principi di autonomia e riservatezza. Anche l'articolo 6 del Codice dell'Università Università degli studi di Bari precisa che la figura «deve possedere qualità umane e professionali che le/gli consentano di ricercare per ogni singolo caso sottoposto alla sua attenzione le soluzioni più adeguate» e che «nello svolgimento della sua funzione agisce in piena autonomia».

Generalmente la figura collabora con il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti (CUG) e presenta a fine anno una relazione scritta sull'attività svolta. Può proporre azioni di prevenzione e sensibilizzazione volte a favorire il rispetto dei principi dei codici. In alcuni atenei come l'Università degli studi di Milano-Bicocca e l'Università degli studi di Napoli Federico II, in base ai codici contro le molestie, la figura della Consigliera è affiancata da sportelli contro le molestie e il mobbing o sportelli di ascolto istituiti presso il CUG.

Gli aspetti procedurali

I regolamenti contro le molestie prevedono due diversi meccanismi procedurali: una procedura informale e una formale. Queste prescindono da eventuali procedimenti civili, penali o amministrativi e la loro attivazione è interamente vincolata

alla sola volontà della parte offesa. Un aspetto critico è rappresentato dalla previsione in alcuni regolamenti di un termine massimo di 60 o 90 giorni in seguito al verificarsi della molestia per poter attivare una delle procedure, che può rappresentare un ostacolo nella ricerca di supporto da parte di chi subisce molestie nonché all'elaborazione del proprio vissuto personale: diversi regolamenti hanno dunque escluso o eliminato ogni limite temporale rispetto alla denuncia, come nel caso del Codice dell'Università di Bologna del 2020.

Solitamente, la procedura formale è attivata dall'amministrazione in seguito all'esperimento infruttuoso della procedura informale o dalla persona interessata, anche non ritenga opportuna la procedura informale, e prevede la formale denuncia dei fatti alla Rettore/Rettore o al/alla Direttore/Direttrice generale in base alla competenza disciplinare.

In questo caso l'amministrazione ha il compito di svolgere un accertamento e di adottare idonee sanzioni disciplinari in seguito all'esito positivo dell'accertamento. I profili sanzionatori sono tendenzialmente individuati dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Università (come esplicita ad esempio l'articolo 7 del Codice dell'Università degli studi dell'Insubria). Alcuni regolamenti prevedono l'istituzione di un'apposita commissione di valutazione per la procedura formale e ne esplicitano la composizione: il codice dell'Università di Ca' Foscari prevede all'articolo 6 la formazione di una commissione ad hoc composta da «due rappresentanti dell'Amministrazione, da un/una rappresentante sindacale, e da due persone designate dal Comitato pari opportunità, nominati con decreto rettorale su indicazione dei rispettivi organismi. Vengono nominati tre componenti supplenti per sostituire gli effettivi in caso di impossibilità a partecipare o nelle ipotesi di incompatibilità, determinata da un coinvolgimento diretto nella vicenda oggetto di indagine o da rapporti di amicizia o di parentela con il denunciante- denunciato». La commissione è vincolata a risolvere con tempestività la questione: in base al regolamento la procedura si deve concludere nel termine di 45 giorni, e deve essere guidata dai principi di necessaria autonomia, obiettività e riservatezza. È inoltre specificato che, per evitare for-

me di vittimizzazione secondaria, «a chi presenta denuncia e a chi fornisce testimonianza deve essere evitato di effettuare un'esposizione ripetitiva o inessenziale dei fatti». Inoltre la Commissione valuta l'opportunità di far adottare dall'Amministrazione il provvedimento

dell'allontanamento cautelare dal posto di lavoro di uno o più soggetti coinvolti, e si specifica che in nessun caso potrà essere allontanato il soggetto che ha sporto denuncia.

46. Perini Sara, *Op. cit.*, p. 46.

47. Art. 4 del Codice per la prevenzione di discriminazione molestie e mobbing dell'Università IUAV di Venezia, 2022

4.1. La vittimizzazione secondaria. Definizione, strumenti di prevenzione e responsabilità dello Stato

Istat, *Gli stereotipi sui ruoli di genere e l'immagine sociale della violenza sessuale*, 2019.

Hunter Kristin M., *Secondary Victimization of Young Adult Female Sexual Assault*, University of Central Florida, 2019.

Orth Uli, *Secondary Victimization of Crime Victims by Criminal Proceedings*, in *Social Justice Research*, Vol. 15, No. 4, 313-325, 2020.

Rossi L., *L'analisi investigativa nella psicologia criminale. Vittimologia: aspetti teorici e casi pratici*, Giuffrè, Milano, 2005.

Williams J.E., *Secondary victimization. Confronting public attitudes about rape*, in *Victimology*, Vol. 9, No.1, 66-81, 1984.

4.2. Le giovani generazioni si raccontano: la violenza tra pari e di genere

ActionAid-Ipsos, *I giovani e la violenza tra pari*, 2023.

ActionAid-Ipsos, *Una ricerca-azione per capire, prevenire e contrastare la violenza online*, 2023.

Chayn Italia, *Prevenire la violenza digitale nei confronti di ragazze e adolescenti*, 2022.

Consiglio d'Europa, *Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, 2011.

Consiglio d'Europa, *Combating Hate Speech*, 2022.

Eige, *Combating Cyber Violence against Women and Girls*, 2022.

EWL, *Glossary on Forms of Violence against Women and Girls*, 2022.

Istituto Superiore di Sanità, *Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute dei ragazzi in età scolare*, 2023.

Floridi Luciano (a cura di), *The Onlife Manifesto. Being Human in a Hyperconnected Era*, Springer, 2014.

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Monitoraggio 2021-2022 Piattaforma Elisa.

Oms, *Piano d'Azione Globale dell'OMS per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili*, 2013-2020.

Unesco, *Al di là dei numeri: porre fine alla violenza e al bullismo nella scuola*, 2019.

Unesco, *Tackling cyberbullying and other forms of online violence involving children and young people: Q&A*, 2021.

Unfpa, *Making all space safe. Technology facilitated gender violence*, 2021.

Unicef, *An Everyday Lesson #ENDviolence in Schools*, 2018.

Unione europea, *Strategia dell'UE sui diritti dei minori e garanzia europea per l'infanzia*, 2002-2007.

UN Women, *Accelerating efforts to tackle online and technology-facilitated violence against women and girls*, 2022.

4.3. Le ricerche dell'Osservatorio sul contrasto alla violenza di genere e le discriminazioni multiple: I Codici anti-molestie nelle università

Anastasia Federica, *Le molestie sessuali nelle voci delle vittime. Una ricerca qualitativa* in Romito Patrizia (a cura di) *Molestie sessuali: che fare? Una ricerca promossa dal CUG dell'Università di Trieste*, EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2019.

ILO, *Experiences of violence and harassment at work: A global first survey*, Genova, 2022.

Istat, *Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro*, 2018.

Perini Sara, *Molestie sessuali negli ambienti di lavoro e di studio. Ricognizione della legislazione e delle linee di indirizzo italiane ed europee, della casistica, anche giurisprudenziale, e indagine delle prospettive di riforma in Molestie sessuali: che fare? Una ricerca promossa dal CUG dell'Università di Trieste*, EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 17-97, 2019.

Mappatura dei regolamenti contro le molestie sessuali negli atenei pubblici

Università degli Studi di Torino
Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Torino (2005 - aggiornato nel 2016)

Politecnico di Torino
Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti (2006)

Università degli studi del Piemonte orientale "Amedeo Avogadro"
Codice di condotta contro le molestie sessuali nei luoghi di studio e di lavoro (2006)

Università degli Studi di Genova
Codice di condotta per la prevenzione di ogni forma di discriminazione, molestia, mobbing nei luoghi di lavoro e di studio dell'Università degli Studi di Genova (2018)

Università degli Studi dell'Insubria
Codice di comportamento per la prevenzione e la tutela delle molestie morali e sessuali nell'ambiente di studio e di lavoro (2009)

Università degli Studi dell'Insubria
Codice di comportamento per la prevenzione e la tutela delle molestie morali e sessuali nell'ambiente di studio e di lavoro (2009)

Politecnico di Milano
Codice di Condotta del Politecnico di Milano per la Tutela della Dignità della Persona (2020)

Politecnico di Milano
Codice di Condotta del Politecnico di Milano per la Tutela della Dignità della Persona (2020)

Università degli Studi di Brescia
Codice di condotta per la tutela della dignità della persona dell'Università degli Studi di Brescia (2016)

Università degli Studi di Pavia
Codice per la tutela della dignità delle lavoratrici, dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti dell'Università degli studi di Pavia rispetto a fatti di molestie sessuali e di mobbing (2007)

Università degli Studi di Trento
Regolamento per la tutela della dignità della persona e per la prevenzione e il contrasto del mobbing, dello straining, delle molestie e delle discriminazioni (2019)

Università degli Studi di Verona
Regolamento sul mobbing e sulle molestie sessuali (2019)

Università degli studi Ca' Foscari di Venezia
Codice di condotta contro le molestie sessuali

Università luav di Venezia
Codice per la prevenzione di discriminazione molestie e mobbing (2022)

Università degli Studi di Padova
Codice di condotta per la prevenzione delle molestie morali e sessuali (2004)

Università degli Studi di Udine
Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali (2005)

Università degli Studi di Trieste
Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell'Università degli Studi di Trieste a tutela della dignità della persona (2017)

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste
Codice di condotta per la tutela della dignità delle persone (2018)

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Codice di condotta per la prevenzione e la lotta contro il mobbing

Università degli Studi di Bologna
Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie morali e sessuali e il loro contrasto (2020)

Università degli Studi di Ferrara
Codice di condotta dell'Università degli Studi di Ferrara per la tutela della dignità della persona (2011)

Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino
Codice di condotta per la tutela e la prevenzione del mobbing, delle molestie morali e sessuali (2015)

Scuola IMT Alti Studi di Lucca
Regolamento istitutivo del/la Consigliere/a di fiducia (2021)

Università degli Studi di Firenze
Regolamento di Ateneo per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni e delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio (2022)

Università degli Studi di Pisa
Regolamento istitutivo del/la Consigliere/a di fiducia per prevenire e contrastare discriminazioni e molestie nei luoghi di lavoro e di studio (2017)

Università degli Studi di Siena
Codice di condotta contro le Molestie sessuali nei luoghi di studio e di lavoro dell'Università degli Studi di Siena (2003)

Università degli Studi di Perugia
Regolamento per la tutela della dignità della persona e per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di mobbing, atti discriminatori e molestie sessuali (2020)

Università degli studi di Roma La Sapienza
Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali di Sapienza (2021)

Università degli studi di Roma Tor Vergata
Codice di condotta per la prevenzione delle molestie sessuali e morali (2009)

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Codice di condotta contro il fenomeno del mobbing (2008)

Università degli studi di Napoli Federico II
Codice di condotta per la dignità della persona (2023)

Università degli studi di L'Aquila
Codice di condotta per la tutela della dignità della persona ed il contrasto alle molestie sessuali (2021)

Università degli Studi del Molise
Codice di Condotta contro le molestie sessuali e morali di Ateneo (2005)

Università degli Studi di Foggia
Codice di condotta per la tutela della dignità della persona e la prevenzione del mobbing, delle molestie morali e sessuali (2017)

Università degli Studi di Bari
Codice dell'Università degli Studi di Bari per la prevenzione delle molestie sessuali e morali (2007)

Università del Salento
Regolamento per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni, molestie sessuali, al mobbing nei luoghi di lavoro e di studio (2020)

Università degli studi della Basilicata
Codice di condotta per la tutela della dignità della persona e la prevenzione di ogni forma di discriminazione, molestia morale, sessuale, mobbing (2017)

Università della Calabria
Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie morali e sessuali e il loro contrasto (2021)

Università degli studi di Catanzaro
Codice contro le molestie sessuali e la violenza di genere (2021)

Università degli Studi di Palermo
Codice di condotta per la prevenzione delle violenze, molestie e discriminazioni nel contesto universitario (2022)

Università degli Studi di Messina
Codice di comportamento e tutela della dignità delle persone che studiano e lavorano all'Università di Messina (2020)

Università degli Studi di Messina
Codice di comportamento e tutela della dignità delle persone che studiano e lavorano all'Università di Messina (2020)

Università degli Studi di Sassari
Codice di condotta per la prevenzione e la lotta contro le molestie sessuali e morali nei luoghi di studio e di lavoro (2013)

